

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO



Dipartimento di Scienze giuridiche
(Scuola di Giurisprudenza)

Dottorato di ricerca in Scienze Giuridiche G.B. Vico
(curriculum: rapporti sociali, civili ed economici)

XV ciclo

TESI DI DOTTORATO

in

Rete, Sussidiarietà, Condivisione, Processo
(un nuovo paradigma di principi e responsabilità)

Coordinatore

Ch.mo Prof. Geminello Preterossi

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long tail, representing the name Geminello Preterossi.

Tutor

Ch.mo Prof. Giovanni Sciancalepore

A handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and several loops, representing the name Giovanni Sciancalepore.

Dottoranda
dr.ssa Irene Coppola

A handwritten signature in black ink, appearing as a stylized 'I' followed by a series of loops, representing the name Irene Coppola.

Anno Accademico 2016/2017

Irene Coppola

Rete, Sussidiarietà, Condivisione, Processo
(un nuovo paradigma di principi e responsabilità)

“L'ordine delle idee deve procedere secondo l'ordine delle cose.”

G.B. VICO 1688-1744, Napoli

La rete è una staffettaognuno corre cento metri, ma tutti raggiungono il traguardo !

(l'autore)

INDICE

Sinossi, Abstract, Introduzione

Capitolo 1

La nuova fattispecie della rete

1) La rete: un concetto moderno; 2) La rete giuridica nella sua coniugazione; 3) Ricostruzione storica della rete; 4) Le fonti della rete nell'ordinamento italiano. Profilo sistematico; 5) Il contratto di rete come strumento flessibile e nuovo nella prospettiva di un moderno modo di "fare impresa"; 6) Brevi cenni alle figure affini.

Capitolo 2

La rete nella *comparative perspectives*

1) L'approccio alla rete nel diritto tedesco; 2) Aspetti pratici e modello di rete nel diritto tedesco; 3) La rete nel diritto francese con i contratti condizionati ed i contratti ausiliari; 5) La giurisprudenza francese; 6) Contratti legati e diritto francese.

Capitolo 3

Elementi peculiari della figura

1) Il principio di sussidiarietà e le sue declinazioni nell'ambito della rete; un nuovo tema di ricerca ; 2) Sussidiarietà, autonomia e rete, un nuovo spunto per lo studio e l'innovazione dell'indagine scientifica? 3) Un problema delicato: la rete tra modello negoziale o modello organizzativo; 4) La struttura del contratto di rete. 5) Dalla *governance* dell'organo comune al fondo patrimoniale nella compagine della *rete*. 6) La soggettività nella rete ed il manager della rete.

Capitolo 4

Alla ricerca di ambiti e profili di rete

1) Contratto di rete e Partenariato. Nuovi ambiti. Le aggregazioni forti. L'affermazione del nuovo principio della condivisione nel diritto; 2) Il principio della standardizzazione. Contratto di rete redatto in conformità al modello standard tipizzato; 3) I vari settori delle Reti. 4) Reti sanitarie tra obblighi e diritti.

Capitolo 5

Responsabilità e Processo

1) La ricerca della responsabilità nella rete. La rete è responsabilità o la responsabilità è rete? 2) Lo strumento processuale per radicare la responsabilità. Il principio del contraddittorio. 3) Il litisconsorzio necessario nel contratto di rete, una nuova domanda di ricerca.

Nota conclusiva

Bibliografia

SINOSSI

La rete rappresenta un nuovo modo di fare impresa e di coagulare energie e risorse .

Nello studio della fattispecie e del significato si mescolano due figure fondanti del diritto privato: il contratto e l'impresa.

Il contratto sta all'impresa come il diritto sta agli affari.

La rete addensa attività e risorse di più imprenditori, stretti in un progetto unico e comune, tutti insieme uniti ed in collaborazione per la realizzazione di un programma di produttività proiettato verso esigenze dei consumatori sempre più qualificate e più emergenti.

Implementare, Accrescere, Competere, Innovare.

Queste sono le funzioni di un nuovo rapporto che lega gli imprenditori retisti.

E' l'obiettivo che spinge ad unirsi in rete, pur conservando, ciascuno, la propria individualità di impresa e la propria autonomia di gestione e di produzione.

La rete di imprese rappresenta un innovativo ed originale (certamente più proficuo) metodo di lavoro e di produzione ed è espressione di ampia autonomia delle parti, sinergicamente unite, ognuna con il proprio contributo, per produrre beni e servizi altamente competitivi.

Oggetto di particolare interesse è lo studio della natura giuridica della fattispecie, anche se il problema è ancora aperto.

La natura è senza dubbio un elemento di riflessione delicatissimo; da contratto ad associazione; da negozio a pluralità di contratti legati dallo scopo, da accordo a sistema, metodo, esperimento.

Organizzazione. Negozio. Contratto. Sistema.

Aspetti di profondo interesse.

Tutti elementi e sostanza strutturale, declinazione per la più giusta espressione dell'essenza della rete.

La rete è un metodo.

La rete è esperienza.

La rete, difatti, è un istituto per certi versi trasversale che transita dalla organizzazione (principio di cooperazione) all'integrazione di soggetti, o al contratto (accordo) o negozio (attività), sempre basato essenzialmente sulla regola della parte che ne rappresenta l'anima fondante.

La diversa configurazione e la prospettiva del sistema di rete ha una forte ricaduta sul regime e sugli effetti pratici giuridici e socio economici di questo nuovo metodo.

Trattasi, di certo, di una figura autonoma e peculiare, con caratteristiche sue proprie, non sempre associabile o configurabile in una preconstituita fattispecie.

Ed appare evidente che, in ragione del suo inquadramento, la rete presenta molteplici aspetti e copiosi spunti di riflessione che vanno dall'affermazione di nuovi principi di diritto privato alla configurazione di una particolare forma di responsabilità degli stessi soggetti appartenenti o partecipanti alla rete.

Responsabilità che non può non essere oggetto di approfondito ed attento studio, tanto è vero che auspicabile è una disciplina *ad hoc* per modularne grado, misura e procedura.

Quello che emerge è che la rete è ancora un cantiere aperto.

Essa necessita di adeguamento al sociale, di norme applicate e di interpretazioni concrete, legate alle emergenze del territorio e del tessuto socio- economico.

La legislazione speciale costituisce un fiore all'occhiello del paese Italia, anche se occorre scandagliarne e verificarne gli effetti e la ricaduta sul piano pratico; solo in tal modo si riuscirà a comprenderne l'impatto ed a cogliere l'ammodernamento di queste nuove geometrie negoziali.

Interessante è lo sviluppo della rete sul territorio; interessante è carpirne l'essenza e l'ambito con le sue problematiche ed i suoi punti di criticità.

La nuova figura viene esaminata in questo lavoro nella più ampia impostazione della teoria generale del diritto e della sua disciplina che involge non solo l'ambito privatistico, ma anche il raffronto con il diritto comparato ed il diritto pubblico fino a giungere all'analisi del profilo processuale del litisconsorzio necessario nell'ampio e doveroso spazio del processo alla rete, ove l'applicazione del principio del contraddittorio non può che coinvolgere tutti i retisti al fine di garantire una piena partecipazione difensiva e consentire al danneggiato di conoscere il grado di responsabilità del singolo o di tutti i partecipanti, anche con l'eventualità di esperire azione diretta.

La fattispecie è una vera *novitas* che sigla l'ingresso dei nuovi principi del diritto privato.

E' senz'altro notevole lo spunto di riflessione se si analizza questo metodo come deriva ed affermazione di nuovi principi del diritto, quali il principio di cooperazione, il principio di condivisione, il principio di programmazione negoziale, il principio di sussidiarietà.

E nello specifico del principio di sussidiarietà, di rilevanza Costituzionale, può sin d'ora affermarsi che esso trova ingresso nella rete come attestazione del potere di autoregolamentazione dei privati nei cui confronti lo Stato è soggetto sussidiario ed interviene solo in caso di inadempimento o di inadeguatezza degli interessi sottesi alla fattispecie.

Non solo.

La rete è un istituto in evoluzione, con molti profili ed aspetti ancora imprecisi, dilatati, vaghi, che rendono in particolar modo necessario chiarirne la natura, ma soprattutto offrire suggestioni in ordine allo stato ed al grado di responsabilità dei singoli retisti, nei rapporti interni ed esterni alla rete, senza prescindere dal meccanismo processuale del litisconsorzio necessario e dal rispetto del contraddittorio.

Rete, responsabilità, processo.

La vera criticità è l'assenza di una responsabilità *ad hoc* (la responsabilità dei retisti) e di un procedimento *ad hoc* per farla valere che serva, da un lato, a proteggere il singolo retista da una responsabilità allargata e, dall'altra, a tutelare il terzo che, in ogni momento, deve esser messo in condizione di agire nei confronti dell'effettivo responsabile.

Solo con certezza di tutela e con garanzie forti si implementano investimenti e nuove forme contrattuali.

La ricerca deve puntare su questo.

ABSTRACT

Network represents a new way to do business and to coagulate energies and resources.

Two fundamentals figures of private law blend in the study of this figure and of its effective meaning: contract and enterprise.

Contract is to enterprise what law is to business.

Network thickens activities and resources of more businessmen, joined in a common and unique project, everyone together united and in collaboration for the realization of a productivity program projected to consumers' needs, always more qualified and emerging.

To implement, to increase, to compete, to renovate.

These are the functions of a new relationship that ties network businessmen.

It's the aim that pushes to come together in network, preserving, each, their own business individuality and their autonomy of management and production.

Network business is a new and original (surely more profitable) way to work and produce and it's expression of autonomy of parts, united, each with their own contribute, to produce benefits and services highly competitiveness.

The study of the juridical nature of the case is subject of particular interest, even if the problem is still unresolved.

The nature is, without a doubt, an element of reflection very delicate; from contract to association; from single contract to many contracts connected by the purpose, from agreement, to system, method, experiment.

Organization. Agreement. Contract. System.

Perspective of profound interest.

All elements and structural substance, decline for the wright expression of network essence.

Network is a method.

Network is experience.

Network, infact, is a cross institution, that from organization (principle of cooperation) becomes in integration of subjects, contract (agreement) and activity, always based on the part's rule, that represents its fundamental core.

The different configuration and the prospective of network's system has a strong ripercussion on the regime and on pratical, juridical, social and economical effects of this phenomenon.

It is, surely, an autonomous and particular figure, with its own characteristics, that cannot always be classified in a well-defined institution.

And it's evident that, because of its legal framework, network presents a lot of perspective and points of view that go from the affirmation of private law's new principles to the configuration of a particular answerability of the same subjects members of the network.

Answerability that is aim of deeped study, so much so that it's beneficial an "ad hoc" regulation to increase by degrees its measure and its procedure.

So network is still a "work in progress". It needs social adaptation, applied rules and concrete interpretations, tied to emergencies of territory and social fabric.

Special regulation is a pride of Italy, even if it's needed to verify its effects and its repercussion on the practice; only in this way it will be possible to know its impact and understand the modernization of these new contractual figures.

Network development on the territory is interesting; it's interesting to understand its essence and its range with its problems.

The new figure is analyzed in this work in the general prospective of general theory of law and of its regulation, that involves not only private sphere, but even the comparison with comparative and public law, until the analysis of trial profile of "litisconsorzio", in the ample and appropriate network trial, where the implementation of principle of an adversarial process involves all the network businessmen, to guarantee a full defence and allow to the damaged to know the level of answerability of individual or all the participants, even with a potential direct lawsuit.

The figure is a real new that signs the entrance of new private law principles.

It's surely a remarkable spark of reflection if this method is considered as drift and statement of new law principles, like cooperation, sharing, contractual planning, subsidiarity.

And, specifically, subsidiarity principle, constitutionally relevant, is affirmation of power of private's regulation towards whom State is subsidiary and intervenes just in case of non-fulfilment or unsuitableness of interests subtended to the case.

This flexibility is the core of network.

Not only.

An institution in development, with a lot of profiles still imprecise, ambiguous, equivocal, that have to become clear, not only about its nature, but most of all, regarding the level of network businessmen's answerability, in network inner and outer relationships, that is not able to leave trial system of "litisconsorzio necessario" and respect of principle of an adversarial process out of consideration.

Network, answerability, trial.

The real problem is the absence of an "ad hoc" answerability (network businessmen's answerability) and an "ad hoc" procedure to ascertain every single contractor's role and to protect single network businessmen from an answerability extended to other participants and to protect third party, who has to be able to act against the real responsible.

Only with a real legal protection and strong guarantees, investments and new contracts implements themselves.

New agreement to more important protection.

Together to reach a communal aim; resources and ideas to continue; quick and immediate trial, when network is protagonist.

Research has to aspire to that.

Introduzione

Le reti sono forme moderne di organizzazione imprenditoriale che rispondono ad esigenze di mercato.

Con il contratto di rete più imprenditori (soggetti qualificati) si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali per accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato.

Tutti i partecipanti alla rete conservano la propria autonomia industriale. Non vi è fusione, né confusione aziendale.

Ogni partecipante conserva la propria sfera d'azione imprenditoriale.

Il contratto di rete, studiato nella sua etimologia, trova *cittadinanza giuridica* nel nostro sistema con l'art. 6 *bis* della legge n. 133 /2008.

Successivamente vi sono stati altri interventi.

Dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. “Decreto incentivi”) fino al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 gennaio 2015, dall'8 gennaio 2015 (standardizzazione del modello contrattuale) ¹

¹ " 4-ter. Con il contratto di rete due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato. Il contratto è redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare: a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete; b) l'indicazione delle attività comuni poste a base della rete; c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalità di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a), del

La legislazione speciale ha costituito un microsistema di poche norme: dalla definizione, all'indicazione del contenuto minimo del contratto, ai requisiti per ottenere la soggettività, al modello contrattuale standard.

Sono norme importanti e nuove che hanno portato all'affermazione di nuovi principi: la cooperazione, l'innovazione, la competitività, la programmazione negoziale, l'autonomia, la sussidiarietà, la condivisione; l'integrazione e lo scambio di risorse.

Di certo va evidenziata l'ampia flessibilità e l'ampio potere dispositivo delle parti in merito alla disciplina, alla *governance*, alla organizzazione, al programma, alla misura della partecipazione nella rete.

Oggetto del contratto è un programma comune detto programma di rete. Le imprese in rete collaborano in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie attività imprenditoriali; si scambiano informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica; esercitano insieme una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

La rete si nutre di solidarietà e collaborazione per un progetto di crescita comune, espressione dell'antico brocardo *l'unione fa la forza* ed il tutto attraverso una economia di scala volta a contenere i costi ed ad ottimizzare le risorse.

Molti sono stati i cambiamenti tecnologici e politici che hanno determinato una maggiore globalizzazione dei mercati e del commercio,

codice civile; d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso; e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri, anche di rappresentanza, e le modalità di partecipazione di ogni impresa all'attività dell'organo. 4-quater. Il contratto di rete è iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti. 4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni".

unitamente ad una più forte interdipendenza tra le economie mondiali, producendo necessità di scambi maggiori di energie e di risorse.

E la rete nasce quando è necessaria la complementarità e l'integrazione delle risorse.

Non a caso la rete è il risultato della partecipazione di più protagonisti, con un obiettivo ben preciso da raggiungere e realizzare.

Il legislatore degli anni '40 ha già messo le basi per forme di contratti collaborativi di cui la rete ne costituisce espressione moderna e paradigmatica.

Lo stesso contratto di appalto è una rete tra il progettista, l'architetto o l'ingegnere, l'imprenditore ed i *subappaltatori*; tutti insieme, in un macro accordo, operano e costituiscono una rete di risorse per la realizzazione di un preciso progetto.²

Le reti nascono per implementare tecnologie di collaborazione³ e per spalmare le responsabilità individuali costose e difficili attraverso forma di condivisione del rischio.

La rete è una fattispecie in evoluzione che si muove tra organizzazione (cooperazione), integrazione di soggetti, contratto (accordo e concorrenza) e negozio (attività).

² L'appalto, peraltro, è uno dei contratti tipici più diffusi.

³ Sul punto vedi F. CAFAGGI e P. IAMICELI, *Analisi comparativa, Networks tra le imprese nel settore del vino europeo*, EUI legge WP 2010, p. 19; R.H. COASE, *La natura dell'azienda Economica* 16 (1937) p. 386; O. WILLIAMSON, *Economia dei costi di transazione: la governance della relazioni contrattuali*, in *Journal of Law and Economics*, 1979, p. 233-261. Vedi K. ARROW, *The Limits of Organization*, Blackwell, 1974.

Ed è difficile tante volte stabilire se è la rete ad avere maggiore forza o il contratto che la sottende: rete-contratto o rete-organizzazione.

Dalle reti obbligatorie a quelle facoltative, dall'area commerciale e tecnica a quella intellettuale e di ricerca, dalla produzione alla commercializzazione, non mancano censure e criticità derivanti anche dalla difficoltà di configurare, con esattezza, il perimetro di ogni singolo retista, per modulare il proprio spazio nel sistema unico, attesa la conservazione della singola sfera di imprenditorialità.

La rete è anche distribuzione ed attribuzione di potere.

Il potere decisionale all'interno di una rete può essere distribuito in maniera altamente asimmetrica ed essere ancora compatibile con il modulo di rete, in cui l'interdipendenza economica non si traduce in integrazione giuridica.

Vi sono reti con distribuzione uniforme e non uniforme del potere.

Pur conservandosi la singola o individuale autonomia, non si esclude la configurazione di reti gerarchiche in cui l'impresa dominante detta, alle altre retiste, i termini di cooperazione.

Non è raro l'uso di forme contrattuali multilaterali *standard* per creare una rete in cui un'impresa redige il contratto e gli altri partecipano attraverso una semplice adesione ad esso.⁴

L'indipendenza dei soggetti e la dipendenza dal progetto in rete, contribuisce a creare un istituto nuovo, sinergico, duttile, dinamico.

I singoli astanti possono richiedere risorse finanziarie per perseguire il progetto comune ed impegnarsi con terzi per comprare o vendere i prodotti.³

⁴ Un accordo efficace dovrebbe riflettere la capacità di promuovere l'interesse collettivo che va combinato con i singoli interessi al fine di evitare conflitti.

La visione comparatistica, inoltre, aiuta a comprendere la portata del fenomeno innovativo soprattutto nella sua applicazione internazionalistica

Un aspetto delicato su cui occorre riflettere è quello relativo alla natura della rete.⁵

La cooperazione è considerata determinante nel generare il *surplus* contrattuale che deve essere diviso.

L'esistenza di un obiettivo comune tra le parti è generalmente associato con l'uso di organizzazioni ed i confini tra contratto e organizzazione superano la linea tra concorrenza (contratto) e cooperazione (organizzazione).

Contratto, Organizzazione, Negozio.

La rete, però, come prima sottolineato, è soprattutto affermazione di nuovi principi del diritto privato: il principio di sussidiarietà, il principio di condivisione, il principio di programmazione negoziale.

Tutti concetti che si intrecciano e si combinano.

Non solo.

Dall'inquadramento tra diritto dei contratti e diritto dell'organizzazione deriva l'altro aspetto fondamentale della fattispecie: la responsabilità dei retisti nei rapporti interni ed esterni.

⁵ La sfida alle divisioni convenzionali diventa particolarmente forte nei contratti multipartiti.

I confini tra i contratti multilaterali e le organizzazioni non sono ben definiti e la letteratura sulle reti contrattuali si concentra principalmente su contratti connessi bilateralmente.

Problema aperto e discusso che, nel silenzio della legislazione speciale, necessiterebbe di un intervento *de iure condendo* per risolvere una serie di conflitti.

La rete è responsabilità.

La rete è soprattutto responsabilità verso i terzi.

In ambito di contraddittorio processuale, non può escludersi, l'esigenza di un litisconsorzio necessario, al fine di osteggiare l'effetto drammatico della inutilità della sentenza, in difetto di notifica dell'atto introduttivo del processo a tutti i retisti nella misura della partecipazione al sistema.

La ricerca deve insistere per una previsione di responsabilità *ad hoc* del retisti al fine di tutelare anche il giusto principio di affidamento del terzo.⁶

⁶ Interessante lavoro di F. CAFAGGI- C.M. CAMARDI - D. CORAPI - A. DI MAJO -M. FRANZONI- F. MACARIO - G. D. MOSCO- C. OSTI - S. PATTI - P. PERLINGIERI - C. SCOGNAMIGLIO (a cura di) P. IAMICELI, *Le reti di imprese e i contratti di rete*, Torino,2010.

Capitolo uno

La nuova fattispecie della rete

1) La rete: un concetto moderno; 2) La rete giuridica nella sua declinazione; 3) Ricostruzione storica della rete; 4) Le fonti della rete nell'ordinamento italiano. Profilo sistematico; 5) Il contratto di rete come strumento flessibile e nuovo nella prospettiva di un moderno modo di "fare impresa"; 6) Brevi cenni alle figure affini.

1) La rete: un concetto moderno.

Il concetto di rete esprime una pluralità di significati ed è fruibile per intendere cose diverse⁷, ma tutte con un comune denominatore: un insieme di connessioni, di collegamenti, di intese; una vera e propria forma di cooperazione. di coesione, di collante .

⁷ *Rete*: [ré-te] s.f.⁷ Dal Dizionario di lingua italiana Sabatini-Coletti, 1 Attrezzo costituito da un intreccio, a maglie più o meno fitte, di fili di fibre naturali o artificiali, usato per pescare o per catturare uccelli e altre prede; 2 estens. Qualsiasi manufatto a maglie, di fibra o di metallo: *una recinzione di r. metallica*; corpo, elemento a struttura reticolare || r. del letto, su cui posa il materasso | r. da circo, maglia di corda elastica tesa sulla scena per raccogliere gli acrobati in caso di caduta | senza r., senza protezione, spec. in senso fig.: *mi hanno lasciato solo e senza r. ad affrontare il dibattito*; 3 sport. Manufatto di fili, a maglie larghe; in sport come il calcio, la pallanuoto ecc, è collocato dietro la porta per trattenere il pallone; nel tennis, nella pallavolo ecc, è messo a metà del terreno di gioco per dividere le due parti del campo; estens. la porta stessa: *la palla è finita in r.*; estens. punto realizzato facendo finire la palla in porta Sin gol: *realizzare una r.*; 4 inform. Insieme di calcolatori collegati tra loro per condividere periferiche e risorse di memoria e calcolo; con uso assol., per antonomasia, Internet || r. locale, di estensione limitata, perlopiù entro lo stesso ufficio | mettere in r. qlco., renderlo pubblico su Internet; 5 fig. Tranello, inganno: *essere preso nella r. da gente senza scrupoli*; 6 fig. Insieme di linee reali o ideali che si intersecano formando un intreccio: *r. dei meridiani e dei paralleli* || r. idrografica, l'insieme dei corsi d'acqua; 7 fig. Complesso di vie e linee di comunicazione, di trasporto o di distribuzione: *r. stradale, ferroviaria; r. elettrica*; 8 fig. Nelle telecomunicazioni, complesso di impianti per mezzo del quale viene svolto il servizio: *r. telefonica*; usato in modo assoluto, emittente o canale televisivi: *i programmi della terza r.*; *trasmissione a r. unificate*; 9 fig. Insieme di persone o cose collegate a un centro direzionale: *r. commerciale; r. di spionaggio, di spacciatori*; intreccio di rapporti personali: *costruirsi una fitta r. di amicizie*; In latino rete = lat. rète, che per il Curtius crede stia per sret-e formato per metastasi sulla stessa base di sert-us participio passato di sèrere, *tessere* (v. serio, serte), allo stesso modo che serp-ere confronta con rèp-ere *strisciare* (v. erpete e serpe). Con una simile relazione di idee il tedesco ha netz= got nati dall'a. a. ted. najan= mod. nahen cucire (che è affine a gr. néo, io filo). Altri connette a retinère, ritenere. Arnese di filo o fune fatto a maglia per pigliare uccelli, pesci o animali selvatici ; fig. insidia, inganno; per simil. diconsi rete altri arnesi simili per contenere , riparare.

Rete è un concetto attuale e moderno; quando si parla di rete si pensa immediatamente alla rete di *internet*, ai collegamenti mediali, alla rete di informazioni utilizzabili su *google*; al *web*, ai siti di informazione, ai data base, alle agenzie di *rating*.

Il termine generico (ed ampio) «rete» definisce un insieme di entità (oggetti, persone, etc.) interconnesse le une alle altre, legate in relazioni espansive le une con le altre.

Una rete permette di far circolare degli elementi materiali o immateriali tra ciascuna di queste entità, secondo delle regole ben definite.

Rete (in inglese *network*) è anche un insieme di computer e periferiche reciprocamente in connessione e due computer interconnessi costituiscono, da soli, una rete minimale.

L'attuazione di una rete (*networking*) consiste nella realizzazione di strumenti e di compiti che permettono di collegare dei personal computer affinché possano condividere delle risorse in rete.

Secondo il tipo di entità coinvolta, il termine usato, sarà diverso: rete di trasporto è un insieme di infrastrutture e di disposizioni che permettono di trasportare delle persone e dei beni *tra* ed *in* più zone geografiche; rete telefonica è un' infrastruttura che permette di far circolare la voce tra più postazioni telefoniche; rete di neuroni è un insieme di cellule interconnesse fra loro per la creazione di sinapsi; rete informatica rappresenta un gruppo di computer collegati fra loro che attraverso linee fisiche scambiano delle informazioni sotto forma di dati numerici (valori binari, cioè codificati sotto forma di segnali che possono assumere due valori: 0 e 1).

I termini "rete" e "network" sono diventati centrali nel senso comune della nostra società e, come prima evidenziato, vengono sempre più usati in campi anche molto diversi tra loro; si sente sempre più parlare, soprattutto nel linguaggio informatico comune, di società in rete, rete delle comunicazioni, rete ferroviaria e stradale, reti neurali e di *network* informatici.

La rete è una sorta di ragnatela di relazioni e di scambi per accrescere le conoscenze, le relazioni, i rapporti in genere ed uscire dal senso dell'individualità, dal perimetro limitativo dell'individualità, per raggiungere, creativamente, il collettivo.

Dal singolo alla rete.

Dall'*uno* al *più*.

E' però importante continuare a ricordare *"i particolari significati associati a questo termine nei diversi ambiti disciplinari"*.⁸

Va censurato un uso generico della parola rete e va stigmatizzato un mero uso metaforico che sta alla base del suo successo.

Lakoff e Johnson⁹ configurano la rete proprio come una metafora per *"comprendere e vivere un tipo di cosa nei termini di un altro"* e ne individuano varie e diverse tipologie.

⁸ F. COMUNELLO, *Reti nella Rete. Teoria e definizione tra tecnologia e società*, Milano 2006 p. 110 e s.s. in un accurato *excursus* semantico ed etimologico nelle diverse lingue europee precisa che il termine "rete" nasce per indicare un oggetto: la rete da caccia o da pesca. Con l'evolvere del suo significato, tuttavia, non diviene più così scontato capire se con questo termine ci si riferisce ad un oggetto o meno. L'autrice esemplifica con le reti stradali che possono essere intese sia come oggetti, (cioè come luogo che può essere percorso), ma anche come modelli, da cui poi derivano le varie interpretazioni metaforiche: le reti stradali diventano la base su cui si sviluppa la metafora delle reti di comunicazione. Il distinguo interessa la rete come oggetto, la rete come modello, la rete come metafora, la rete come metafora operativizzata, la rete concezione ontologica, la rete intesa come concezione metodologica.

Ed a proposito del concetto di rete, di frequente viene usato il tipo di metafora che permette di "concettualizzare il non fisico in termini del fisico".

Lakoff e Johnson criticano sia l'oggettivismo che il soggettivismo, per abbracciare l'esperienzialismo.

La verità non è assoluta, ma dipende dalla comprensione- per dare legittimità anche filosofica all'uso dell'allegoria- anche della metafora che diviene uno strumento di conoscenza ed è alla base della maggior parte dei concetti a cui si fa comunemente riferimento.

Le costruzioni concettuali fanno proprio ricorso a questo meccanismo.

D'altra parte la metafora non può direttamente rappresentare il punto di partenza per un'analisi empirica, ma è necessario che essa venga ulteriormente elaborata.

Consegue che anche per quel che riguarda la parola rete, il rischio non consiste nell'usarla in senso metaforico, quanto di accontentarsi di un suo uso generico.

In definitiva ciò che importa è riuscire a trovare una definizione severa e rigorosa della metafora che viene usata.¹⁰

Proprio su questa logica si basa il filone di studi che viene chiamato Social Network Analysis,¹¹ che prende le distanze da un uso

⁹ G. LAKOFF e M. JOHNSON, *Metafora e Vita quotidiana*, Milano, 2004 p. 98 e ss

¹⁰ F. COMUNELLO, *op. cit.*, p. 110 e ss

¹¹ Social network analysis (SNA) is the process of investigating social structures through the use of network and graph theories. It characterizes networked structures in terms of *nodes* (individual actors, people, or things within the network) and the *ties* or *edges* (relationships or interactions) that connect them. Examples of social structures commonly visualized through social network analysis include social media networks, friendship and acquaintance networks, kinship, disease transmission, and

semplicemente metaforico del concetto di rete sottolineando di basarsi piuttosto sull' ambito operativo di questa metafora.

La Social Network Analysis, in vero, è una metodologia di indagine che comprende diverse tecniche e non una semplice metafora.¹²

Un'ulteriore possibilità di lettura è intendere il termine rete come "modello".

In tale ipotesi l'attenzione si sofferma non tanto sull'oggetto fisico rappresentato dal termine, ma sulla sua particolare struttura, che in questo caso è formata da *fili intrecciati*, che, se considerati astrattamente, possono essere rappresentati da nodi interconnessi tra loro.

Valutata in questa prospettiva, la rete assume un particolare significato intesa proprio come modello di organizzazione.

Ed è questo modello di organizzazione l'aspetto più nuovo ed interessante.

Il modello di organizzazione in rete è un'attestazione dell'applicazione del principio di collaborazione che consente di travalicare i limiti di una operatività singola che non potrebbe raggiungere risultati così esaltanti come quelli che derivano da un'aggregazione di forze, di idee, di risorse nuove ed aggreganti.

sexual relationships. These networks are often visualized through *sociograms* in which nodes are represented as points and ties are represented as lines.

¹² F. COMUNELLO parla in questo caso di "metafora ontologica"; differenzia la concezione *metodologica* da quella *ontologica* del concetto di rete.

Mentre nel primo caso la *"reticolarità... è un attributo dell'osservatore piuttosto che dell'osservato"*, nella concezione ontologica essa rappresenta una caratteristica *"insita negli oggetti osservati"*.

La metodologica è un processo di analisi che adotta il "modello reticolare", perché considerato particolarmente adatto per comprendere i fenomeni osservati, nell'ontologica si studia un oggetto che è strutturato a rete.

Un ulteriore elemento di complessità nel comprendere l'uso che oggi viene fatto del termine rete, è rappresentato dall'ambiguità del rapporto tra le nuove tecnologie dell'informazione e questo concetto.

C'è la tendenza a spiegare l'uso di questo termine in relazione agli sviluppi delle tecnologie informatiche e ad esaminarlo nella prospettiva di un fenomeno nuovo emerso solo negli ultimi anni.

In realtà non siamo di fronte ad un concetto nuovo.

E' un concetto moderno, attuale, ma non un concetto nuovo.

Le tecnologie dell'informazione hanno fornito i mezzi perché potessero diventare visibili le strutture reticolari che sfuggivano alle precedenti analisi; il modello di organizzazione reticolare diventa comune a diversi ambiti della realtà sociale e si afferma la convinzione che leggere la realtà alla luce di questo principio organizzativo permetta di cogliere certi aspetti in maniera molto più efficace.

I *networks* sono emersi solo negli ultimi anni, grazie agli strumenti forniti dalle nuove sistemiche tecniche, ma essi erano già presenti, come forma organizzativa, nella società evolutiva.

La rete è, sostanzialmente, nella sommatoria sintetica dei significati, un intreccio che serve a tenere unite più maglie e, al di fuori di ogni metafora, serve a tenere insieme più risorse per il conseguimento comune di un determinato obiettivo socialmente ed economicamente utile.

2) La rete giuridica nella sua coniugazione.

La rete ha una particolare rilevanza nel mondo del diritto.

La rete in senso giuridico, infatti, è uno strumento o, meglio, un metodo negoziale, un sistema, un'esperienza, oppure un vero e proprio esperimento, per tessere collaborazioni, tra imprenditori e per stare insieme tutti "in rete" al fine di operare e realizzare uno scopo ben determinato e mirare, sostanzialmente, al raggiungimento di un obiettivo comune

La rete, nell'ordinamento del diritto civile, è definita contratto¹³; il contratto di rete è il contratto con cui due o più imprese (imprenditori, soggetti qualificati) si obbligano a mettere insieme risorse e competenze per esercitare in comune una o più attività volte ad accrescere, in tal modo, capacità innovativa e forza competitività sul mercato.

La definizione, come scritto nella nota introduttiva, testualmente fornita dalla legge n. L. 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. "Decreto incentivi"), che ha aggiunto all'art. 3 il co. 4 *ter*, contenente la disciplina primigenia del contratto di rete è di seguito riportata: *con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme ed in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura*

¹³ Il concetto di contratto di rete non è pacifico perché il contratto di rete non ha il sinallagma del corrispettivo del prezzo, ma la natura contrattuale non può essere semplicemente superata perché esso è senz'altro accordo e rapporto giuridico patrimoniale ex art. 1321 cc

industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Accrescimento, innovazione e competizione sono le tre parole chiave che contraddistinguono il contratto di rete (o la rete contratto).

Accrescimento: incrementare, implementare; aumentare non solo gli utili, ma soprattutto tutte le risorse imprenditoriali, indistintamente.

Innovazione; inventare nuovi modelli di *marketing* e di *business* ed esercitare compiti con obiettivi inusitati, ma di fondamentale utilità sociale.

Competizione: rimanere sul mercato con servizi concorrenziali di elevata qualità; costi e qualità all'avanguardia in una serie di nuove ed entusiasmanti dinamiche.

La fattispecie, in verità, è in continuo *divenire* ed il suo dinamismo è diventato di elevato interesse.

L'impresa e, nello specifico, l'imprenditore moderno, ha bisogno della sua rete ed il mercato è una rete di scambi; con la tecnologia pervasiva e gli scambi continui è possibile garantire il funzionamento di reti economiche, sociali, ambientali e culturali¹⁴.

Il mondo cambia in fretta nell'era della digitalizzazione e le stesse imprese per accelerare i tempi e ridurre i costi, nell'ottica di una cooperazione utile per la realizzazione di risultati più proficui, cercano varie forme di collaborazione.

La velocità dei rapporti commerciali e l'era della digitalizzazione, difatti, richiedono spazi e tempi veloci e costringono le imprese ad ottimizzare

¹⁴ P. ZANENGA, *Il valore e le reti in Contratto di Rete , trasformazione del lavoro e reti di impresa* a cura di Tiziano Treu, Milano, 2015 p. 35 e ss.

le strutture ed a rendere più leggero l'assetto imprenditoriale in una epoca in cui non vi è più lo schema classico di domanda-offerta di beni e di servizi perché l'impresa fornirà sempre maggiori modelli tecnici e culturali .

Negli Stati Uniti si è riscontrato un dato sconcertante; le organizzazioni di imprese chiuse hanno avuto un fatturato molto ridotto rispetto alle imprese basate su comunicazioni esterne in rete e relazioni (Apple e Google ne sono testimonianza) anche a supporto del fatto che oggi è cambiato il modo di fare impresa.¹⁵

Non si può sottacere che vi sono istanze per nuovi processi, nuovi metodi, nuove attività.

Il modo di fare impresa si snellisce e si elasticizza in un sistema duttile ed aperto in entrata ed in uscita con nuove e sempre più moderne risorse assemblate per la costruzione di un sistema del tutto all'avanguardia e massimamente fruibile.

La rete porta ad una contaminazione positiva e generativa di frutti ¹⁶

¹⁵ P. ZANEGA, *op.cit.* e nota a p. 43 Global Top 100 Companies by market capitalisation-31/03/2014 update, in:<http://www.pwc.com/gx/en/audit-serices/capital-market/publications/assets/document/pwc-global-top-100-march-update.pdf>.

¹⁶ Il 29 settembre, a Expo, Milano 2015, si è tenuta la IV giornata nazionale delle reti d'impresa. L'appuntamento organizzato da Retimpresa-Confindustria presenta le novità del mondo delle reti attraverso testimonianze di imprenditori ed esperti. Secondo uno studio di Intesa San Paolo l'intento della rete è non tanto e non solo quello di raggruppare aziende dello stesso comparto per fare più massa critica, ma anche quello di essere, nei soggetti che la compongono, trasversale e tecnologicamente innovativa e per questo capace di fungere da strumento per la crescita della manifattura attraverso l'innovazione. Le sinergie di rete portano il potenziamento della struttura commerciale sia all'estero che in Italia; un aumento dei ricavi (tra il 2011 e il 2013 la percentuale totale è salita del 1,3%) e dell'Ebitda (+0,3% nel 2013); accrescono la competitività perché aumentano la flessibilità e la solidità (più certificazioni, più brevetti).

Dopo anni dominati da una certa incertezza ed, in molti casi, da diffidenza, i contratti di rete stanno sempre più prendendo piede tra le imprese italiane.

Secondo la rilevazione Infocamere delle Camere di commercio nazionali, già al 3 agosto 2015 le reti d'impresa in Italia sono 2.304, di cui 300 a soggettività giuridica, per un totale di 11.674 aziende coinvolte.¹⁷

Il “mettersi assieme” non solo rafforza le attività rispetto alla tutela del *business* o del *know how* aziendale, ma si rivela strumento sempre più utile per esportare e innovare.

I comparti dove maggiormente le reti vengono utilizzate sono il settore automobilistico, metallurgico, la filiera *green* delle costruzioni, ma anche i servizi, il turismo e l'ambito agroalimentare.

La differenziazione produttiva è elevata, se si pensa che un cospicuo numero di reti ha al proprio interno imprese specializzate in diversi comparti produttivi.

La prima regione in Italia come numero di aggregazioni resta la Lombardia, seguono Emilia Romagna, Toscana e Veneto .

Ma è quest'ultima regione a rivelarsi il territorio più vitale in quest'ambito perché negli ultimi tempi è quella che sta crescendo di più.

La provincia più attiva resta Verona, seguono Padova e Treviso.¹⁸

¹⁷ Questo dato rispecchia una crescita annuale che sfiora il 10% sullo stesso periodo del 2014.

Dal terzo trimestre del 2011 i contratti di rete hanno vissuto una accelerazione costante.

¹⁸ Dati forniti da Assoretipmi. «La flessibilità del contratto di rete permette di elaborare una struttura organizzativa *ad hoc* – dice Federico Zoppas, presidente di Unint Treviso, il consorzio di Unindustria Treviso e partecipato da Confindustria Padova e Confindustria Belluno Dolomiti, nato per assistere chi vuole mettersi in rete

La Italian Cobblers è una rete nata tra Verona e Venezia, tra artigiani e informatici, che fa calzature su misura, un tempo prendendo le misure dal piede del cliente, ora scannerizzando la sagoma e lavorando direttamente su un modello computerizzato.

A Treviso si è costituita Rios Open Source, aggregazione formata da nove aziende dei servizi informatici, del Veneto ma anche toscane, emiliane e laziali.

Progestia è la rete d'impresе tenuta a battesimo dal consorzio di Confindustria Verona Coverfil, che riunisce aziende di costruzioni, pulizie civili e industriali, noleggio piattaforme, impianti elettrici, internet e web design.

Non è un caso che proprio dal Veneto sia partito, con la collaborazione tra l'agenzia per il lavoro Umana e Retimpresa, il primo percorso formativo specifico per Program Manager di Rete, per la formazione dei professionisti italiani del settore.

- che rispetta le esigenze di ogni impresa che, pur appartenendo allo stesso settore, ha le proprie peculiarità».

Sul tema si veda *Il contratto di rete*, curatore: F. BRIOLINI, L. CAROTA, M. GAMBINI in Quaderni della Rassegna di diritto civile, Napoli, 2013.

3) Ricostruzione storica della rete.

In Italia l'art. 6 bis della legge 133/2008 contempla il contratto di rete ed introduce questa novità (o ammodernamento) nell'ordinamento italiano¹⁹ Prima della rete, in Italia, era (ed è) nota e radicata l'esperienza dei distretti industriali che continua ad essere ed a costituire un' attuale realtà economica ed industriale del Paese.²⁰

I distretti industriali in Italia, infatti, hanno rappresentato (e rappresentano) una sorta di prima forma embrionale di contratto di rete e costituiscono uno dei più importanti punti di forza dello sviluppo del Paese.²¹

I distretti industriali consistono in aggregazioni di imprese (per lo più di tipo familiare) insediati in un dato territorio e sviluppati nella zona nord dell'Italia, accanto ad imprese di grosse dimensioni con prodotti esportati all'estero altamente competitivi.

I distretti industriali tendono ad organizzarsi staccandosi dal territorio, attraverso la creazione di una rete contrattuale (Campania, Marche, Sicilia, Parigi, NewYork).

¹⁹ DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 ((Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in ... relativo alla G.U. 11/04/2009, n. 85).

²⁰ Sul punto di veda M. CATALDO, *L'evoluzione dal Distretto Industriale alla rete di impresa. Problematiche finanziarie connesse al sistema moda*, in Riv. Bancaria, 2010, p. 73 e ss.

²¹ In verità già con il codice civile entrato in vigore nel 1942, si ha un esempio di rete; con il contratto di appalto, infatti, si intersecano diverse figure e più contratti (direttore dei lavori, progettista, impresa, committente) ; di certo è una rete per la realizzazione di un progetto comune, anche se formalmente difetta il requisito specifico della innovazione e della crescita, pur implicito nell'accordo di appalto.

Una forma evolutiva dei Distretti è data dalla Finanza di Progetto; in questo caso si ha un'impresa sponsor di un progetto ed un'impresa realizzatrice dello stesso (specil entity o SE)²².

Il concetto ed il ruolo delle reti di imprese differiscono, però, da quelli di *clusters* e/o distretti industriali per avere caratteri e funzione sociale tipici.

Il Distretto espone una forma di collaborazione non regolamentata in modo preciso da un contratto per essere spontanee e non strutturali e vengono riconosciuti da un provvedimento di una autorità pubblica che è spesso la Regione di appartenenza.

La rete, forma evoluta di cooperazione, è basata sul contratto ed è strutturata dalla regola.

I Distretti industriali (*clusters*) sono contraddistinti da un'intensa concentrazione territoriale e da una specializzazione locale; essi sono descritti come un modello alternativo alle imprese verticalmente integrate, seppur con qualificazioni diverse.²³

I loro vantaggi competitivi si identificano con la maggiore capacità di adattarsi ai cambiamenti dei mercati e delle tecnologie.²⁷

Economie di agglomerazione e di specializzazione hanno caratterizzato questi sistemi e la loro capacità di generare tipologie di governo adatte ad esigenze innovative.

²² M. BAGELLA *Finanza e crescita. Quali vincoli, quali rischi?* Bologna, 2004

²³ Cfr J. ZEITLIN, *Distretti industriali e clusters*, in G. Jones e J. Zeitlin (a cura di), *Manuale Oxford di storia d'impresa*, OUP, 2008, p. 219. C. SABEL, *Diversità non specializzazione: I Legami uniscono il nuovo distretto industriale* ', in A. QUADRO CURZIO e M. FORTIS. (a cura di), *Complessità e distretti industriali*, Bologna 2002, p. 179 ss.. Id. *Distretti in movimento: nota sul Tedis Survey della industrializzazione delle imprese distrettuali*, presentato al Governo locale e al convegno sulla produzione a Torino, dicembre 2004.

Per le istituzioni locali tradizionali incentrate su *partnerships* pubblico o private (organizzazioni private collettive e istituzioni finanziarie locali), lo sviluppo di una catena di fornitura che ingloba imprese situate geograficamente al di fuori del sistema di produzione locale,²⁹ con inclusione di piattaforme elettroniche e dispositivi di *e-governance*, al fine di collegare i partecipanti situati al di fuori dei confini territoriali del distretto, costituisce un goloso piano di mercato.

I distretti industriali, nel senso *marshalliano*, rappresentano solo un sottoinsieme di sistemi produttivi locali, generalmente caratterizzati dalla predominanza di legami locali, anche se la loro forte identità di esportazione ha sempre contribuito ad una dimensione globale.²⁴

Con la delocalizzazione, il numero di imprese che operano a livello locale è notevolmente diminuito.²⁵

Tuttavia il nucleo, cioè il luogo fisico in cui sono state sviluppate idee e processi, è spesso rimasto radicato in una determinata zona geografica.

La necessità di ampliare il perimetro imprenditoriale determina l'aggregazione di piccole medie imprese (PMI), costituendo una struttura comune per poter raggiungere anche mercati esteri lontani e competere con altre imprese multinazionali.

Il sistema dei distretti produttivi, fondato su rapporti di interdipendenza e di cooperazione tra imprese prevalentemente di piccole dimensioni

24 Vedi R. CAFFERATA, C. CERRUTI, *Distretti industriali e agroalimentari. Esperienze a confronto*, Roma, 2005; G. ANTONELLI L. MARINO, *Sistemi produttivi locali e cluster di imprese. Distretti industriali, tecnologici e proto-distretti*, in Collana Economia e politica industriale, Milano, 2013; F. GUELPA, S. MICELLI (a cura) *I distretti industriali del terzo millennio. Dalle economie di agglomerazione alle strategie d'impresa*, in Collana i Percorsi, Bologna, 2007; E. SALSANO, *Lineamenti di sviluppo locale. I distretti industriali*, Napoli, 2003.

²⁵ Vedi F. CAFAGGI, *Il contratto di rete*, Commentario, Bologna, 2009

ubicata in un determinato ambito territoriale, ha storicamente rappresentato (e rappresenta) uno dei punti di forza dell'economia italiana, contribuendo in misura notevole alla crescita del reddito e dell'occupazione, sulla spinta anche della ricerca della qualità e dell'originalità dell'offerta produttiva.

Il modello dei distretti industriali ha consentito al Paese di crescere e di imporsi sui mercati internazionali ed oggi il processo di globalizzazione, le innovazioni tecnologiche e la crescente competizione internazionale presentano nuove sfide e opportunità; devono essere implementate le risorse per fattispecie sempre più innovative e per competere con il mercato, in costante crescita in America del Sud ed in Asia Orientale.²⁶

È ormai diverso tempo che espressioni quali territori, distretti, reti, filiere sono al centro del dibattito socio-economico, poiché la sempre maggiore globalizzazione impone la ricerca di forme di aggregazione come una inderogabile necessità per superare la parcellizzazione del tessuto imprenditoriale italiano, caratterizzato da una miriade di aziende di piccole e piccolissime dimensioni, senza, però, che ciò possa comportare la perdita di quella flessibilità, di quella specializzazione e creatività che, per anni, ne hanno costituito il punto di forza.

Unirsi è importante per poter meglio rispondere alle sfide provenienti da un mercato sempre più vasto e interdipendente, conservando e valorizzando, nello stesso tempo, le proprie specificità e competenze.

Gli obiettivi strategici sono focalizzati verso un approccio progettuale teso a sviluppare una cultura di filiera mediante iniziative che prevedano

²⁶ Sul punto si veda G. VIESTI, *Crisi ed evoluzione dei distretti industriali*, in *I distretti industriali: crisi o evoluzione?* (a cura di F. ONIDA, G. VIESTI, A. M. FALZONI, Milano, 1992 p. 1 e ss.

il coinvolgimento di tutti i diversi attori lungo l'intera catena del valore, per sottolineare l'importanza del *network* di conoscenze e di capacità che contribuisce al successo dei prodotti sul mercato.²⁷

I distretti, le filiere e le reti sono divenuti gli elementi chiave per rafforzare l'intero sistema economico nazionale e sono, per questo, temi da porre al centro dell'attenzione, per accompagnare un necessario cambiamento culturale anche nel modo di essere e fare impresa.²⁸

In questi ultimi tempi si registra la propensione di alcune aziende distrettuali ad ampliare il numero dei fornitori, ad intensificare le esperienze di *open innovation* con strutture anch'esse al di fuori del distretto e, ovviamente, ad implementare i processi di internazionalizzazione allargata.

Pur nelle difficoltà del momento, nel quadro congiunturale molto difficile, i distretti continuano ad apparire come una forza in continuo movimento, con spinte in avanti, il più delle volte capaci di compensare o attenuare gli effetti della recessione.

L'attenzione all'innovazione, l'efficienza dei sistemi produttivi, la determinazione a individuare nicchie di mercato sempre nuove, appaiono oggi, come nel passato, la cifra distintiva di molte imprese distrettuali.

²⁷ L'Osservatorio nazionale sui distretti ha trovato, quindi, una nuova dimensione, collocandosi in un ambiente favorevole e attento a quanto avviene e si sviluppa nei territori, coniugando a questa attenzione un'organicità di intervento.

²⁸ UNIONFILIERE, raccogliendo l'eredità della Federazione dei distretti italiani, è consapevole di come oggi sia indispensabile sviluppare alleanze e sinergie tra i sistemi istituzionali, imprenditoriali e sociali.

In questo senso, il distretto si conferma come un paradigma specifico del fare impresa sul territorio.²⁹

Il distretto, difatti, ancora oggi è un insieme di quegli elementi che ne hanno segnato la nascita: valorizzazione delle tradizioni produttive del territorio, attenzione alla qualità dei prodotti e dei processi, preminenza dell'impresa familiare.

La dimensione locale resta, dunque, la matrice di un modo di fare impresa a rete e di una organizzazione della produzione che mostra ancora molti punti di forza e che si rivela efficiente; è un modello produttivo vero, che va alimentato attraverso *policy* appropriate che favoriscano, l'innovazione, l'internazionalizzazione, la formazione e la valorizzazione di nuove competenze.

In questo perenne pulsare di cambiamenti e di strategie, il distretto si conferma il laboratorio di un'impresa sempre innovativa, capace di adattarsi ai mutamenti di mercato, ma anche di proporre innovazione, tanto è vero che nel *melting pot* di questa interminabile crisi, anche i distretti stanno cambiando.

²⁹ L'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE)- è l'ente pubblico che unisce e rappresenta istituzionalmente il sistema camerale italiano.

Fondata nel 1901, realizza e gestisce servizi e attività di interesse delle Camere di commercio e delle categorie economiche, coordinando le iniziative del Sistema attraverso direttive e indirizzi agli organismi che ne fanno parte. Per l'esercizio delle funzioni e dei compiti affidati dalla legge agli enti camerali, Unioncamere stipula con le amministrazioni centrali dello Stato, enti pubblici nazionali o locale, accordi di programma, intese e convenzioni promuovendo e sostenendo il raccordo del Sistema camerale con le organizzazioni imprenditoriali, dei consumatori e dei lavoratori.

A livello europeo assicura la rappresentanza delle Camere di commercio italiane in seno a Eurochambres, l'associazione che riunisce i sistemi camerali d'Europa.

Le tecnologie locali ereditate dal passato sono entrate in movimento e tendono in molti casi a riconfigurarsi per catturare i vantaggi di costo e di capacità connessi alle filiere globali, ridisegnando così anche i rapporti col territorio.³⁰

Un flusso sempre più rilevante di investimenti spinge alcune imprese distrettuali a presidiare in modo diretto (marchi, reti commerciali monomarca, comunicazione reputazione) o indiretto (alleanze con clienti industriali o distributori) i mercati esteri, con particolare attenzione ai Paesi emergenti, in cui la domanda cresce più rapidamente.

Non tutto va però verso l'esterno.

Nella transizione in corso, ci sono attività che risultano sempre più radicate nel distretto quali la imprenditorialità, la creatività, la flessibilità di risposta al mercato, l'alta qualità ed il nucleo generativo, che rimane nel distretto ha dell'apporto di intelligenze personali e contestuali che la storia ha sedimentato nel distretto ma che sono uniche, o difficilmente replicabili altrove.

Dal Distretto allo sviluppo della Rete, il passo è stato breve.³¹

³⁰ Si veda G. IUZZOLINO & G. MICUCCI 2001" *Le recenti trasformazioni dei distretti industriali italiani* " in Secondo Rapporto Nazionale dell'Osservatorio dei Distretti, Federazione dei Distretti Italiani, Venezia.

³¹ Si veda G.M. MOSCO, *Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!* in *Il Contratto di rete per la crescita delle imprese*, (a cura di) F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 2012 , p. 29-40.

4) Le fonti della rete nell'ordinamento italiano. Profilo sistematico.

La ricostruzione dell'istituto della rete non può prescindere dalla ricostruzione delle fonti .

Il contratto di rete trova *cittadinanza giuridica* nel nostro sistema con l'art. 6 *bis* della legge n. 133 /2008³²

Questo articolo rinviava ad un Decreto Del Ministro per lo Sviluppo Economico la definizione delle caratteristiche e delle modalità di individuazione delle reti di impresa, pur anticipandone logica ed obiettivi ; *promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse.*

Al comma 2 dell'art. 6 *bis* il legislatore ha provveduto a fornire una prima definizione della rete come "*libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali.*

Quel decreto, però, non è stato mai deliberato e si è dovuto attendere l'anno 2009 con la legge n. 33 ³³ per la prima normativa in dettaglio

³² La legge 6 agosto 2008 n. 133 (G.U. n. 195 del 21 agosto 2008) ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, recanti disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

³³ La legge 9 aprile n. 33 ha convertito in legge, con modificazioni, il Decreto Legge 10 febbraio 2009 n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi (cd. decreto incentivi). Essa è stata pubblicata nella G.U. n. 85 dell'11 aprile 2009

della rete di imprese ed, in particolare, per la configurazione del contratto di rete di cui all'art. 3³⁴ tra imprenditori.³⁵

Questo primo intervento normativo è stata seguito e modificato dalla legge n. 99/2009 (art. 1)³⁶, dalla legge n. 122/2010 (art. 42)³⁷, dalla legge n. 134/2012 (art.45)³⁸e dalla legge n. 221/2012 (art. 36)³⁹ che hanno sostanzialmente radicato la disciplina degli art. 4 *ter e quater* e dell'art. 3 della legge n. 33/2009.

Il contratto di rete è, dunque, una figura relativamente recente che trova la sua essenza normativa con l'art. 3, comma 4 *ter, quater e quinquies*, del d.l. 10 febbraio 2009 n. 5, convertito nella legge n. 33/2009.

L'istituto di rete è stato poi modificato dall'art. 42, commi da 2 a 2-septies, del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010 e dall'art.45 del d.l.22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla l. n. 134/2012 (sulla soggettività giuridica).

Da ultimo va registrato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 gennaio 2015, ha statuito la possibilità del deposito al Registro delle Imprese di contratti di rete redatti in conformità al

³⁴ Art. 3 commi 4 *ter*, 4 *quater*, 4 *quinquies*.

³⁵ Il concetto di imprenditore deve intendersi ai sensi dell'art. 2082 cc. Sul punto si veda P. ZANELLI, *Reti e Contratti di rete*, Padova, 2012, p. 88, 173.

³⁶ La legge 23 luglio 2009 n. 99, reca disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia; pubblicata nella G.U. n. 176 del 31 luglio 2009.

³⁷ La legge 30 luglio 2010 n. 122, ha convertito in legge, con modificazioni il D.L. 31 maggio 2010 n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Essa è stata pubblicata in G.U. del n. 176 del 30 luglio 2010.

³⁸ La legge 7 agosto 2012 n. 134, ha convertito in legge, con modificazioni il Decreto Legge 2 giugno 2012 n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese (cd. decreto sviluppo); pubblicata su G.U. n. 187 dell'11 agosto 2012.

³⁹ La legge 17 dicembre 2012 n. 221, ha convertito in legge, con modificazioni il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 recante misure urgenti per la crescita del Paese (cd. Decreto Sviluppo bis); pubblicata nella G.U. n. 208 del 18 dicembre 2012.

modello standard tipizzato (approvato con Decreto Interministeriale n. 122 del 10/04/2014).

Dal breve *excursus* deriva l'esistenza di un microsistema normativo sul contratto di rete; il legislatore è intervenuto con limature ed emendamenti ed ha creato una struttura bicefala⁴⁰: rete contratto e rete soggetto⁴¹, con pluralità di restisti o con la formazione del soggetto-rete.⁴²

I due anni importanti e fondamentali per l'evoluzione della figura sono il 2010 ed il 2012.

La legge n. 122/2010 rimodella i tratti civilistici della fattispecie ed introduce una interessante forma di agevolazione fiscale⁴³.

Nel 2010 all'art. 42 del D.L. n. 78/2010 il legislatore (riformulando il dettato dell'art. 4 *ter* e art. 4 *quater* D.L. n. 5/2009), ha riconosciuto una serie di vantaggi fiscali, amministrativi e finanziari alla rete di impresa. Il legislatore del 2010 disciplina con maggiore attenzione alcuni profili

⁴⁰ E. BREDARIOL, *Evoluzione legislativa e attuale assetto della disciplina del contratto di rete* in *Il Contratto di rete Trasformazione del lavoro e Reti di Imprese* (a cura) di T. TREU, Milano p. 67 e ss.

⁴¹ Si veda E. BRIGANTI, *La nuova legge sui contratti di rete tra le imprese: osservazioni e spunti*, in *Notariato*, 2010

⁴² La rete soggetto presuppone tutti gli elementi della rete in genere con in più una manifestazione di volontà da esprimersi con la una formalità pubblicitaria; la registrazione implica la formazione di un'entità esterna, diversa dai partecipanti alla rete; la rete soggetto è caratterizzata dalla responsabilità limitata al fondo patrimoniale e dall'obbligo di deposito di situazione patrimoniale.

La rete è stata (ed è) una sorta di fattispecie a formazione progressiva; da una concezione meramente embrionale, si passa, con l'andare del tempo, ad una sua strutturazione giuridica e socio economica.

⁴³ La Commissione Europea con la Decisione C2010/ 8939 del 26 gennaio 2011 ne ha ammesso il beneficio senza però che la rete potesse essere individuata come soggetto distinto o identificato perché in contrasto con art. 107 TFUE in E. BREDARIOL *op. cit.* p. 72, 73

in ordine all'oggetto, al fondo patrimoniale, alla *governance*, alla rappresentanza, al diritto di recesso.

In tal modo lo stesso legislatore è certo di ridisegnare una nuova figura contrattuale affrancandolo da molte affinità con istituti pregressi dai quali si differenzia in modi abbastanza netto.

La previsione normativa costituisce in Italia un elemento di ampia importanza giuridica.

Il fenomeno delle reti d'impresa è stato per lungo tempo privo di una disciplina giuridica unitaria: mentre l'attivazione di un piano di collaborazione era affidata ad alcuni modelli di associazionismo (come la joint venture, i consorzi di imprese, o le associazioni temporanee d'impresa), i rapporti di scambio di beni e/o servizi tra imprese erano regolati dalla disciplina comune dei contratti.

Di recente, tuttavia, la crescente preferenza degli operatori per il modello reticolare - dovuta a contesti economici sempre più fondati sulla conoscenza e sull'innovazione, che impongono alle singole imprese lo sviluppo di rapporti di cooperazione con altre realtà - ha indotto il nostro legislatore a riconoscere cittadinanza ed a disciplinare il contratto di rete, con una normativa *ad hoc*.

Trattasi di uno strumento estremamente duttile che è capace di adattarsi alle esigenze di imprese di ogni dimensione e settore, integrando due concetti ugualmente importanti, ma tra loro apparentemente distanti: la collaborazione imprenditoriale su programmi condivisi e il mantenimento dell'autonomia imprenditoriale.

Questa forma contrattuale risponde ad un'evoluzione importante e veloce nei nuovi assetto economici, giuridici e sociali.

Ed una indubbia attenzione merita l'intervento del legislatore con legge n. 134/2012.⁴⁴

A ben vedere, però, la fonte del contratto di rete, prima ancora che nella legge primaria si radica nella Carta Costituzionale.

L'articolo 2⁴⁵ afferma, difatti, come valore assoluto e primario quello della solidarietà, in aggiunta degli altri valori della funzione sociale art. 41 e della utilità sociale.

Solidarietà, funzione ed utilità sociale delle aggregazioni di persone fisiche e/ o di persone giuridiche rappresentano la fonte primaria di rango Costituzionale delle reti, formazioni volte e raccolte da solidarietà per la realizzazione di un obiettivo intriso di una utilità sociale.

Ed è in questa solidarietà che va riconosciuto il più alto valore.

⁴⁴ Decreti Sviluppo (D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012) e Sviluppo-*bis* (D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012) hanno confermato l'importanza del contratto di rete quale strumento di politica industriale per aumentare la competitività e la produttività delle PMI favorendo la ricerca, l'innovazione, l'internazionalizzazione e la crescita del sistema economico nazionale. I suddetti provvedimenti contribuiscono a delineare con maggiore precisione il quadro complessivo della normativa sul "Contratto di Rete". Le modifiche principali sono: riconoscimento, a particolari condizioni, della soggettività giuridica; identificazione di reti "a regime speciale" che godono di un regime di elevata autonomia patrimoniale a cui si collega l'obbligo di redazione e deposito del bilancio; partecipazione dei "contratti di rete" a gare e appalti pubblici; semplificazione della procedura di iscrizione del "contratto di rete" presso il Registro Imprese

⁴⁵ La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

5) Il contratto di rete come strumento flessibile e nuovo nella prospettiva di un moderno modo di fare impresa.

Le reti costituite con il contratto di rete dette anche semplicemente reti, sono formate da piccole e medie imprese sotto forma, di solito, di società a responsabilità limitata.⁴⁶

Trattasi di reti formate in disparati settori commerciali: automobilistico, alimentare, tessile, agricoltura, turismo, biotecnologie, biomedicale.

Esse operano, per lo più, su mercato regionale e poche su mercato globale; la maggior parte delle reti includono dalle tre alle nove imprese.⁴⁷

Le reti costituite fino ad oggi sono tendenzialmente stabili e si distinguono in reti verticali o reti orizzontali e comunque nascono tutte per la realizzazione di un progetto di crescita.

La rete verticale presuppone una impresa *laeder*; quelle orizzontali no, per esserci un piano uguale per tutti i retisti.⁴⁸

Con le reti si collabora per l'esercizio in comune di un'attività, per scambio di informazioni, per lo scambio di prestazioni; esse sono costituite per raggiungere obiettivi importanti, moderni e tecnologicamente avanzati, per innovare e migliorare il gli scambi.

Con la rete si accede a nuovi mercati, attraverso canali veloci e straordinariamente innovativi, con il potenziamento di varie opportunità

⁴⁶ G. GUZZARDI, *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete*, Università Cà Foscari Venezia, Dipartimento di Economia, in Collana del Centro Studi Giuridici, Padova, 2014, p. 1 e ss.

⁴⁷ Fonte elaborazione Union Camere

⁴⁸ Si veda S. LOCORATOLO, *Il contratto di rete. Struttura e Funzione*, Padova 2015

commerciali; sia in forme di collaborazioni verticali tra diverse imprese di una filiera in rapporto di gerarchia produttiva, sia in forma di collaborazioni orizzontali tra fornitori di primo livello oppure tra produttori finali o tra imprese di distribuzione.

Qualunque sia *l'imput* per la costituzione della rete, essa nasce da una esigenza profonda che mira a raccogliere energie, idee, capitali, servizi per la realizzazione di un progetto che individualmente non si sarebbe realizzato oppure non si sarebbe realizzato con la stessa forza.

Vi sono molte reti-bilaterali e pochissime macro-reti⁴⁹

Quello che va evidenziato è l'emergere di catene di valore globale, la Global Value Chains, tipica dell'attuale globalizzazione economica.

Con catena di valore si intende l'intera attività per condurre un prodotto dalla sua fase iniziale fino alla sua messa sul mercato; progettazione, produzione, marketing, distribuzione al consumatore finale.

Ogni prodotto viene ad essere costituito dall'attività e dall'intervento di diverse aziende ognuna delle quali interviene per farne un pezzo ed ognuna partecipa alla formazione del bene pur essendo geograficamente in un altro paese⁵⁰: uno spazzolino da denti elettrico prodotto in Europa viene venduto in USA⁵¹

⁴⁹ F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO, in *Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo* in Rivista I Contratti, v. 2013, Milano (2013), p. 799-816.

Si veda anche A. TUNISINI, G. CAPUANO, T. ARRIGO, R. BERTANI *Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e aggregazione*, in Collana Argomenti Scenari, strategie aziendali, Milano, 2013; S. CERATO, U. CIGNOLI, M. BANA *Reti di impresa. Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari*, Assago (MI), 2012.

⁵⁰ F. CAFAGGI *Il contratto di rete nelle prassi. Verso il consolidamento in Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano:, a cura di F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO, Milano, 2012, p. 21 e ss

⁵¹ Il Sonicare Elite 7000

Nella prospettiva di questo commercio internazionale e della globalizzazione del mercato, le imprese italiane sentono sempre più l'importanza di *stringersi* per produrre beni di consumo innovativi e competitivi .

La rete fa sì che si uniscano realtà imprenditoriali fondanti nel tessuto della nostra economia e che portino sul mercato prodotti innovativi e di altissima qualità.

Le imprese italiane, per fare impresa moderna, devono agganciarsi alle catene globali della produzione e fare rete per incentivare ed implementare qualità e produttività e per aderire ad una domanda globale ⁵²

Si riscontra un rapporto diretto tra crescita dell'impresa e mercato globale; più si crede al mercato globale, più si cresce.⁵³

In particolare in Italia, Paese caratterizzato da molte piccole e medie imprese, nasce la necessità di consorzarsi in una nuova e moderna realtà di crescita ed innovazione.⁵⁴

Quello che serve al sistema italiano sono reti che sostengano e rafforzino la proiezione internazionale verso i mercati emergenti dove si svilupperà la più accesa dinamica.

Si ha il passaggio produttivo di 11 diverse fabbriche

⁵² C. ALTOMONTE G. FERRI *Per lo sviluppo d'impresa: reti non gabbie* in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese* (a cura di F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO, Milano, 2012, p. 15 e ss

⁵³ W.W. POWELL, *Neither market nor hierarchy; networks forms of organization*, in *Research in organizational behavior* (a cura di L.L. CUMMINGS-B. STAW), Jai Press, Greenwich, 1990, XII, p. 295 e ss.

⁵⁴ F. SALLUSTI, *Le relazioni nelle reti di impresa: analisi e studi del caso*, in *Industria*, 2010, p. 85 e ss

Reti aperte di ampio respiro internazionale, reti e non gabbie⁵⁵ che diano respiro alla piccola media impresa italiana, spesso strutturata come limitativa impresa familiare.

Non reti chiuse per vivere una piccola realtà locale che porterebbe certamente a meno rischi, ma reti aperte verso il mondo per evitare di ingessare il processo di ammodernamento di impresa.

⁵⁵ C. ALTOMONTE e G. FERRI *op. cit.* p. 27

6) Brevi cenni alle figure affini.

Altri precedenti di modalità aggregative di impresa sono presenti nell'ordinamento italiano, sia pure con proprie peculiarità e con innegabili differenze rispetto alla rete, di seguito brevemente ricordate per completezza di esposizione:

Il contratto di franchising (Legge 6 maggio 2004, n. 129) è un tipo di relazioni tra impresa.⁵⁶

Il franchising, o affiliazione commerciale, è una formula di collaborazione tra imprenditori per la produzione e distribuzione di servizi e/o beni, adatta a chi vuole avviare una nuova impresa, senza partire da zero, con l'affiliazione della propria impresa ad un marchio già affermato.

Il franchising è, infatti, un accordo di collaborazione che accentra, da una parte un'azienda con una formula commerciale consolidata (affiliante, o *franchisor*) e, dall'altra, una società o una persona fisica (affiliato, o *franchisee*) che aderisce a questa formula.

Di certo non vi è e non si configura un vero e proprio contratto di rete con tutte le sue caratteristiche, ma di certo il franchising ne rappresenta una forma embrionale per la formula collaborativa che presuppone in vista di un risultato comune.

L'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) è una forma di cooperazione temporanea e occasionale fra imprese, posta in essere al

⁵⁶ Si veda A. DASSI, *Il contratto di franchising*, Padova 2006; V. FARINA, *Attività di impresa e profili rimediali nel franchising* (Quaderni della Rassegna di diritto civile), Napoli 2011; P. SIRENA, *I contratti di collaborazione*. Torino, 2011; M. NOTARI, *I contratti per l'impresa*, I, Bologna, 2012.

fine di partecipare insieme alla realizzazione di un'opera o di una fornitura specifica, altrimenti irrealizzabile da parte di ciascuna singola impresa.

Scopo di una Associazione Temporanea di Imprese può essere ad esempio la partecipazione ad una procedura di gara per la stipula di un appalto pubblico; anche le piccole imprese, grazie all'aggregazione, possono partecipare a grandi lavori per i quali singolarmente le stesse non sarebbero qualificate:

In effetti l'aggregazione consente di unire imprese specializzate in campi diversi per offrire maggiori garanzie al committente circa l'esecuzione integrale ed a regola d'arte dell'opera.

In tal modo anche senza i costi per la costituzione di una impresa comune o di un consorzio, possono essere ammortizzati.

L'A.T.I., dunque, è un'aggregazione episodica e limitata ad uno specifico *business*; un mezzo tecnico tramite il quale ciascuna impresa persegue un interesse proprio, distinto da quello delle altre imprese partecipanti.⁵⁷

Il contratto di rete, invece, ha una struttura ed ha un programma comune duraturo e non limitato al compimento di un affare specifico con un accrescimento collettivo ed individuale attraverso l'incremento di innovazione e competitività dei soggetti aderenti alla rete.

Altra figura affine è il consorzio.⁵⁸

⁵⁷ G.F. CAMPOBASSO, *Diritto commerciale*, Torino, 2014; G. DI ROSA, *L'associazione temporanea di imprese. Il contratto di Joint Venture in Collana Il Diritto Privato oggi*, Milano, 1998; D. CORAPI, *Le associazioni temporanee di imprese*, Milano, 1983.

⁵⁸ Si veda C.DE STEFANIS e A. QUERCIA, *Consorzi e Collaborazione tra imprese, disciplina giuridica e fiscale*, Pozzuoli, 2008; G. AULETTA, N. SALANITRO, *Diritto commerciale*, Milano, 2010; G. AULETTA, voce *Consorzi Commerciali*, in *Nuov Dig. It.*, Torino, 1938.

Il consorzio è un istituto giuridico che disciplina un raggruppamento volontario e legalmente riconosciuto che coordina e regola le iniziative comuni per lo svolgimento di determinate attività di impresa, sia da parte di enti privati che da parte di enti pubblici.

Il Consorzio è "un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese" (art. 2602 cod. civ.).

La rete, invece, è una forma di aggregazione che non richiede l'unificazione di una parte del proprio *business*, in quanto ciascuna impresa in rete può continuare (come continua) a svolgere in perfetta autonomia l'attività che la qualifica e, quindi, il proprio *business*, atteso che la rete è una opportunità che si aggiunge all'attività singola, ma che non la vincola ad una *performance* necessariamente congiunta.

Di sicuro con il Consorzio si realizza maggiore economia di scala e più potere contrattuale all'esterno, anche se ciascun partecipante cerca di ottenere un beneficio individuale in difetto di una visione strategica comune.

Il consorzio è soggetto giuridico e tributario autonomo rispetto alle imprese consorziate; il contratto di rete, in altri termini, è invece una organizzazione comune tra imprenditori per esercitare una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali, pur conservando, ciascuno, la propria indipendenza ed autonomia.

La *joint venture*, (in lingua italiana si intende una società mista), è un accordo di collaborazione tra due o più imprese; questa unione definisce un nuovo soggetto giuridicamente indipendente dalle imprese che lo

costituiscono; è un contratto con cui due o più imprese, anche appartenenti a stati diversi, si impegnano a collaborare nella realizzazione di un determinato progetto per suddividere i rischi e sfruttare le reciproche competenze.⁵⁹

La Corporate Joint Venture è un'organizzazione di affari gestita da due o più imprese messe in comune ovvero in stretta collaborazione dei reciproci mezzi per una determinata operazione o per una determinata attività autonomia economica e politica degli associati al di fuori della Joint Venture.

Il contratto di rete è piuttosto definibile come contratto plurilaterale con comunione di scopo (art.1420 cc) in cui l'organo comune e/o il rappresentante agiscono in base alla disciplina dettata per il contratto di mandato (artt. 1706 e 1726 c.c.).⁶⁰

Maggiori similitudini vi sono tra rete e Geie (Gruppo europeo di interesse economico) disciplinato dal regolamento comunitario 2137/85. IL Geie ha per obiettivo la facilitazione e lo sviluppo delle attività dei suoi membri condividendo risorse, esperienze, attività per la realizzazione in comune dei migliori risultati possibili, risultati che singolarmente sarebbe difficile soddisfare.

⁵⁹ Si veda M. TUPPONI, *Le Joint Ventures ed il contratto di rete*, Padova, 2012; A. ASTOLFI, *Il contratto di joint venture. La disciplina giuridica dei raggruppamenti temporanei di imprese*, Milano, 1981.

⁶⁰ Il Gruppo europeo di interesse economico, in acronimo GEIE, come esposto nel paragrafo di riferimento, è una figura creata nell'ordinamento europeo con il regolamento comunitario n.2137 del 25 luglio 1985. Nella GEIE almeno due membri devono appartenere a diversi Stati della Unione Europea; trattasi di attività economica diversa e distinta rispetto a quella esercitata dai singoli membri e strettamente ausiliaria rispetto ad essa. Il contratto di rete all'opposto, si ha tra imprese operanti sul territorio nazionale italiano e vi è uno sviluppo sinergico dell'attività economica svolta da ciascun aderente al contratto di rete

A differenza della Rete, il Geie ha sempre personalità giuridica; l'obiettivo può essere diverso da quello della maggiore competitività e la struttura organizzativa è per lo più disegnata dalla norma comunitaria che lascia poco spazio alla volontà dei partecipanti e, quindi, al potere dispositivo.

Capitolo due

La rete nella comparative perspectives

1) L'approccio alla rete nel diritto tedesco; 2) Aspetti pratici e modello di rete nel diritto tedesco; 3) La rete nel diritto francese con i contratti condizionati ed i contratti ausiliari; 5) La giurisprudenza francese; 6) Contratti legati e diritto francese.

1) L'approccio alla rete nel diritto tedesco.

Nell'ordinamento tedesco non è sfuggito all'attenzione il fenomeno della rete (*networks of contracts*), inteso non come una fattispecie autonoma ed espressamente normativizzata, quanto piuttosto come una sorta di relazione contrattuale (*sec. 705 of the German Civil Code*)⁶¹

La caratteristica di questa relazione contrattuale, in Germania, consiste nella circostanza che non si ha un unico contratto a cui partecipano più imprenditori, ma una pluralità di contratti tra diversi *partners*, con una interazione che costituisce una rete di interconnessione negoziale ⁶²

Questo tipo di relazione in Germania si è espressa nella pratica commerciale ed economica per la costruzione di macchinari, di motocicli e, soprattutto, per la fabbricazione di *personal computer*; in altri termini, la rete nasce tutte le volte in cui la realizzazione di un prodotto, particolarmente complesso e necessario per l'utilità sociale, richiede un insieme di energie imprenditoriali specifiche per raggiungere al meglio l'obiettivo prefissato.

Il punto più delicato, in questa particolare prospettiva del diritto tedesco, riguarda i rapporti tra i singoli contratti e la relazione contrattuale intesa come sistema.

Non sempre questi rapporti hanno linee di confine nitide.

Né appare agevole individuarne l'essenza giuridica.

⁶¹ S. GRUNDMANN, Contractual networks in German private law, in edited by F. CAFAGGI, *Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic Growth*, Edward Elgar USA, 2011, p. 111 e ss

⁶² Vedi F. CAFAGGI (edited by) , *Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic Growth*, Edward Elgar USA, 2011.

Nel sistema tedesco, difatti, la rete contrattuale si rappresenta come un'eccezione e, di certo, non esprime una regola negoziale.⁶³

La rete è considerata un modello ibrido tra contratto e società e non gode di una diffusa applicazione proprio perché la sua commistione tra diverse fattispecie non ne rende semplice lo studio, né la stessa applicazione pratica.

Il diritto tedesco sottolinea, però, l'importanza dell'obiettivo nella rete.

Ed è proprio l'obiettivo da raggiungere a concretizzare il collante della figura e dei vari rapporti che si intrecciano per costituire quello che viene individuata come la base contrattuale fondamentale (Geschäftsgrundlage) per tutti i partecipanti alla rete.

In effetti l'obiettivo è la rotaia che non solo tiene uniti tutti i retisti, ma raffigura ed esprime anche la causa del sistema stesso di relazione e di collegamento negoziale.

⁶³ Il sistema inglese analizzato da Simon Whittaker (has been a fellow and tutor in law at St. John's College since 1987, previously being a lecturer in laws at King's College's London. He took his degrees at Oxford (BA,1979; BCL, 1980; MA, 1982; D.Phil., 1987; DCL, 2008) and was called to the Bar at Lincoln's Inn in 1987. He has been a visiting lecturer at the University of Regensburg and a visiting professor at the University of Paris I and University of Paris II. He is a member of the American Law Institute) ha un approccio diverso.

Secondo Whittaker, il diritto contrattuale inglese non riconosce il concetto di rete contrattuale perché condivide una nozione abbastanza rigorosa di *privity* anche dopo la riforma legislativa del 1999.

La legge inglese del contratto, basata sulla libertà delle parti, respinge la possibilità di imporre gli effetti dei contratti conclusi da altre parti. Il consenso è il principio guida in da Business a Business dei contratti.

S.Whittaker distingue tra due diversi tipi di strumenti che le parti possono utilizzare nel diritto inglese: la costruzione di una relazione contrattuale o l'utilizzo del contratto a favore di terzi.

Il principio di libertà di contratto vincola anche l'applicazione del diritto della responsabilità civile per il recupero delle perdite economiche subite da terzi. Anche in Italia questo tipo di dibattito è aperto.

La rete, come prima accennato, non trova nel diritto tedesco una legislazione *ad hoc* - come invece accade nel diritto italiano-⁶⁴ ragione per cui lo studio della figura focalizza la sua attenzione essenzialmente sui legami contrattuali che si affiancano allo studio dogmatico della struttura del contratto autonomamente ed individualmente inteso.

Essa è, in buona sostanza, un esperimento (o un'esperienza) di tipo socio- giuridico che vede protagonisti tutti i membri della rete legati da un rapporto contrattuale e di cui la rete ne costituisce fonte aggregante per la realizzazione dell'obiettivo comune che ne rappresenta il coagolo.

La moderna e generale discussione circa i contratti di rete è stata istigata da Moschel⁶⁵ che esplora le strutture dogmatiche.

La tesi centrale è che i contratti di rete hanno effetto tra tutti i componenti della rete: tutti i retisti hanno tra loro obblighi contrattuali (anche quelli sanciti da sec. 241 cpv. 2 del codice civile tedesco) e relativi diritti contrattuali.

Il principio di adesione alla rete, pertanto, comporta l'inevitabile ricaduta su tutti i componenti della stessa rete di tutto quanto si fa o si decide di fare.

Questa circostanza determina chiaramente un evidente punto di criticità perché tutto ricade su tutti.

⁶⁴ Ad esempio la tematica della responsabilità dei retisti.

⁶⁵ W. MOSCHEL, *Dogmatische Strukturen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs*, Archiv für die civilistische Praxis (herinafter : AcP)186-236; see also, for instance, the later monographs by M. ROHE, *Netzverträge- Rechtsprobleme komplexer Vertragsverbindungen* (Tübingen: Mohr,1998), and also P.W.HEERMANN, *Drittfinanzierte Erwerbsgeschäfte. Entwicklung der Rechtsfigur des trilateralen Synallagmas auf Grundlage deutsche und U.S.-amerikanischer Rechtsentwicklungen* (Tübingen: Mohr,1998)

In tal caso si ha non un contratto di rete, quanto piuttosto una *rete di contratti* tenuti insieme da una sorta di sinallagma trilaterale⁶⁶ (o plurilaterale) in cui ciascun partecipante tutelerà i propri interessi egoistici o individualistici⁶⁷, con l'aggiunta anche del realizzo di interessi in comune accompagnati dalla perfetta e costante consapevolezza che lo scopo condiviso non è parte interna di un contratto unico, ma è elemento funzionale esterno al collegamento negoziale.

In effetti, né il concetto di contratto di rete, né quello di triallagma, né quello della partnership, sembra essere adatto alla fattispecie.

Anche dal punto di vista applicativo si registra una certa ostilità alla figura della rete intesa come contratto autonomo; nel sistema germanico, difatti, le Corti si esprimono su contratti individuali e non su reti.

Ed il legislatore non interviene per risolvere alcunché.

In Germania l'associazione (di rete o di retisti) è influenzata sia dalla cooperazione che dalla competizione.

E sono questi due elementi che possono atteggiarsi in modo positivo o negativo nella reciprocità dei rapporti; la competizione può neutralizzare la cooperazione.

Non solo.

⁶⁶P. W. HEERMANN, *op. cit.* ha introdotto il concetto di triallagma (sinallagma trilaterale) – espressione che può essere sancita dalla formula: *do ut des ut det*. Dunque, dal punto di vista dell'ente che emette la carta di debito: ti dò la promessa astratta di pagare, in modo da poter dare al mio cliente la possibilità di comprare beni o servizi, in modo che, in scala, lui rimborserà me .

Vedi anche F. CAFAGGI, *op. cit.* p. 16 e ss.

⁶⁷ L'interesse nel vedere l'intera rete fiorire e funzionare è, in effetti, semplicemente un riflesso.

Dovrebbe essere prevista la frammentazione (o meno) di responsabilità per ciascun partecipante della rete.

Quello che appare di tutta evidenza è che un pensiero autonomo sui contratti di rete non esiste; il presupposto principale è che i contratti di rete non devono essere trattati diversamente dai contratti individuali.⁶⁸

Difatti, indubbiamente, in Germania rileva lo studio del contratto inteso in senso individuale e non come relazione di un più ampio insieme.

La fattispecie in esame acquista rilevanza solo per determinati aspetti e sotto determinati profili che vengono a presentarsi in concreto ed, in particolare, quando si presentano soluzioni diverse o diversificate rispetto a quelle previste per il contratto come figura singola.

La struttura dogmatica dei contratti di rete deve ancora essere abbozzata e valutata in modo compatibile con la legge tedesca applicata.

⁶⁸ In pratica, infatti, i libri di testo sul diritto contrattuale non menzionano questa materia. Vedi W. FIKENTSCHER adn A. HEINEMANN, *Schuldrecht*, 10th ed. (Berlin: de Gruyter, 2006); T. LETTL, *Handelsrecht*, (Munich: Beck, 2007). Anche testi come quello di Martinek che tratta delle forme più moderne dei contratti, non menziona la legislazione in merito ai contratti di rete. Vedi *Contractual networks are only mentioned in a buzzword-like fashion* by M. MARTINEK, *Moderne Vertragstypen*, vol. 3 (Munich: Beck, 1993), p. 377 e ss..

Neanche *Principi di legge europea_ Contratti* (2007) offre disposizioni in merito al tema. Vedi *Principles of European Law- Service contracts* (PEL SC), (Munich: Sellier, 2007). La rete non è un concetto legale come sostiene l'americano M. BUXBAUM, *Is Network a Legal Concept* (1993) 149 *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 698-705, at p. 704; i contratti di rete non occupano un posto nel pensiero dogmatico.

2) Aspetti pratici e modello di rete nel diritto tedesco

Tuebner⁶⁹ individua elementi di riferimento fertili per la figura della rete negli strumenti legislativi solo in sec. 358 para 2 del Codice Civile Tedesco e nel Regolamento di esecuzione CE relativa ai franchising (strumento legislativo esempio di lobbying, abrogato nel 2002).

Lo stesso studioso ha, in effetti, più volte evidenziato che la legislazione tedesca è rimasta inattiva sul tema dei contratti di rete.⁷⁰

In Germania lo studio sulla rete deriva, non dall'esistenza di una fattispecie autonoma del sistema di rete, quanto piuttosto dalla tematica della responsabilità che ha comportato una serie di problemi pratici.

In altre parole, come già sottolineato, nel sistema tedesco il contratto di rete non è una figura autonoma, ma è un contratto con uno scopo esterno che è quello della rete; lo scopo caratterizza la figura e ne rappresenta il segmento strutturale e basale

Il tema è molto trattato in tema di responsabilità, senza portare a soluzioni univoche

69 G. TEUBNER, *Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, edito da Mimesis, 2015 In questo volume Gunther Teubner pone in modo innovativo e radicale la questione dei nuovi soggetti del diritto e propone un ampliamento del concetto di soggettività capace di arricchire quello moderno di "persona giuridica". Questa trasformazione è necessaria per comprendere e "trattare" la natura sociale di quei nuovi attori collettivi emergenti, come le "reti", che assumono sempre più importanza sulla scena globale. Rielabora inoltre gli strumenti di cui il diritto dispone per trattare queste realtà, fino a configurare una nuova responsabilità reticolare capace di istituire quei principi di sostenibilità e responsabilità condivisa che caratterizzano il nuovo costituzionalismo sociale.

⁷⁰ La rete è una catena, una spirale di anelli.

In Germania vi sono relazioni tra contratti, ma non si individua un unico ed autonomo contratto di rete (non si è mai sviluppata una legislazione, né vi è un sicuro riscontro nella casistica giurisprudenziale)

Gli esempi tedeschi più diffusi sono dati dalle relazioni contrattuali in materia bancaria e dalle relazioni contrattuali in materia di produzione o fabbricazione di beni complessi o di particolare valore tecnologico.

La criticità della fattispecie è rappresentata da come individuare (e con quali criteri) il responsabile del prodotto messo sul mercato o il responsabile della perdita della valuta, in una catena (rete) di istituti di credito.

Nel caso *Linoleum roles* la più alta corte Tedesca, senza avere riferimenti legislativi specifici, per individuare le responsabilità dei partecipanti al fatto storico, ha optato per procedere gradualmente, cioè considerando le singole e rispettive partecipazioni, andando avanti in sequenza, affrontando non poche difficoltà stante l'assenza di una base legislativa ⁷¹ (37).

Non solo.

Il difetto di legislazione puntuale alimenta e nutre il potere delle Corti.

Ed è questo un pericolo serio.

Soprattutto in materia bancaria, il professionista (l'intermediario o l'istituto) che si trova alla fine della catena, è il soggetto esposto al maggior rischio di essere individuato, *sic et simpliciter*, come responsabile di cattiva condotta, di negligenze, di violazioni o della perdita della valuta.

La Corte, in definitiva, nel caso *Linoleum roles*, ha determinato l'affermazione del principio in forza del quale la tutela del terzo può essere fatta valere nei confronti del produttore direttamente (e non nei

⁷¹ BGHZ 51,91-108=NJW 1969,269-76; J.GERNHUBER, *Die Haftung des Warenherstellers nach deutschem Recht*, *Karlsruher Forum* 1963, I-7

confronti del rivenditore) poiché il produttore (mandante) può essere imputato di *culpa in contrahendo* per la scelta del *partner*.⁷²

E questo profilo offre spunti di riflessione importanti: la rete impegna tutti i retisti, ergo, lo scopo della rete involge la necessaria previsione di rischi e di condivisione di risultati positivi o negativi.

Per inquadrare la posizione dei singoli partecipanti in questa spirale di contratti legati da un obiettivo unico e comune, è determinante l'apposizione di clausole.

Le clausole contrattuali sono molto importanti, visto e considerato che con le clausole si possono fissare criteri di condivisione o di suddivisione di risultati e di rischi.

Il partner contrattuale che ha intrattenuto rapporti negoziali con il terzo è quello che, secondo il diritto tedesco, dovrebbe ricevere le doglianze e risponderne. Il partner esterno è quello sicuramente esposto: il partner che ha rapporti con i terzi, in definitiva è quello che risponde.

⁷² Questo caso è spesso richiamato da chi invoca una legge che regoli i contratti di rete ed è considerato come esempio calzante. Si veda OLG Karlsruhe, *Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht* (hereinafter: NZV) 1989, 443; see also G. TEUBNER, ZHR 154 (1990), 295-24, at pp. 314 e ss and pp. 317 et seq.. Un costruttore di macchine Giapponese, il quale stava cercando di penetrare il mercato tedesco, ha riscontrato problemi nel trovare rivenditori autorizzati, apparentemente senza un motivo. Come risultato, il produttore ha consegnato in riserva di proprietà, mantenendo in suo possesso i documenti di registrazione. Un distributore ha fuorviato un cliente (con una insolvenza incombente) dicendo che doveva saldare immediatamente la somma convenuta per l'acquisto per ottenere i documenti di registrazione qualche giorno dopo...il cliente lo ha fatto. La corte ha rigettato l'ipotesi di una acquisizione in *bona fide*, ma ha accolto un reclamo diretto in base al c.i.c. attribuendo la cattiva condotta del rivenditore al produttore. Teubener ha esaltato questa decisione, ma a mio avviso, lo ha fatto in maniera sbagliata.

R.VON JHERING, *Culpa in contrahendo*, *Jherings Jahrbucher* (hereinafter: *JherJb.*), 4 (1861) 1-112; then *Entscheidungen des Reichsgericht in Zivilsachen* (hereinafter: RGZ) 78, 238-39, esp. p. 239 (*limoleum rolls case*).

J. GERNHUBER, *Festschrift für Larens*, 1973, 455-94, at p. 493 e ss.

Questa responsabilità, però, non si esaurisce all'interno del rapporto, ma si irradia fino a raggiungere l'ultimo anello della catena: il che significa, in particolare, che tutti i membri della catena devono soddisfare e rispondere dei reclami in quanto ausiliari del rivenditore finale o del fornitore di servizio.

Quello che i tedeschi stanno cercando di sviluppare è un modello di schema contrattuale, con diritti, doveri e, soprattutto, responsabilità ben chiare al di fuori dello schema tipo del contratto individuale.

Ma vi è ancora molto da fare.

In assenza di previsioni legislative e con una scarsa casistica giurisprudenziale, per il fenomeno dei contratti di rete, altrimenti detti contratti stellati oppure a raggiera od incatenati, non sempre si può trovare ogni risposta nel potere dispositivo delle parti, soprattutto per quanto concerne la tematica aspra e delicata delle singole posizioni e della misura della responsabilità di ciascuno degli stipulanti.

3) La rete nel diritto francese con i contratti condizionati ed i contratti ausiliari.

Anche in Francia, come in Germania, i contratti di rete rappresentano una struttura ideologica fatta da un insieme di relazioni contrattuali, inquadrabili nelle relazioni da azienda ad azienda oppure in quelle da azienda a consumatore finale.⁷³

La differenza tra queste due relazioni contrattuali sta nella complessità della rete.

Nel sistema francese non è diffusa l'espressione contratti di rete, ma viene utilizzato il termine "contratti legati" preferito in quanto termine neutro, senza particolari significati giuridici-legali, con un palese significato pratico, sociale ed economico.

In Francia i contratti legati vengono configurati come gruppo di contratti o come insieme contrattuale.⁷⁴

⁷³ C.AUBERT de VINCELLES, *Linked contracts under French law* in F. CAFAGGI, *Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic Growth*, Edward Elgar USA, 2011, p. 163 e ss

⁷⁴ Le distinzioni tra i sistemi tedesco e francese circa la responsabilità tra le parti non contraenti sono numerose. Esse non sono solo legate alle norme applicate a prestazioni connesse, ma anche all'uso di un'azione diretta, ammessa in Francia e proibita, in larga misura, in Germania, Italia, Inghilterra e altri sistemi giuridici europei.⁴³ Queste distinzioni riguardano non solo la forma della rete, ma anche la sua esistenza. Riconoscendo la responsabilità diretta, sistemi come i francesi rafforzano l'interdipendenze e la forza di riallocazione dei costi tra le parti seguenti azioni dirette. Tuttavia, in Germania, i contratti con effetti su terzi e i contratti di terze parti beneficiarie possono in una certa misura svolgere una funzione simile. Così, in termini di risultati funzionali, le differenze non sono così forti come possono apparire a prima vista. In maniera più generale, diverse legislazioni non contemplano questi tipi di strutture contrattuali

Questa impostazione deriva dal fatto che anche la legislazione francese considera il contratto come unità individuale e non come espressione di un insieme collettivo.

Ne consegue che un approccio generale o, quantomeno, di teoria generale, non è possibile nel codice civile francese, le cui disposizioni partono dal lontano anno 1804; anche nella prospettiva di un ammodernamento del diritto contrattuale, il disegno di questa riforma riporta pochissimi riferimenti ai contratti di rete (2).

Un primo caso di contratti legati, può essere individuato in area creditizia, nella erogazione di crediti necessari per finanziare una vendita o un servizio.

Il legislatore francese è intervenuto nel 1978 in ordine ai crediti ai consumatori, codificati nel “Codice del Consumatore” ed ha creato un legame tra i contratti di credito ed i servizi o le vendite che da esso derivano.

In questo ambito se un contratto finanziato da un credito cessa o viene cancellato, anche il contratto di credito termina (art. L 311-21 del Codice del Consumatore francese)⁷⁵ e se il consumatore disdice il credito, nel pieno dell'esercizio del suo diritto, anche il contratto legato a quel credito cessa (art.L 311-25 del Codice del Consumatore francese)⁷⁶

L'espressione "contratti legati" è apparsa recentemente nella direttiva 2008/48 del 23 aprile 2008 sui contratti di credito per i consumatori(4).

⁷⁵ S. BERNHARD-ECKEL, *Der Just-in-time-Vertrag* (Baden -Baden : Nomos , 1997); T. KUNHNLE, *Grenzüberschreitende Jius-in-time-Zulieferverbindungen* (Baden-Baden: Nomos, 2002).

⁷⁶ La legge comunitaria ha iniziato ad interessarsi ai contratti legati, per esempio nella legge sui consumatori, con il diritto di recesso e le sue conseguenze.

In Francia i contratti si legano o con l'apposizione di condizioni o con la stipula di contratti ausiliari.

In altri termini, i contratti legati si distinguono in contratti condizionati o ausiliari.

La condizione è stata usata dalla legislazione francese nel contesto del “credito per acquisti di terreni” sin dal 1979, per legare un credito ad una determinata vendita: entrambi i contratti, vendita e credito, dipendono l'uno dall'altro; se il credito viene concesso si stipulerà la vendita, se la vendita non si conclude, il credito non può essere azionato (art. L. 312-12 Codice del Consumatore francese).

Nel diritto francese la figura dei contratti ausiliari è un'applicazione della regola che trae origine nel diritto Romano: tutto ciò che è secondario (ausiliario), produce gli stessi effetti di quello che è primario (in senso letterario, ciò che è accessorio o ausiliario segue ciò che è principale; in latino *'accessorium sequitur principale'*); il contratto ausiliario è un contratto accessorio ad un altro.

Questa regola permette la commistione di due fattispecie differenti, ma legate da una relazione specifica, nella quale il secondo contratto, che è ausiliario, è dominato da quello principale.

Pur nel difetto di una regola generale simile nel codice civile francese, alcune sue applicazioni possono essere riscontrate in qualche disposizione (come alcune specifiche clausole all'interno del codice civile francese in relazione alle operazioni di vendita)⁷⁷.

⁷⁷ Supreme Court Reports (Civil Law) *Bundesgerichtshof in Zivilsachen (hereinafter: BGHZ)103,143-9, at p.145*; F.HAUSER *Der Widerruf der Überweisungsauftrags in Giroverkehr*, *Neue Juristische Wochenschrift (hereinafter : NJW) 1994,3121-8, at pp. 3123-5.*

Questo specifico legame è quello scelto dalla legge comunitaria, nella direttiva sui diritti dei consumatori del 8 Ottobre⁷⁸ e si esprime con la contemplazione del diritto di recesso.

L'esercizio del recesso comporta la caducazione di tutti i contratti ad esso ricollegati e qualsiasi contratto ausiliare dovrà automaticamente cessare.⁷⁹

In Francia un contratto ausiliario è un contratto in base al quale il consumatore acquisisce beni o servizi correlati ad altri contratti.⁸⁰

A voler sintetizzare si può procedere al seguente elenco:

- a) alcuni contratti sono per natura ausiliari di altri (contratti di garanzia);
- b) altri contratti hanno un rapporto "incatenato". (A, il produttore, vende dei beni a B, come venditore, e B vende questi beni a C, il consumatore finale). In tal caso le azioni sono esperibili nei confronti di tutto coloro che hanno concorso (o concorrono) alla violazione dell'accordo complessivamente considerato.⁸¹
- c) Il contratto di ausiliarità è qualche volta usato nella relazione di distribuzione.

Nella fattispecie dei contratti legati vi è un accordo-struttura (o accordi supporto) che definisce i termini generali e le condizioni e poi alcuni accordi di applicazione; tutti gli accordi di applicazione sono autonomi, ma tutti sono tutti legati agli accordi-struttura o accordi-supporto; di conseguenza se un contratto cessa, lo stesso avviene con l'altro.

⁷⁸ P. W. HERMANN, *op. cit.* p.95 e seq.

⁷⁹ S.MEDER, Zur Unwiderruflichkeit der Zahlungsanweisung des Kreditkarteninhabers gemäß sec. 790 German Civil Code, NJW 1993,3245-7. More than ever to be disregarded if the account is overdrawn.

⁸⁰ P. W. HEERMAN, *op. cit.*, p. 163-86

⁸¹ L.G. DUSSERDOLF, NJW-Rechtsprechungs-Report(hereinafter: NJW-RR) 1991,310-11, at p.311.

Il punto di criticità di tale figura è dato dal fatto che con il legame ausiliario solo il contratto ausiliario è dipendente dal principale; viceversa, il principale non dipende dall'ausiliario.

4) La giurisprudenza francese

Per legare i contratti e fissare criteri per determinare l'esistenza di tale legame, i giudici francesi utilizzano il concetto di indivisibilità e di interdipendenza

Tutto ciò che è indivisibile è legato; quando vi sono relazioni contrattuali legate, l'utilità economica e giuridica si raggiunge solo con la realizzazione della causa del negozio o dei negozi.⁸²

Ma anche tutto ciò che è interdipendente è legato.⁸³

L'originalità di questa interessante nozione è che essa considera reciproco sia il legame tra contratti, sia i legami tra ogni contratto con l'intera transazione.

La giurisprudenza degli ultimi cinque anni⁸⁴, non ha ancora raggiunto un orientamento consolidato sul concetto di contratto legato e sembra indirizzata verso una preferenza per la nozione di indivisibilità.

Un'espressione è stata spesso usata per qualche anno: unità contrattuale indivisibile'.

⁸² Il Codice Civile Francese fa una distinzione tra due tipi di indivisibilità: una naturale, che può essere chiamata anche "oggettiva" ed una soggettiva, che è contrattuale e basata sulle intenzioni.

⁸³ Per quanto concerne il concetto di interdipendenza, esso è un termine legale francese abbastanza nuovo. Il Codice Civile francese non lo usa: la sua origine è più accademica. Questa definizione è citata nella bozza di riforma alla legge contrattuale francese che considera i contratti legati, come nel "progetto Català". Cercando di tradurre il contenuto di questa bozza, possiamo cercare di definire questa nozione come segue: c'è interdipendenza quando ' la prestazione di un contratto è necessario all'interno del contesto di una transazione globale'.

⁸⁴ Contractual networks are only mentioned in a buzzword-like fashion by M.MARTINEK, *Moderne Vertragstypen*, vol. 3 (Munich; : Beck, 1993), pp 377 et seq.

I giudici per verificare il legame contrattuale analizzano le intenzioni delle parti.

Qualche volta, l'intenzione sembra nascosta dietro una evidenza oggettiva: l'esistenza di un contratto porta all'esistenza dell'altro ovvero un contratto non ha senso senza l'altro.

Un caso molto recente ha fornito elementi a supporto di questo argomento; Tizio stipula un contratto con due differenti compagnie per l'accesso a servizi telefonici.

Con il primo contratto con la società A, Tizio noleggia alcune apparecchiature per la telefonia; con il secondo contratto con la società B, Tizio mira alla installazione ed alla manutenzione di queste apparecchiature.

Il secondo contratto si risolve per inadempimento.

La Corte di Cassazione francese ha deciso che il primo contratto (riguardante il noleggio delle apparecchiature) sarebbe dovuto ugualmente cessare perché “ il noleggio non ha senso senza un servizio di installazione ”.⁸⁵

⁸⁵ Contracts (rights of Third Parties) Act 1999, which selectively pierced the veil of the strict relativity of contracts (privity of contract) in common law; cf. for instance R. BROWNSWORD (below n. 33).

6) Contratti legati ed ordinamento francese.

I contratti legati vanno interpretati in modo generale con riferimento a tutti gli altri contratti che possono costituire una rete o una catena negoziale.

Come per la Germania, anche in Francia, la mancanza di una disciplina dettagliata della fattispecie, consente ampi spazi di intervento alla giurisprudenza.

Nei contratti legati, ogni contratto, è parte dell'insieme ed è interpretato in relazione agli altri; l'unità dell'insieme fa scaturire un *vis attractiva*: ogni contratto attrae gli altri per produrre effetti equivalenti.

Il legame tra contratti presenta effetti anche dal punto di vista di eventuali vizi negoziali.

La giurisprudenza francese, difatti, compie una vera e propria operazione chirurgica; se un contratto presenta patologie va tolta la parte malata e sostituita con la parte buona.

La validità di un contratto va analizzata in relazione agli altri contratti: un contratto da caducare, se posto in relazione con altri in un unico insieme negoziale, potrebbe invece essere valido in relazione a tutti gli altri contratti.

In altri termini ed, a titolo di esemplificazione, per la legislazione Francese, una vendita per essere valida, deve avere un prezzo realistico, altrimenti l'obbligo del venditore non si giustifica validamente.

La vendita a prezzo troppo basso può essere cancellata, ma anche salvata se essa risulta parte di un contratto di rete in cui la causa può essere ricercata nei vari contratti legati.⁸⁶

Il maggior effetto attrattivo prodotto dai contratti legati è il ‘contagio alla cessazione’: tutti i contratti terminano per effetto della fine di uno di essi.⁸⁷

Il legame tra contratti può consentire ad un parte di far valere i propri diritti nell’ambito di un altro contratto. Questo effetto è un’eccezione del rapporto giuridico (*privity*) dei contratti.

Il punto oltremodo delicato è determinare se la parte lesa può citare direttamente in giudizio l'autore della violazione, pur in difetto di contratto con quest'ultimo, per il solo fatto di essere parte di un contratto legato ad un sistema contrattuale con più parti contraenti.⁸⁸

I giudici francesi hanno deciso di dare rilevanza ai contratti legati, proprio per agevolare la tutela risarcitoria, citando direttamente la parte responsabile (azione diretta), a prescindere dall'esistenza o meno di un

⁸⁶ Cfr. for instance. M. FABRE-MAGNAN, *Les obligations* (Paris: Presses Universitaires de France, 2004) pp 465-72 as well as the (slightly more restrictive) leading case of the Grand Senate of the Cour de Cassation, Bull.

⁸⁷ Per diversi anni, la giurisprudenza francese non era unificata e sanzioni differenti sono state applicate dalla Corte. Dal 2006 sembra possibile affermare che la giurisprudenza è stata fissata. Una volta che un’unità contrattuale o un contratto interdipendente è stato fissato, la Corte di Cassazione considera che la cancellazione o il termine di un contratto porti ad una specifica sanzione: “nullità” degli altri contratti. Questo concetto non può essere facilmente spiegato. È una sorta di annullamento che si applica quando un elemento, che è richiesto per la validità del contratto, è privato dei suoi effetti per un motivo specifico durante la sua prestazione. L’esistenza e la prestazione di un contratto è necessaria per l’esistenza dell’unità. Questa sanzione è stata ben accettata dagli accademici francesi. Ed è infatti la sanzione proposta nel “progetto Català” e nella bozza della Riforma Francese.

⁸⁸ Quando una parte subisce un danno, che ha origine in un contratto legato, la parte lesa potrà citare la parte che non ha eseguito i suoi impegni, anche se non esiste un vero contratto tra le due parti

contratto tra danneggiante e danneggiato, per il solo fatto di appartenere a contraenti o contratti legati.

Un caso ammesso risale a qualche anno fa.⁸⁹

I giudici distinguono, attualmente, due tipi di situazioni: l'esistenza di una catena (o rete) contrattuale o l'inesistenza di una catena (o rete) contrattuale.

In una rete contrattuale, *che trasmette la proprietà*⁹⁰, un sub acquirente può citare il produttore per violazione del contratto, anche se non esiste un contratto autonomo che li lega. (44).

Una persona che contratta con una ditta per costruire la propria abitazione, può citare il produttore del materiale edile difettoso, anche se il contratto originale è stata stipulato tra l'azienda costruttrice ed azienda produttrice dei materiali: in tal caso il proprietario può citare direttamente il produttore sulla base del contratto esistente tra le due aziende.⁹¹

In un contratto per servizi di consegna, il subappaltatore può usare l'azione diretta contro il cliente per essere pagato, ma alcune condizioni devono profilarsi per l'esercizio di questo diritto.⁹²

⁸⁹ Cf. Bundestags- Drucksache (Parliament-Reports, hereinafter: BT-Drucks) 14/6040, pp 161-3, where it is said that this section refers primarily to those who were to become contractual partners, to others only by way of exception.

⁹⁰ Sembra esserci questo tipo di tutela solo ed esclusivamente con il trasferimento del diritto di proprietà.

⁹¹ Nulla esclude che si possa introdurre nel contratto in esame una clausola di limitazione della responsabilità soprattutto verso i terzi in una situazione di contratti legati. Ma quando non ci sono dei beni, in modo da attivare l'azione contrattuale, non può essere creato alcun legame secondo la legge francese: l'unico modo per citare in giudizio è ricorrere alle responsabilità civili (45).

⁹² NAMELY J. HAGER Grundrechte im Privatrecht, JuristicenZeitung (hereinafter: JZ) 1994, 373-83, esp. pp. 379 e seq.

Nel contratto d'agenzia un agente sostituisce un altro soggetto nella sua gestione: in questo caso il cliente può direttamente citare il principale agente a pagare, se l'agente in surroga non lo compie⁹³

In ogni caso trattasi di azioni specifiche e differenti a seconda della situazione in concreto, senza esservi un regime generale per i contratti legati (o di rete)

La criticità è data dal fatto che i contratti legati, sono contratti diversi e non un insieme contrattuale.

I giudici in Francia cercano di trovare un bilanciamento tra l'effetto di attrazione dell'insieme e l'effetto di esclusione che è una conseguenza della condizione del contratto.

Fino ad ora, ci sono soluzioni per specifici casi, ma non c'è una regola generale.

I giudici hanno creato un nuovo concetto per definire i contratti di rete come un insieme contrattuale e questo stato sicuramente il primo passo per un regime generale.

In più, la bozza di riforma legislativa Francese ha confermato l'intenzione di voler avere a che fare con questa specifica problematica.

Certamente occorre maggiore certezza legale.

Innegabile è che la rete richiede soluzioni e strumenti elastici per la sua complessità e diversità.

Potrebbe essere pericoloso fissare tutte le soluzioni attraverso la legge.⁹⁴

⁹³ C. AUBERT de VINCELLES, in op. cit. p. 133, 134.

⁹⁴ Jean-Étienne-Marie Portalis, uno dei progettisti del Codice Civile Francese disse: "qualche volta, sarebbe necessario essere moderati con la legislazione" (49).

Troppa legislazione potrebbe essere dannosa e potrebbe incoraggiare gli operatori a costruire nuove strutture, per immaginare nuove reti lontano da leggi rigide.

Se deve essere costruita una struttura intorno ai contratti di rete, questa dovrà essere molto flessibile.

La flessibilità è l'anima della rete.

Capitolo tre

Elementi peculiari della figura

1) Il principio di sussidiarietà e le sue declinazioni nell'ambito della rete; un necessario tema di ricerca ; 2) Sussidiarietà, autonomia e rete, un nuovo spunto per lo studio e l'innovazione dell'indagine scientifica? 3) Un problema delicato: la rete tra modello negoziale o modello organizzativo; 4) La struttura del contratto di rete. 5) Dalla *governance* dell'organo comune al fondo patrimoniale nella compagine della *rete*. 6) La soggettività nella rete ed il manager della rete.

1) Il principio di sussidiarietà e le sue declinazioni nell'ambito della rete: un necessario tema di ricerca.

La sussidiarietà è un termine usato, nel linguaggio comune, per indicare una forma di aiuto, una espressione di sussidio; tutto ciò che costituisce un mezzo complementare e integrativo per qualcos'altro è sussidiario.

Dal punto di vista tecnico giuridico, per sussidiarietà si intende una relazione tra un elemento principale ed un elemento subordinato (sussidiario) in cui il subordinato è chiamato ad esercitare un potere o ad adempiere un dovere solo quando il soggetto principale non possa o non voglia provvedere all'esercizio di una determinata attività.⁹⁵

In ambito civilistico il concetto di sussidiarietà⁹⁶ lo si ritrova in ordine all'obbligazione sussidiaria⁹⁷; in tale fattispecie, in caso di concorso di debitori, è previsto un ordine secondo cui ciascun condebitore è chiamato a rispondere per l'adempimento della prestazione dovuta.⁹⁸

Ed in quest'ordine vi è una precisa graduatoria nel senso che va escusso prima Tizio, poi Caio, poi Sempronio.

Il paradigma della sussidiarietà implica il restringimento della sfera di un soggetto e l'ampliamento dell'altro e viceversa.

⁹⁵ R. CARLEO, *L'esperienza Italiana. La sussidiarietà nel linguaggio dei giuristi in Il principio di sussidiarietà nel diritto privato* (a cura di) M. NUZZO, Torino, 2014 p. 3

⁹⁶ Il termine sussidiarietà deriva dal latino *subsidium*, sostegno, sussidio, aiuto. Il termine trova le sue prime applicazioni in ambito ecclesiastico.

⁹⁷ La sussidiarietà, nei rapporti obbligatori con pluralità di debitori, consiste nel dovere, per il creditore, di agire prima nei confronti di uno dei debitori (c.d. debitore principale) e solo successivamente, se non sia stato interamente soddisfatto, nei confronti degli altri (c.d. debitori sussidiari). Il principio di sussidiarietà vige, ad esempio, in favore del fideiussore (art. 1944 del c.c.).

⁹⁸ Si pensi all'obbligazione sussidiaria nel rapporto di fideiussione.

Nel diritto pubblico ed, in particolare, nel diritto amministrativo⁹⁹ il principio di sussidiarietà ha trovato maggiore forza pervasiva ed esprime una relazione tra l'ente che sta in posizione apicale (più lontano dai cittadini e più vicino allo Stato) e quello che sta in una posizione più in basso, nel senso che si trova alla base della piramide dell'organizzazione amministrativa, ponendosi più vicino ai privati ed ai cittadini in genere e deve svolgere compiti e funzioni (previste dalla legge, per il noto principio di legalità che governa tutta l'attività della P.A.) che siano di pronta ed immediata fruizione per i *cives*, senza essere ostacolato da interventi dell'ente o dell'autorità superiore.

L'autorità superiore, in vero, non solo deve astenersi da qualsiasi attività ostruzionistica, limitativa od impeditiva dell'attività dell'ente (o soggetto) sussidiario, ma deve anche adoperarsi per sostenere l'ente (o il soggetto) sotto ordinato che ha (e conserva) una gestione piuttosto autonoma del bene giuridico tutelato e del settore di sua competenza.¹⁰⁰

Nella fattispecie prospettata l'autorità superiore (lo Stato) deve lasciare campo libero all'autorità sotto ordinata (pubblica o privata) nella misura in cui essa, operativa nel proprio ambito, sia in grado di far fronte alle competenze attribuite nel gioco di interessi tutelati per il bene dei cittadini e della società nel suo insieme.

Le aggregazioni più circoscritte il più delle volte, possono avere (come hanno) una conoscenza approfondita e dettagliata di realtà locali tanto è vero che, in tal caso, la verticalizzazione rappresenta un valido ed

⁹⁹ R. CARLEO, *op cit.* p. 4, 5

¹⁰⁰ Nel Regno Unito e negli Stati Uniti D'America il principio di sussidiarietà ha un valore importantissimo; esso si trova espresso nella Costituzione degli Stati Uniti D'America con riferimento al rapporto tra il Governo Federale ed i singoli Stati Federali

efficiente sistema che non solo consente una maggiore efficienza ed una riduzione di costi, ma serve anche ad evitare un assistenzialismo centrale e spesso eccessivamente burocratico non poco costoso e gravoso.

Il principio di sussidiarietà è stato introdotto all'art. 5 del Trattato di Maastricht sulla CE del 1992¹⁰¹; attualmente è contenuto nell'art. 5 del Trattato U.E.

Nel settore pubblico il principio di sussidiarietà viene espresso nell'art. 118 della Carta Costituzionale italiana¹⁰² individuato come criterio di

¹⁰¹ Il principio di sussidiarietà è stato ufficialmente sancito dal trattato di Maastricht, che l'ha introdotto nel documento che istituisce la Comunità europea (trattato CE). Tuttavia, l'Atto unico europeo (1987) aveva già introdotto la regola della sussidiarietà nel settore dell'ambiente, senza tuttavia menzionarla espressamente. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee ha stabilito, nella sentenza del 21 febbraio 1995 (T-29/92), che il principio di sussidiarietà non costituiva, prima dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea, un principio generale del diritto alla luce del quale andava sindacata la legittimità degli atti comunitari. Il significato e la finalità generali del principio di sussidiarietà risiedono nel riconoscimento di una certa indipendenza a un'autorità subordinata rispetto a un'autorità di livello superiore, segnatamente a un ente locale rispetto a un potere centrale. Si tratta dunque di una ripartizione delle competenze tra i diversi livelli di potere, principio questo che costituisce la base istituzionale degli Stati a struttura federale. Applicato al quadro dell'Unione europea, il principio di sussidiarietà funge da criterio regolatore per l'esercizio delle competenze non esclusive dell'Unione. Il principio di sussidiarietà esclude l'intervento dell'Unione quando una questione può essere regolata in modo efficace dagli Stati membri a livello centrale, regionale o locale e legittima invece l'Unione a esercitare i suoi poteri quando gli Stati membri non sono in grado di raggiungere gli obiettivi di un'azione prevista in misura soddisfacente e quando l'intervento a livello dell'Unione può apportare un valore aggiunto. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del trattato UE, l'intervento delle istituzioni dell'Unione a norma del principio di sussidiarietà presuppone che siano soddisfatte tre condizioni: a) non si deve trattare di un settore di competenza esclusiva dell'Unione (competenza non esclusiva); b) gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri (necessità); c) l'azione può, a motivo della portata o degli effetti della stessa, essere realizzata meglio mediante un intervento dell'Unione (valore aggiunto).

¹⁰² Art. 118 della Carta Costituzionale italiana: Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

discrimine nel complesso rapporto di competenze tra Stato e Regione (art. 117).

Nel diritto privato non c'è un referente normativo del suddetto principio, ma l'articolo 1322 del codice civile, pregno di significati, anima del diritto privato, è piena e robusta espressione del potere di decidere, per i soggetti privati, dei propri affari.

Ed in questo articolo, utilizzato come un antibiotico a largo spettro, va collocato anche il principio di sussidiarietà in ambito civilistico.

Sussidiarietà ed autonomia, in effetti, rappresentano due facce di una stessa medaglia.

La sussidiarietà è una forma di autonomia moderna che presuppone una relazione tra soggetti in posizioni diverse e che trova, come sopra detto, la sua fonte anche nella Carta Costituzionale (art. 117 ed art. 118).

Anzi la sussidiarietà rappresenta il fulcro della riforma del titolo V della Costituzione.

E la sussidiarietà diventa principio (costituzionalizzato) che sottende l'intero ordinamento giuridico, senza distinzione di ambiti.

Trattasi di una sussidiarietà elastica che si restringe e si amplia in ragione della necessità concreta e della relazione tra ente sovra ordinato ed ente sotto ordinato.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Dalla lettura di questa norma primaria (art. 118) deriva che il termine sussidiarietà si presenta con due accezioni:

a) sussidiarietà verticale per esprimere il rapporto tra apicale e sotto ordinato e l'affermazione secondo cui molte competenze devono essere spostate verso il basso e, precisamente, attribuite ad organi più vicini ai cittadini e maggiormente consapevoli dei bisogni di un dato territorio;

b) sussidiarietà orizzontale affermativa del principio organizzativo in forza del quale la regolamentazione e la gestione di interessi privati, seppur di rilevanza generale, va attribuita come competenza primaria agli stessi privati e come competenza residuale allo Stato (con poteri di coordinamento, controllo e promozione) che interviene, secondo ragionevolezza e proporzionalità, solo quando l'autoregolazione dei privati dovesse risultare inidonea ed insufficiente.

Sul punto va ricordata la Corte Costituzionale con le sentenze n. 300 e n. 301 del 24 settembre 2003; il sistema attuale comporta una sostanziale ripartizione tra Stato (libertà sociali) ed organizzazioni operative sul territorio per la tutela di beni privati.

Anche l'autonomia trova la sua fonte nella Carta Costituzionale italiana (art. 41)¹⁰³.

Ma non mancano le linee di confine.

La sussidiarietà è un concetto che presuppone l'alterità; l'autonomia è un concetto più atavico e prescinde da una relazione.

¹⁰³ L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

La sussidiarietà può involgere diversi settori della vita di relazione; l'autonomia nell'ambito del diritto privato che involge l'intero settore della materia civilistica (ma non solo) è soprattutto contrattuale ed è relegata all'ambito negoziale.¹⁰⁴

La sussidiarietà scaturisce da una relazione intersoggettiva; la sfera di un soggetto si comprime a favore di un altro soggetto la cui condotta deve perseguire interessi generali, interessi che incidono su di una intera categoria di persone e che hanno rilevanza ed impatto socio-collettivo. L'autonomia esiste e sussiste senza necessità di relazioni o rapporti intersoggettivi e non.

L'autonomia privata trova il suo massimo riconoscimento in sede civilistica nell'art. 1322 cc ed è l'archetipo della sussidiarietà perché esprime la funzione vicaria del diritto rispetto alle determinazioni dei privati.

Il diritto deve essere al servizio della socialità intesa come comune volere dei *cives* che, ben conoscendo i propri affari, hanno maggiore possibilità di tutelare i propri interessi¹⁰⁵ ed, in tal senso si transita dalla autonomia sussidiaria al potere normativo dei privati che si autoregolano.

La sussidiarietà trova una sua espressione anche nei codici di settore, nei codici comportamentali, nei codici del consumo, nei codici deontologici, negli accordi di ristrutturazione, nei patti di famiglia, negli accordi

¹⁰⁴ Si pensi anche all'autonomia negoziale della P.A.

¹⁰⁵ E. del PRATO, *Principi di Sussidiarietà sociale e diritti privato*, in *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato* (a cura di) M. NUZZO, Torino, 2014, p. 575 e ss.

prematrimoniali¹⁰⁶, nei sistemi di *Alternative Dispute Resolution*¹⁰⁷ e, in particolare, nel contratto di rete.

Di certo resta la riflessione sulla incidenza del principio di sussidiarietà nel diritto privato.

In effetti il principio di sussidiarietà "incrementa la regola della tendenziale non interferenza della legge sugli atti di autonomia privata che si ricava dall'art. 1322 cc."¹⁰⁸

La sussidiarietà, nella portata e nel senso descritto, è sostegno dell'autoregolamentazione privata tra i privati; è attribuzione di potere ai privati; è attività di normazione di regola privata.

Dove non occorre la legge, soccorre l'autonomia privata o la sussidiarietà¹⁰⁹

L'autonomia privata soccorre ed ausilia la legge in molti casi, mentre in altri la legge sussidia l'autonomia privata (ad esempio la legge sulle unioni civili resa necessaria in un contesto sociale pubblico ove la regola della parte non ha avuto potere ed efficacia impositiva).

Ed in tal caso è la sussidiarietà stessa un vincolo ed un metodo di censura per altre eventuali ingerenze.¹¹⁰

¹⁰⁶ Si veda A. CILENTO, *Negoziato assistita e mediazione familiare nella prospettiva della sussidiarietà*, in *Il Principio di sussidiarietà nel Diritto Privato* (a cura) di M. NUZZO, parte I., Torino 2014, p. 673 e ss.

¹⁰⁷ Si veda P. BARTOLOMUCCI, *Principio di sussidiarietà e risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria: l'esperienza dell'Arbitro Bancario Finanziario* in *Il Principio di sussidiarietà nel Diritto Privato* (a cura) di M. NUZZO, parte I., Torino 2014, p. 647 e ss

¹⁰⁸ E. del PRATO, op. cit. p. 579

¹⁰⁹ Si veda C.M. BIANCA, *Le autorità private*, Napoli, 1977; L. FERRI, *L'autonomia privata*, Milano, 1959

¹¹⁰ Sul punto D. DE FELICE, *Principio di sussidiarietà ed autonomia negoziale*, Napoli, 2008, p. 86 e ss.

In altri termini se è sufficiente e giusta l'attività svolta dai privati, va censurato qualsiasi intervento esterno che non sia rappresentativo di tutela di interessi superiori e di giustizia di obiettivi, magari ignorati dalle parti private.

Non solo.

Il principio di sussidiarietà (di espressa rilevanza costituzionale) rappresenta anche un metodo, un sistema, una linea di demarcazione, per valutare l'effettiva portata di norme inderogabili.¹¹¹

In ogni caso la rilevanza sostanziale delle regole delle parti consentono di certo anche l'applicazione di concetti tutt'altro che formali quali la ragionevolezza, l'adeguatezza, la proporzionalità.

E, nella rete, la sussidiarietà trova la sua massima espressione ed affermazione perché la rete è liquida e flessibile e tende, sostanzialmente ad affermare la regola dei retisti, l'unica capace di avere forza di adeguatezza e di ragionevolezza, ossia di perfetta aderenza alle istanze concrete che i retisti conoscono meglio di un legislatore.

¹¹¹ E. del PRATO, *nell'op. citata*, p. 580, sostiene che l'inderogabilità di una norma non vada concepita secondo una rigida geometria di fattispecie "gabbia", ma va letta in funzione dell'interesse che essa presidia. La stessa inderogabilità può essere messa in discussione, in relazione alle circostanze in cui viene in considerazione e del bilanciamento tra le situazioni soggettive che tutela e quelle compromesse dalla sua applicazione, attraverso, cioè, una valutazione della proporzionalità del rimedio. Occorre, dunque, tendere all'adeguamento delle disposizioni inderogabili agli interessi a cui esse sono rivolte. La prescrizione formale, pur prevista dalla norma inderogabile dovrebbe essere adeguata.

Questa particolare impostazione non è immune da censure.

Da un lato l'adeguamento agli interessi concreti delle parti è utile ed, a volte, essenziale; dall'altro, però, le norme imperative sono, di regola, portatrici di interessi che travalicano quello squisitamente privatistico e non sicuramente non possono essere divelte, nel rispetto dei principi cardine dell'ordinamento giuridico.

2) Sussidiarietà, autonomia e rete, un nuovo spunto per lo studio e l'innovazione scientifica?

Nel contratto di rete il principio di sussidiarietà assume una connotazione particolare.¹¹²

La sussidiarietà (costituzionalizzata) è l'alter ego dell'autonomia¹¹³ ed è soprattutto rappresentazione del potere di autoregolamentazione dei privati.

Essa può essere definita come una *species* del *genus* autonomia.

Di tale locuzione si ha una particolarità applicativa nella rete di impresa ove domina sia il concetto di autonomia che quello di sussidiarietà.

Le singole imprese retiste conservano la propria autonomia aziendale individuale, ma, nella collettività contrattuale, sono autonome e sussidiarie, le une alle altre nella rete di imprese e per il bene della rete stessa.

La sussidiarietà orizzontale comporta per la rete l'espressione del principio di organizzazione e del principio di regolamentazione attribuito direttamente ai privati, a coloro i quali partecipano personalmente al modello negoziale che confezionano in ragione delle loro esigenze, adattandolo il più possibile allo scopo della rete.

¹¹² M. NUZZO (a cura di) *Il Principio di sussidiarietà nel Diritto Privato* , parte I, II, Torino 2014.

M. NUZZO, *Il principio di sussidiarietà negli accordi pubblico-privato*, in P. URBANI (a cura di) *Le nuove frontiere del diritto urbanistico*, Torino, 2013, p. 27

¹¹³ Una riflessione attenta sul punto è in AA.VV., *I rapporti civilistici nell'interpretazione della Corte Costituzionale. Iniziativa economica ed impresa*. Atti del 2° Convegno Nazionale della Società Italiana degli Studiosi del Diritto Civile, Napoli, 2007.

Lo Stato e, nello specifico, il Legislatore è intervenuto a fissare solo dei punti essenziali in poche e scarse norme, ma potrebbe intervenire ancora, se necessario, nel caso in cui l'autoregolazione dei privati dovesse risultare inidonea ed insufficiente

Anche la sussidiarietà verticale, per la verità, non messa in completa evidenza con riferimento alla figura della rete, trova la sua ragion di essere.

Infatti nel caso di rete verticale con a capo un organo comune, i singoli partecipanti conservano sempre non solo la propria autonomia imprenditoriale, ma anche la propria autonomia negoziale e normativa ben potendo (o meglio dovendo) creare un regolamento della rete che sia condivisibile per tutti i retisti.

In altre parole è la base che crea la regola; in caso di insipienza interviene il vertice.

Le scelte sono rimesse al potere dispositivo e di autonomia dei partecipanti.

E non è un caso.

Nell'economia europea, difatti, il rilancio della cooperazione tra piccole e medie imprese al fine di valorizzarne la crescita, innovare i servizi e garantire competitività¹¹⁴ rappresenta un elemento di profondo significato.

Cluster e reti assumono centrale e fondante rilievo.

¹¹⁴ R. RAMETTA, *Autonomia Organizzativa e sussidiarietà orizzontale nella disciplina del contratto di rete*. in *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato* (a cura di) M. NUZZO, Torino, 2014 p. 3 e ss

European Competitiveness Report 2014, Commission Staff Working Document (2014) p. 277

Quello che conta è il rafforzamento della cultura della rete intesa come priorità strategica per compattare energie ed innovare il mercato in modo competitivo e serio attraverso la realizzazione del programma comune, unico obiettivo che rende le imprese partecipanti forti e solide nella ricerca di un bene ulteriore che possa servire alla vita sociale in genere.

Secondo il modello legale di cui all'art. 3, comma 4 ter del DL 10 febbraio 2009 n. 5 (convertita in legge 9 aprile n. 33 del 2009), lo scopo della rete di impresa è dato dall'accrescimento della capacità innovativa e della competitività con obbligo di fissare, attuare e realizzare un programma comune.

Il legislatore, nella rete di imprese, si limita a evidenziarne lo scopo ed ad indicare un obbligo: realizzazione di un risultato; realizzazione del programma comune; programma che non solo rappresenta la giustificazione causale della collaborazione della rete, con gli obiettivi da raggiungere tra diritti e doveri da rispettare, ma che ne costituisce anche il vero oggetto negoziale.

Il risultato è l'obiettivo del legislatore; il modo, l'approccio, la scelta, il come sarà perseguito non viene assolutamente indicato dall'alto, ma si lascia ampia libertà di scelta ed autonomia ai partecipanti alla rete.

Di certo vi sono vincoli e condizioni che le parti contrattuali devono osservare in ordine all'accrescimento della capacità innovativa ed all'implementazione della capacità competitiva; *necesse est* un atto costitutivo formale, un atto pubblico, una scrittura privata autenticata, oppure un atto firmato digitalmente; vanno indicati il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale dei partecipanti; occorre indicare

una sede; necessitano il programma di rete, la durata del contratto e le regole di gestione (*governance della rete*).

Tutti questi elementi rappresentano l'ossatura indispensabile per aversi una rete di imprese.

Il resto, però, è nella piena disponibilità dei partecipanti alla rete.

Come è nella piena disponibilità dei retisti la struttura variabile quali la costituzione di un organo comune e la nomina di un *manager* di rete o la costituzione di un fondo comune per rispondere alle obbligazioni nei confronti dei terzi o dei creditori.

Di sicuro, però, la rete si articola sostanzialmente secondo le regole disposte dalle parti.

La rete è un a fattispecie a geometria variabile e la scelta dei partecipanti si atteggia tra:

- a) reti prive di fondo patrimoniale nelle quali il programma comune impegna tutte le imprese partecipanti, senza alcuna esenzione di responsabilità;
- b) reti dotate di un fondo patrimoniale e di un organo comune destinato ad avere rapporti (anche commerciali con i terzi) con limitazione di responsabilità patrimoniale ;
- c) reti con soggettività giuridica generale, iscritte nel registro delle imprese, che realizzano la creazione di un nuovo soggetto di diritto, con propria soggettività giuridica dotato di autonomia patrimoniale perfetta e giuridicamente distinto rispetto alle imprese singole partecipanti del contratto.

Il segreto e la fortuna della fattispecie consistono proprio in una forte autonomia ed in una ampia flessibilità che determina il miglior adeguamento possibile alla realtà economico, sociale, giuridica.

La flessibilità della rete deriva, scaturisce, promana da una fondante autonomia.

O meglio.

La flessibilità della rete è la causa determinante della sua ampia autonomia.

Autonomia nella gestione, nella formazione e nella formulazione delle regole, nella individuazione dell'attività da svolgere, nella prospettazione del programma di rete, nella scelta del modello, nei tempi di realizzazione degli obiettivi, nella configurazione e nella individuazione dei diritti e dei doveri dei partecipanti.

Ed è proprio questa particolare forma di autonomia a costituire e ad esprimere l'altra faccia della medaglia data del principio di sussidiarietà (soprattutto orizzontale) radicato nei principi della Carta Costituzionale Italiana.

L'autonomia della rete ne è una palese espressione.

Con la rete si attua un particolare sistema secondo il quale, nelle aree di competenze dei privati, vi è un potere di autonomia originario cosicché all'interno di queste aree, l'intervento della legge dello Stato è giustificato solo dall'inidoneità della regola privata a realizzare una efficace ed equilibrata sintesi degli interessi in gioco.

La composizione di questi diversi interessi è affidata all'autonomia delle imprese partecipanti alla rete, alle quali spetta, come prima evidenziato, non solo l'individuazione dei contenuti dell'organizzazione, ma l'intera

costruzione del modello organizzativo con il quale si dà attuazione al programma comune di rete, attraverso la scelta della forma giuridica più conforme agli specifici obiettivi di collaborazione che si intendono perseguire e la creazione di regole operative capaci di incidere non solo nei rapporti tra i contraenti, ma anche nei confronti dei terzi che entrano in contatto con l'aggregazione di imprese.¹¹⁵

Da un lato la sussidiarietà tutela l'autonomia del singolo o dell'organismo minore di fronte all'ingerenza delle istituzioni maggiori; dall'altra giustifica e postula l'intervento ausiliario di quest'ultime, quando l'organismo minore si rivela inadempiente o inadeguato rispetto al compito da svolgere.¹¹⁶

Nel caso della rete, l'istituzione apicale (il legislatore) è sussidiario rispetto alla rete, non il contrario.

Il potere di autoregolamentazione spetta ai retisti, lo Stato è sussidiario ed interviene solo in caso di inadeguatezza dei privati.

In più.

Sussidiarietà ed Autonomia nella rete, è proposizione che sta a significare anche che ciascun partecipante può (continua e deve) esercitare la propria attività, per altri profili, in modo individuale.

L'imprenditore è retista e al contempo è imprenditore individuale.

¹¹⁵ R. RAMETTA, *Autonomia Organizzativa e sussidiarietà orizzontale nella disciplina del contratto di rete*. in *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato* (a cura di) M. NUZZO, Torino, 2014 p. 21

¹¹⁶ F. RICCI, *Potere normativo dei privati. Clausole Generali e disciplina dei contratti*, in *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato* (a cura) di M. NUZZO, Torino , 2014 p. 593 e ss.; G.U. RESCIGNO, *Principio di sussidiarietà e diritti sociali*, in *Dir. Pubbl.*, 2002, p. 5 e ss.; C. CALABRETTA, *L'evoluzione del principio di sussidiarietà nel panorama civilistico italo-comunitario*, in G.P. CALABRO', P.B. HELZEL (a cura di) *La nozione di sussidiarietà tra teoria e prassi*, ESC, Rende, Napoli, 2009, p. 231 e ss.

In questo campo se il legislatore intervenisse con una serie di dogmi
ingesserebbe la rete impedendole l'armonioso ed utile sviluppo in
ragione degli interessi e della ragioni del mercato.

Non ci sarebbe rete.

3) Un problema delicato: la rete tra modello negoziale o modello organizzativo

Tutte le volte che un nuovo istituto si affaccia sul panorama dell'ordinamento italiano, non può evitarsi la comparazione con i modelli ordinamentali già esistenti.

Spesso si è portati ad inquadrare, a configurare, ad incasellare una fattispecie nuova in una fattispecie già radicata nel sistema, troppe volte trascurando le peculiarità della nuova figura.

Lo stesso legislatore configura la rete come contratto; testualmente afferma " il contratto di rete".

Ma non basta.

Il punto è individuarne l'essenza.¹¹⁷

La natura giuridica della rete è un punto delicatissimo, troppo spesso minimizzato.¹¹⁸

Essa è un nuovo tipo di cooperazione.

Dal suo corretto inquadramento ne discende la disciplina.

Contratto, Organizzazione, Negozio.

Tutti concetti che si intrecciano e si combinano.

La rete è una sorta di associazione, ma nulla osta a che sia inquadrabile come un contratto atipico di società.¹¹⁹

¹¹⁷ Si veda C. CREA, *Reti contrattuali ed organizzazione dell'attività di impresa*, Napoli, 2008.

¹¹⁸ F. CAFAGGI, *Il contratto di rete e il diritto dei contratti* in Riv. I Contratti, 2009 p. 919 " non si introduce un nuovo tipo contrattuale, ma uno schema di contratto trans-tipico, destinato ad essere impiegato per funzioni diverse singole o combinate"

¹¹⁹ V. DONATIVI, *Le reti di impresa: natura giuridica e modelli di governance*, in Riv. Le Società, 2011, p. 1430 e ss.

Il contratto di rete potrebbe essere è una *species* del *genus* contratto di collaborazione.¹²⁰

Il contratto di rete potrebbe inquadrarsi in un negozio misto formato da elementi generali e da elementi dei singoli tipi contrattuali.¹²¹

Un modello di contratto misto contenente sia elementi del contratto di scambio che elementi del contratto associativo: due modelli che si completano a vicenda nella reciproca coesistenza.

Nulla osta a che si possa configurare anche l'ipotesi di un contratto normativo¹²² con cui fissare regole di comportamento per le imprese aderenti, attesa la necessaria predisposizione del programma di rete comune ai partecipanti imprenditori.¹²³

E di certo vi è una mescolanza di dinamiche di profitti e perdite; come anche di accordo, di progetto, di programma.

¹²⁰ P. FERRO LUZZI, *I contratti associativi*, Milano 1972, p. 170 e ss. ; R. CLARIZIA, *I contratti per il finanziamento dell'impresa, Mutuo di scopo, leasing, Factoring*, Trattato di Diritto. Comm. diretto da V. BUONOCORE, Sez. II, tom. 4, Torino 2002, p. 155 e ss.; P. PIERLINGIERI, *Nuovi profili del contratto*, in *Il diritto dei contratti tra persona e mercato*, Napoli 2003, p. 418 e ss..

Vedi importanti spunti sui nuovi contratti di gestione P. MONTALENTI, *Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance*, Padova, 1999.

¹²¹ Aderiscono alla prospettiva trans-tipica, se bene si intende, lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato curato da M. MALTONI - P. SPADA, *Il contratto di rete*, studio n. 1-2011/I, in *Studi e materiali*, 2011, 4, part. p. 2, precisando che si tratta di fattispecie aperta, nonché A. GENTILI, *Il contratto di rete dopo la L. 122 del 2010*, in *I Contratti*, 2011, p. 617 e ss., part. p. 624 e A. DI SAPIO, *op. cit.*, p. 203 e ss., il quale tuttavia non si spinge fino ad affermare che la nuova normativa introduce un contratto transtipico, pur richiamando questa posizione dottrinale, ma si limita a parlare di "uno schema contrattuale di carattere generale idoneo ad abbracciare ipotesi anche differenti". Diversamente G.D. MOSCO, *op. cit.*, secondo il quale si è in presenza di un nuovo tipo contrattuale che si aggiunge a quelli pre-esistenti.

¹²² P. FERRO LUZZI, *I contratti associativi*...p.34 e ss; F. MESSINEO, voce *Contratto normativo* in Enc. del Diritto, X, Milano, 1962, p. 122

¹²³ Una sorte di contratto-quadro, simile alla legge-quadro si veda M. D'AURIA, *Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete*, in AA.VV. *I contratti di rete*, in Riv. *Il corriere del merito, Rassegna monotematica*, 2010, p. 21.

Non solo.

Esso si colloca quasi a metà tra modello contrattuale e modello organizzativo.¹²⁴

Le differenze diventano più radicali quando si considera il rapporto con i terzi e la responsabilità.

Nei modelli organizzativi, la responsabilità limitata è la regola.

Nel modello negoziale, invece, la regola è data dalla responsabilità illimitata sia sotto forma di responsabilità individuale che congiunta.¹²⁵

Non può trascurarsi nemmeno la configurazione di un modello contrattuale collegato, un insieme di contratti collegati.¹²⁶

Non manca nemmeno la prospettazione della rete intesa come pluralità di contratti e non come contratto unico.¹²⁷

¹²⁴ F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano 2014 p.112 evidenzia "che la configurazione attuale del contratto di rete certamente definisce con maggior chiarezza, rispetto alla disciplina iniziale, l'appartenenza della figura all'area contrattuale ed, in particolare, a quella del contratto plurilaterale".

¹²⁵ Il rischio di default può essere posizionato in modo non uniforme tra i partner anche se la responsabilità solidale è la regola nei confronti di soggetti esterni.

¹²⁶ La rete può essere verticale o orizzontale; nel primo caso vi sono più imprese al servizio di una impresa *laeder*; nel secondo caso non vi è una impresa *laeder*, ma tutte le imprese partecipanti si trovano sullo stesso piano e collaborano per la realizzazione di un progetto comune.

Le tensioni generate da questo modello sono emerse con la crisi del 2008/2009 nella quale il mancato controllo dell'impresa leader sulla parte alta della filiera ha condotto ad importanti problemi di coordinamento e di incapacità di adeguamento alle mutate condizioni di mercato. Molte grandi imprese hanno mutato strategia ritenendo inopportuno delegare al primo livello di fornitura la gestione organizzativa della filiera ed hanno cominciato ad impiegare il contratto di rete come strumento complementare rispetto ai contratti bilaterali.

¹²⁷ Sul punto si veda M. BIANCA, *Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale*, in CAFAGGI-IAMICELI-MOSCO (a cura di), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Quaderni della Giurisprudenza Commerciale, Milano, 2012.

Potrebbe trattarsi di più contratti individuali tenuti insieme dal progetto che finirebbe con il rappresentare una sorta di causa esterna ai contratti stessi.

La legislazione speciale, però, parla di contratto di rete, presupponendo un unico rapporto, un unico contratto; un contratto con la peculiarità della pluralità dei soggetti (*rectius*: imprenditori) che apportano contributi per innovazione. competitività, miglioramento.

Una visione più sofisticata del contratto riconosce che le relazioni contrattuali hanno la capacità di comprendere sia una cooperazione che una dimensione competitiva, ma la presenza di un interesse comune è generalmente considerato estraneo al contratto e al diritto contrattuale e si definisce dominio del diritto societario.

La necessità di flessibilità richiede un coordinamento che è spesso in conflitto col formalismo giuridico; il diritto contrattuale attuale rende il coordinamento giuridico tra i contratti collegati piuttosto complesso.¹²⁸

¹²⁸ Il contributo di Fernando Gomez analizza il ruolo della rete contrattuale nella teoria dei contratti. L'alto livello dei costi di transazione, alta specificità fisica e delle risorse umane, non porta necessariamente ad una integrazione verticale. Gomez sottolinea che le reti contrattuali emergono per indurre e sostenere la cooperazione tra le parti. La cooperazione può essere indotta riducendo l'opportunismo o aumentando i benefici del rimanente nella relazione se le parti possono guadagnare quasi-rendite. Una specifica relazioni degli investimenti può diventare il motore della cooperazione se il disegno contrattuale è ben progettato. Inoltre, l'aumento dei costi di commutazione nelle relazioni a tempo indeterminato può promuovere un comportamento cooperativo. La cooperazione ha bisogno di un forte quadro di amministrazione per affrontare diversi problemi principalmente connessi con l'incompletezza del contratto: la 'multidimensionalità del comportamento, l'incertezza che circonda le azioni e i risultati, il carattere a lungo termine, l'influenza dei rischi futuri, investimenti da parte delle parti che possono migliorare, forse in modo molto significativo, il valore della interazione, ma con un alto grado di specificità, e quindi, sono soggetti al rischio di negoziazione extortionary o di arresto'. Egli fa notare, seguendo la teoria dei giochi e, in particolare, il gioco di fiducia, che la durata, la natura a lungo termine dei rapporti, non è di per sé sufficiente a giustificare la cooperazione. Secondo Gomez: 'Se il gioco viene riprodotto ripetutamente un

Le reti, difatti, sono state anche inserite nella categoria dei contratti incompleti; il contratto è incompleto perché se non vi fosse una sinergia di risorse non ci sarebbe la fattispecie della rete.¹²⁹

Il problema della contrattualità¹³⁰ nella rete di imprese, deriva sostanzialmente dalla riflessione che trattasi di una fattispecie, *prima facie*, carente di sinallagma; non vi è un rapporto tra prestazione e controprestazione, non vi è (o non vi sarebbe) una relazione antitetica in cui una parte si contrappone all'altra così come una prestazione si contrappone ad una controprestazione.

numero finito di volte, la mancanza di incentivi a cooperare, anche se è nel migliore interesse a lungo termine di entrambe le parti contraenti, è insostenibile come in una versione irripetibile dell'interazione. . . se il rapporto è a tempo indeterminato da entrambe le parti, esiti di cooperazione possono sorgere'. Gomez sostiene che i diritti di terminazione bilaterali possono fornire incentivi a cooperare. Mentre riconosce che il diritto di recesso può essere oggetto di abusi e di uso improprio, egli sostiene che il divieto obbligatorio dei diritti di terminazione può ridurre, non aumentare, gli incentivi a cooperare. La soluzione è quella di concedere i diritti di terminazione e controllare attentamente il loro esercizio.

¹²⁹ Le reti catturano interdipendenze tra i contratti al di là dei contraenti e riguardano la creazione di diritti e l'imposizione di debiti nei confronti di terzi e al di là del dominio convenzionale del diritto dei contratti, fondata sul tipo ideale di contrattazione bilaterale. Le reti possono richiedere risorse finanziarie per perseguire il progetto comune e ad impegnarsi con terze parti per comprare o vendere i prodotti. La sfida alle divisioni convenzionali diventa particolarmente forte nei contratti multipartiti.

I confini tra i contratti multilaterali e le organizzazioni non sono ben definiti e la letteratura sulle reti contrattuali si concentra principalmente su contratti connessi bilateralmente. L'esistenza di un obiettivo comune tra le parti è generalmente associato con l'uso di organizzazioni e i confini tra contratto e organizzazione superano la linea tra concorrenza (contratto) e cooperazione (organizzazione).

¹³⁰ V. BARBA, *Appunti per uno studio sui contratti plurilaterali di scambio*, in Riv. Dir. Civ. , p. 531; E. BRIGANTI, *La nuova legge sui "contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, in Notariato, 2010, 2, p. 195; R.M. AGOSTINO, *Profili patrimoniali delle reti di impresa*, in Rivista Le Corti Salernitane, n. 3 del 2015 p. 318

Nei più noti contratti tipici si riscontra e si individua il sinallagma: una prestazione verso una controprestazione; basti pensare al contratto di compravendita, al contratto di appalto, al contratto di permuta etc etc.

Nella rete non vi è una prestazione in cambio di un'altra o verso un'altra. Non vi è una contrapposizione, tanto è vero che si è configurato anche la fattispecie di atto complesso uguale.¹³¹

Quello che caratterizza la rete è un insieme di partecipanti (soggetti qualificati) ad un progetto, tutti tesi alla realizzazione di questo un progetto finale attraverso il quale si concretizza la funzione economico sociale (causa) del contratto con l'implementazione della produttività, la crescita e la innovazione nel settore economico di interesse.

Questa riflessione costituisce una criticità per la configurazione contrattuale della rete e spinge verso un modello organizzativo che per un modello contrattuale.

Ma, a ben vedere, anche nella rete vi è una prestazione verso una controprestazione.

Difatti ogni imprenditore, parte del tutto, mette a disposizione una sua risorsa (bene o servizio *rectius*: conferimento) perché possa aggiungersi alla risorsa di un altro partecipante alla rete.

Dalla sommatoria di queste risorse deriva la controprestazione che è data dall'utilità finale che ciascun partecipante consegue dal progetto comune.

Non solo.

¹³¹ F. MESSINEO, *Il negozio giuridico plurilaterale*, in *Annuario dell'Università Cattolica Vita e Pensiero*, Milano, 1926/27, p. 53 e ss. Sul punto si veda P. FERRO LUZZI, *I contratti associativi*, Milano 2001; E. BETTI, *Teoria generale del negozio giuridico*, Napoli, 1994. Per la distinzione tra atto complesso uguale ed atto complesso ineguale si veda F. SANTORO-PASSARELLI, *Dottrine Generali del Diritto Civile*, Napoli 2002.

L'accrescimento dell'impresa, la novità del prodotto finale, la competitività raggiunta segnano un ulteriore segmento a favore dei singoli partecipanti.

La rete è senza dubbio caratterizzata da un momento iniziale di incontro di volontà ed un momento finale di raggiungimento di un traguardo.¹³²

La rete non può nascere senza accordo.

E l'accordo è contratto.

L'accordo sottende il negozio contrattuale e ne radica la sostanza.

La rete è un contratto autonomo e flessibile, non un insieme di contratti, con causa interna ed esterna variabile, intercorrente tra soggetti qualificati individualmente incompleti, unitamente completi.¹³³

Non è un *tertium genus*, ma un contratto nuovo e moderno che porta all'affermazione di nuovi principi e nuove regole per il diritto privato.

Resta il fatto che la disciplina italiana costituisce un primo ed *unicum* nella compagine europea.¹³⁴

Di certo la rete costituisce un nuovo modello contrattuale (e non solo), ma anche una forma di organizzazione in gruppo, non precedentemente prevista.

Ed in quanto contratto, sottoposto alla relativa disciplina,¹³⁵ soprattutto a quella del contratto plurilaterale.

¹³² Vedi C. CREA, *Reti contrattuali ed organizzazione dell'attività di impresa*, Napoli 2008; C. CREA *Reti contratto e Reti-soggetto: pluralità di modelli negoziali ed organizzativi e prospettive di finanziamento*, in *Rivista Le Corti Salernitane*, n. 2 del 2013, p. 185 e ss.; F. ROMANO, *Contratto rete e processo di modernizzazione dell'economia italiana*, in *Notariato*, 2012, p. 74 e ss. ;

¹³³ L'incompletezza promuove la cooperazione e la reciprocità.

¹³⁴ Non si esclude la forte possibilità che l'esperienza italiana influenzi la codificazione europea ancora legata ad una struttura bilaterale del contratto e non ad un contratto plurilaterale flessibile. Si veda G. GUZZARDI, *op. cit.* p. 40; C. CASTRONOVO, *Un contratto per l'Europa*, in *Principi di diritto europeo dei contratti*, I e II (a cura di Castronovo), Milano, 2001, ed. it.

Nella prospettiva di un nuovo impulso alla ricerca la rete può sostanzialmente configurarsi come un sistema di rete negoziale racchiuso nell'unicità di un contratto.

¹³⁵ Sul punto si veda M. BIANCA *Il Modello normativo nel contratto di rete : Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale*, in *Il Contratto di rete per la crescita delle imprese*, (a cura di) F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2012 , p. 59-63.

4) La struttura del contratto di rete.

Il contratto di rete, come risulta dal dato testuale della legge che lo inserisce a pieno titolo nell'ordinamento italiano e come più volte evidenziato, è un contratto stipulato tra più imprenditori per accrescerne la competitività e la capacità innovativa in base ad un programma di collaborazione e cooperazione.¹³⁶

La diffusione del modello reticolare rappresenta una vera conquista moderna.¹³⁷

La definizione testuale di questo contratto ne evidenzia l'importante funzione: accrescere l'innovazione e la competizione tra le imprese; implementare le risorse e gli obiettivi competitivi tra chi, in effetti, produce beni e servizio per la collettività; rappresentare il segmento di crescita negoziale ed economica di un Paese.¹³⁸

La caratteristica imprescindibile della figura innovativa della rete, come evidenziato in questo scritto, è data dal fatto che ciascun contraente conserva la sua autonomia imprenditoriale e può continuare ad esercitare (come esercita) al di fuori della rete la sua attività di impresa.

¹³⁶ Va considerato che l'accrescimento, il miglioramento, la realizzazione di un obiettivo importante si ha "individualmente" e "collettivamente".

M. MALTONI, *Il contratto di rete. Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l.n. 122/10*, in *Notariato*, 2011, p. 66.

¹³⁷ Dovrebbe essere previsto un *multilateral contracts* nel DCFR (Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law Draft Common Frame of Reference (DCFR) Outline Edition Prepared by the Study Group on a European) per addivenire ad un unico e condiviso modello europeo di cooperazione reticolare.

¹³⁸ La tipizzazione del contratto di rete è anomala, atteso che il legislatore lo definisce, ma non lo disciplina specificamente. Sul punto F. MACARIO, *Il contratto e la rete: brevi note sul riduzionismo legislativo* in *Riv. I Contratti*, 2009 p.951 e ss; F. CALISAI, *Riflessioni in tema di contratto di rete: una stringata disciplina normativa con interessanti potenzialità*, in *Riv. di Diritto dell'impresa*, 2010, p. 523.

La rete di imprese è una fattispecie a struttura aperta o a struttura chiusa a seconda della previsione di adesioni anche successive alla costituzione della rete madre o no.

Il contratto è redatto per atto pubblico, per scrittura privata autenticata o per sottoscrizione digitale e deve indicare, oltre agli elementi tipici del contratto, di cui all'art. 1325 cc, una serie di ulteriori elementi specifici. Nell'ossatura di questa forma negoziale, difatti, vi sono elementi costitutivi necessari ed elementi costitutivi facoltativi.¹³⁹

Elemento necessario dal punto di vista soggettivo è la pluralità (o dualità) delle imprese (*rectius*: imprenditori) quali soggetti stipulanti qualificati, atteso che questa fattispecie non è prevista tra soggetti singoli senza la qualifica di imprenditori; le parti del contratto di rete sono imprenditori, iscritti nel registro delle imprese, con ditta, nome, ragione sociale.¹⁴⁰

Imprescindibile è l'indicazione negoziale (o meglio l'individuazione puntuale) degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate con gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; indispensabile è la definizione di un programma comune (traguardo funzionale del contratto di rete e paradigma causale dello stesso) con capitale destinato e con l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante; essenziale la indicazione della durata del contratto (trattasi di un progetto

¹³⁹ Sul contenuto necessario del contratto di rete si vedano M. MALTONI - P. SPADA, *op. cit.*, p. 3 e p. 7 e ss.; A. GENTILI, *op. cit.*, p. 623 e prima F. CAFAGGI, *Introduzione*, in *Il contratto di rete, Commentario* a cura di F. Cafaggi, Bologna, 2009 p. 28 e ss.

¹⁴⁰ Art. 2082 cc *Imprenditore in senso formale e sostanziale è colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi*

da realizzare con individuazione di una scadenza e delle modalità di adesione di altri imprenditori con la precisazione formale delle regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune, nonché le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica del programma medesimo.¹⁴¹

Vanno indicate, altresì, la sede e la denominazione della rete.

Elementi facoltativi sono: l'istituzione di un fondo patrimoniale comune; le regole di gestione del fondo stesso; l'organo comune ed il suo disciplinare; le cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l'esercizio del relativo diritto.

La disciplina del contratto di rete, in considerazione del contenuto obbligatorio e di quello facoltativo, è dotata di una fortissima elasticità ed è sempre rimessa alla autonomia delle parti che intervengono a costituire la rete.

Difatti la *governance* della rete si fonda, si basa, si determina, si argomenta, in ragione della volontà e della autonomia disciplinare della parti contrattuali.

La regola della parte domina.

Il limite al potere decisionale delle parti è quello che riguarda ed incide sul potere dispositivo in genere: la norma imperativa (o di ordine pubblico) il buon costume, l'ordine pubblico. La legislazione sulla rete indica il segmento, il binario, il percorso del contratto, lasciando piena disponibilità alle parti per riempierne la struttura.¹⁴²

¹⁴¹ Si veda F. CAFAGGI, *Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese* (a cura di) F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D.MOSCO, Milano 2012, p. 122-127.

¹⁴² E' una normativa interamente dispositiva del contratto di rete. Oggetto di attenzione è la tematica del difetto del contenuto minimo: nullità o rete atipica.

L'indicazione degli obiettivi da raggiungere equivale alla formalizzazione di un vero e proprio piano d'azione per la realizzazione dei vari interessi di cui ogni imprenditore è portatore, individualmente prima e, successivamente in modo collettivo, in rete.

E' come se vi fossero degli stati di avanzamento, tipici del contratto di appalto; nel contratto di rete, difatti, si segnano, di volta in volta, i nuovi traguardi che si raggiungono fino alla soddisfazione piena della prestazione finale che è contemplata nell'oggetto del programma di rete.

La rete si appalesa come una fattispecie a formazione progressiva; si inizia da uno stato base originario per avanzare ad un altro stato di crescita come stabilito nel progetto comune che contiene l'obiettivo da realizzare.

Si passa da fase a fase; da *step a step* fino a soddisfare l'intero programma e a riempire di contenuto la causa negoziale.

Nel progetto o programma comune non deve esserci una mera enunciazione di intenti, un mero disegno progettuale, ma una vera e propria attuazione di un piano programmatico con ricadute pratiche operative effettive sul piano economico e giuridico.

Difatti il programma comune costituisce l'oggetto del contratto di rete.¹⁴³

Difatti dalla lettura della norma sembra necessario un contenuto minimo per le agevolazioni in campo tributario e non per l'esistenza della rete. La validità del contratto atipico di rete, il cui contenuto non corrisponda a quello obbligatorio, ad esempio perché privo di riferimenti all'accrescimento della competitività, andrà compiuta alla luce del giudizio di *meritevolezza* ex art. 1322 c.c., in cui ovviamente dovranno valutarsi le conseguenze della mancata determinazione del programma ovvero delle sue modalità di realizzazione.

¹⁴³ Sul programma di rete e la definizione dell'oggetto del contratto si veda A. GENTILI, *Coordinamento tra imprese* parte II in *Il Principio di sussidiarietà nel diritto privato* (a cura di) M. NUZZO, Torino, 2014, , p. 622-623.

Esso contiene tutte le indicazioni di tutto quanto la rete ha da (e deve) realizzare.

Il programma comune esprime e prevede una molteplicità di funzioni e attività; racchiude uno scambio di informazioni o prestazioni; fissa la collaborazione in forme ed ambiti predeterminanti; contempla l'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il programma è il vero oggetto di questo contratto; è un particolareggiato *business plan*, oppure una cornice al cui interno sono previste diverse attività da svolgersi (definite reti *multi-progetto*.)¹⁴⁴

Particolare attenzione merita la definizione del progetto comune da realizzare nell'ambito della previsione dei diritti e degli obblighi nascenti tra le parti contraenti da questa nuova figura negoziale.

Ed in questa sede l'autonomia negoziale trova ampio spazio, soprattutto perché la rete tende a formalizzare un programma che bilanci i vari interessi individuali per il raggiungimento di quello comune.

Il contemperamento di interessi individuali con gli interessi comuni a tutta la rete, non è cosa di poco rilievo, ma costituisce il motore della fattispecie e presuppone, senza ombra di dubbio, un'effettiva intesa tra le parti.

¹⁴⁴ Il Legislatore che ha introdotto espressamente il contratto di rete tra le forme di aggregazione ammesse a partecipare ai bandi di aggiudicazione dei contratti.

L'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, fornendo, con la determinazione n. 3/2013, le indicazioni operative per la partecipazione delle reti alle gare per i pubblici appalti ha preso in considerazione questo aspetto, esplicitando che, nell'articolare l'oggetto del contratto di rete, tra le diverse attività costituenti il programma comune le parti contraenti devono contemplare, tra gli scopi strategici inclusi nel programma comune, la partecipazione congiunta alle procedure di gara.

Solo con una completa intesa, con una vera condivisione di intenti e di obiettivi si può parlare di rete e, quindi, di aggregazione contrattuale.

Va assolutamente evidenziato che la distinzione tra contratto (accordo) e programma (oggetto) di rete si riflette anche sulle regole per la loro modifica.

Mentre, di regola e salvo diverso disposto, il contratto deve essere modificato con il consenso unanime dei partecipanti (il cui potere di voto può in teoria essere correlato ai conferimenti e/o alla partecipazione all'attività della rete), il programma di rete può essere modificato, sulla base di esplicita previsione contrattuale, dai partecipanti a maggioranza o anche con atto dell'organo comune, salvo che non incida su diritti ed obblighi dei partecipanti.¹⁴⁵

Ed è il programma comune lo scopo per l'accrescimento, l'innovazione, la competitività¹⁴⁶

La causa, funzione economico e sociale della rete, si immedesima ed identifica nella realizzazione del comune obiettivo.¹⁴⁷

¹⁴⁵ Ovviamente, problema di non semplice soluzione è la definizione di ciò che costituisce modifica e ciò che costituisce specificazione del programma di rete. Non costituisce modifica la specificazione attraverso atti unilaterali dell'Oc del programma stesso che non alterano l'equilibrio tra i contraenti e non incidono sulla definizione delle modalità di collaborazione tra le imprese aderenti. Anche in tal caso, tuttavia, vi sono limiti e tutele a favore dei partecipanti quando tali modifiche possano incidere sulla distribuzione degli oneri e dei vantaggi derivanti dalla rete.

Ove il contratto indichi il criterio della maggioranza per la modifica del programma è obbligatorio indicare specificamente le modalità di assunzione delle decisioni.

¹⁴⁶ R.SANTAGATA, *Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società (consortile)*, in Riv. Dir. Civ. 2011,3, p. 331 e ss. Lo scopo comune si riferisce sia al contratto che alla prestazione di ciascun partecipante, causa unificatrice delle singole attività destinate ad una finalità unica.

¹⁴⁷ Anche in questa fattispecie occorre operare il distinguo tra causa in astratto e causa in concreto.

Attraverso l'attività di sussunzione si può valutare in concreto la configurazione della causa della rete, perché soltanto nel momento operativo diventa verificabile se la causa effettivamente conseguita coincide con quella formalmente espressa nel contratto.

La causa in astratto è la funzione astrattamente prevista dalle parti; ma è la causa *in concreto* a consentire un vero inquadramento della fattispecie in ragione del principio della effettività causale e della sua funzione economica e sociale.

Va sottolineato che il contratto di rete è un contratto di durata e la durata è funzionale alla collaborazione, agli investimenti specifici, al tempo per la realizzazione del programma comune.

La previsione del tempo dell'accordo garantisce una certa stabilità dell'assetto negoziale senza creare disagi e pregiudizi ai singoli imprenditori partecipanti in quanto, in genere, è previsto un meccanismo libero di entrata ed uscita dei retisti, essenzialmente regolato dal potere dispositivo delle parti.

Di certo tale meccanismo (soprattutto in uscita) non può non tener conto delle ragioni e degli interessi comuni della rete.

Consentire *uscite ed entrate* in modo irrazionale ed indiscriminato potrebbe compromettere la funzionalità del contratto di rete nella sua pratica realizzazione degli obiettivi.

La stabilità della rete è un elemento da preservare e si rende opportuna l'adozione di meccanismi di gestione delle sopravvenienze che valorizzino la flessibilità.

La forma del contratto è quella scritta dell'atto pubblico, della scrittura privata autenticata o dell'atto con firma digitale.

Il contratto di rete e' iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.

5) Dalla *governance* dell'organo comune al fondo patrimoniale nella compagine della *rete*.

Elementi facoltativi del contratto di rete sono l'organo comune ed il fondo patrimoniale¹⁴⁸.

L'organo comune sovrintende all'attuazione del contratto di rete.¹⁴⁹

Va espressa concordanza con chi afferma che nella formazione del contratto di rete si distinguono due fasi: a) la fase costitutiva della rete stessa; b) la fase di attuazione; ed è in questa seconda fase (attuazione) che assume rilievo l'organo comune che deve realizzare (o consentire di realizzare) gli obiettivi comuni.¹⁵⁰

Piu' preciso sarà il programma, minore discrezionalità attuativa avrà l'organo e viceversa.

L'analisi empirica condotta sui primi 214 contratti di rete stipulati nel 2010 e nel 2011¹⁵¹ rivela che la grande maggioranza dei contratti (circa duecento) istituisce l'organo comune, nonostante la disciplina vigente preveda tale istituzione come facoltativa e non più come necessaria.

¹⁴⁸ R.M. AGOSTINO, *op. cit.* p. 501 e ss.

¹⁴⁹ In mancanza di tale organo ogni decisione sull'attuazione del contratto di rete sarebbe rimessa inevitabilmente ai partecipanti, con regole da disciplinare nel contratto analoghe a quelle delle assemblee di società.

¹⁵⁰ G. GUZZARDI, *op. cit.* p. 66 e ss. Sul punto si veda F. CAFAGGI, P. IAMICELI, *La governance del contratto di rete*, in *Il Contratto di rete* (a cura di F. Cafaggi) , Commentario Bologna, 2009 p. 45, 62.

¹⁵¹ Si veda, più ampiamente, F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, *Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011)*, in F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, *Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 2012, in corso di pubblicazione; Rapporto Unioncamere, 2012, p. 132 e ss. I dati preliminari della ricerca sono disponibili su www.dieresi.eu e sul sito di ReteImpresa.

L'organo comune è, di regola, composto da persone fisiche, mentre la creazione di strutture societarie con funzione di organo comune è ancora marginale, sebbene probabilmente destinata a trovare maggiori applicazioni.¹⁵²

Nella pratica della rete si può configurare un organo comune a modello pluripersonale, oppure un organo comune a modello monocratico e può essere espressione interna o esterna della rete (un retista oppure un soggetto esterno alla rete)

L'organo comune¹⁵³ agisce in rappresentanza della rete che ha soggettività giuridica oppure, in rappresentanza degli imprenditori retisti.¹⁵⁴

¹⁵² La qualificazione dell'organo comune, quale mandatario collettivo, emersa in maniera esplicita a seguito della riforma del 2010, è andata sfumando nella novella del 2012.

¹⁵³ Sul punto si veda IL Comitato Interregionale dei Consiglieri Notarili delle Tre Venezie, *Linee Guida per i contratti di rete*, p. 63

¹⁵⁴ Nella prassi si sono identificati quattro principali modelli di organo comune: i) *l'organo comune onnicomprensivo*, composto da tutti gli aderenti (riscontrato in 51 contratti); ii) *l'organo comune onnicomprensivo se il numero degli aderenti non supera una certa soglia numerica*, oltre la quale diviene organo comune pluripersonale non onnicomprensivo (presente in 75 dei contratti); iii) *l'organo comune pluripersonale* composto da un numero di membri inferiore al numero di imprese che partecipano alla rete (presente in 8 contratti); iv) *l'organo comune monocratico* (in 31 contratti). In alcuni contratti (31), inoltre, l'organo comune è formato da un numero variabile di componenti all'interno di una finestra, che talvolta include anche l'ipotesi di organo monocratico. Rappresentano invece soluzioni ancora marginali quella dell'organo comune nella forma di società-organo (presente in 2 contratti) e quella dell'organo comune bipartito (in 6 contratti), composto da un organo monocratico affiancato da un organo pluripersonale oppure da due organi pluripersonali.

Nell'ambito dell'alternativa bipolare tra organo monocratico ed organo pluripersonale, il secondo prevale nettamente sul primo. Risulta dunque dominante il modello di governance allargata e partecipata rappresentato dall'organo comune pluripersonale e, in particolare, la soluzione dell'organo comune onnicomprensivo (inclusa l'ipotesi dell'OC onnicomprensivo entro una certa soglia numerica) Sul punto si veda CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, *op. cit.* Per una rassegna di clausole contrattuali anche in tema di *governance* del contratto di rete A. di LIZIA,

Non si tratta di un organo tipico di una società di capitali, da cui deriva un rapporto di immedesimazione organica, ma di un vero e proprio soggetto configurabile o definibile come un mandatario *ad hoc*.

Tale considerazione è diretta deriva della norma¹⁵⁵, secondo cui l'organo comune è chiamato a *gestire in nome e per conto dei partecipanti l'esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso* e che vanno specificati *i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto*.

Poteri di gestione e poteri di rappresentanza, difatti, sono i due poli fondanti dell'organo.¹⁵⁶

(*Contratto di rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali*, in *Notariato*, 2012, p. 277 e ss.

E' emerso che la soluzione prevalente (13 contratti su 31), in prima composizione, risulta essere quella dell'organo pluripersonale con numero fisso di componenti inferiore al numero delle imprese della rete, seguita dall'organo comune onnicomprensivo (in 9 contratti).

Sul punto sempre F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, *op. cit.* I modelli di organo comune secondo le composizioni originarie effettive risultano essere i seguenti: i) organo comune definitivamente onnicomprensivo (in 60 contratti); ii) organo comune onnicomprensivo entro una certa soglia (in 75 casi); iii) organo comune composto da un numero di membri inferiore al numero di imprese della rete (in 21 contratti); iv) organo comune bipartito (in 6 casi); v) organo comune monocratico (in 34 casi); vi) società organo (in 3 contratti); vii) organo comune a numero variabile di membri, la cui composizione effettiva non risulta determinabile (5 casi); viii) organo comune pluripersonale non disciplinato nella composizione (1 caso).

¹⁵⁶ L'organo comune risponde ad un'esigenza di organizzazione del fenomeno reticolare attraverso la ripartizione di funzioni in ragione delle competenze di ciascuno, al fine di dare attuazione al programma di rete, come del resto previsto dal legislatore nel diritto generale dei contratti per i contratti c.d. aperti (art.1332 c.c.) L'organo comune del contratto di rete privo di soggettività giuridica, richiama in modo abbastanza chiaro l'organo costituito per l'attuazione del contratto previsto dal art.1332 c.c., per i contratti aperti, al quale può essere altresì essere ricondotto il contratto di rete.

Il rapporto che lega l'organo alla rete è un rapporto di mandato (mandato collettivo)¹⁵⁷

La *governance* può essere monista o pluralista.

Se il mandato ricopre per intero il rapporto di rete, trattasi di una *governance* monista; se il mandato, invece afferisce soltanto ad una parte dei rapporti della rete, trattasi di una *governance* pluralista, caratterizzata dalla convivenza tra organo comune e imprenditori retisti.¹⁵⁸

Il mandato va qualificato come mandato collettivo, perché conferito dai partecipanti tutti (plurisoggetti) al contratto di rete.¹⁵⁹

¹⁵⁷ Cass. 26/11/2002 n. 16678 in *Giust. Civ.*, 2003, I, 1019 ss " qualora più persone conferiscano mandato ad una terza persona, si ha mandato collettivo solo se coesistono due requisiti: esso deve essere conferito con un unico atto nonchè per un interesse comune". Cfr., in particolare, A. LUMINOSO, *Mandato, commissione, spedizione*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, Milano, 1984, p. 141; G. MINERVINI, *Il mandato. La commissione. La spedizione*, in *Tratt. dir. civ. it.* diretto da F. Vassalli, VIII, t. I, Torino, 1952, p. 10 e ss. Sul punto *Linee guida per i contratti di rete, cit.*, p. 64, ove si chiarisce che i partecipanti al contratto di rete dovrebbero poter scegliere tra i tre diversi sistemi di amministrazione previsti per le Srl a seguito della riforma del 2003: unipersonale, pluripersonale collegiale, pluripersonale non collegiale; nonché M. MALTONI - P. SPADA, *op. cit.*, p. 13. Per alcuni è agenzia. In tema di *agency theory* si vedano, tra gli altri, E. F. FAMA – M. C. JENSEN, *Agency Problems and Residual Claims*, in *Journal of Law and Economics*, 1983, pp. 327-349; K. J. ARROW, *The Economics of Agency*, in J. W. PRATT – R. J. ZECKHAUSER (eds.), *Principals and agents: the structure of business*, Harvard Business School Press, Boston, 1985, pp. 37-51; J. E. STIGLITZ, *Principal and agent*, *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, 1987, pp. 966-71; M. C. JENSEN – W. MECKLING, *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*, in *Journal of Financial Economics*, 1976, 305-360.

¹⁵⁸ V. DONATIVI, *Le reti di imprese: natura giuridica e modelli di governance*, in *Rivista Le Società*, Ipsoa, 2011, p.1429

¹⁵⁹ Fattispecie inquadabile all'art.1726 c.c., in quanto proveniente da una pluralità di mandanti con un unico atto e per un affare di interesse comune. Si veda F. FILI', *La Governance del contratto di rete: organo comune e codatorialità* in *Contratto di rete (Trasformazione del lavoro e reti di imprese)* (a cura di) T. TREU, Padova, 2015,p. 102 e ss.

In tal caso la “*revoca non ha effetto qualora non si fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa*”¹⁶⁰.

La composizione, l'operatività e la struttura dell'organo comune possono essere diverse ed eterogenee, essendo sottoposte alla libertà negoziale delle parti e, dunque, al potere dispositivo delle stesse.¹⁶¹

La diligenza richiesta dal mandatario è quella del buon padre di famiglia (art.1710 c.c.): un onere di diligenza qualificata per l'organo comune della rete, di certo andrebbe meglio e più puntualmente specificato.

Il mandatario è sempre soggetto alle istruzioni fornite dal mandante (art.1711 c.c.) e non può superare i limiti del mandato; in tal caso l'atto esorbitante eventualmente compiuto resterebbe a carico del mandatario stesso.

E' preferibile prevedere una dettagliata descrizione dei poteri e dei limiti del mandatario nel contratto di rete o, comunque, predisporre un meccanismo di rendicontazione (cfr. anche art.1713 c.c.)¹⁶² per consentire ai partecipanti di controllare e vagliare l'operato del mandatario soprattutto con riferimento alla realizzazione del comune obiettivo.

Un altro profilo che dovrà essere opportunamente previsto e disciplinato nel contratto di rete è la durata dell'incarico dell'organo comune.

¹⁶⁰ Tale limitazione *ex lege* alla revoca dell'organo comune appare in linea con la natura del contratto di rete e con le esigenze di inscindibilità del relativo programma, impedendo revoche da parte del singolo mandante che possano travolgere l'intero contratto, se non supportate da una giusta causa.

¹⁶¹ Se il mandato come organo comune è conferito ad una impresa partecipante, si tratterà di un mandato conferito anche nell'interesse del mandatario e la revocabilità è prevista solo per giusta causa (cfr.1723 c.c.).

¹⁶² F. FILI', *op. cit.* p. 103 e ss.

I partecipanti alla rete, inoltre, possono munire (o non munire) l'organo comune¹⁶³ (come ogni mandatario) di potere di rappresentanza.;¹⁶⁴

la disciplina della rappresentanza, però, sarà diversa nel caso di rete-contratto e nel caso di rete-soggetto: nel primo caso si avrà la disciplina della rappresentanza ordinaria; nel secondo quello della rappresentanza organica perché l'organo esprime un rapporto di immedesimazione con il soggetto -rete entificato-

Con l'attribuzione del potere di rappresentanza all'organo comune, tutti gli effetti degli atti posti in essere dallo stesso, ricadranno meccanicamente nella sfera giuridica delle singole imprese rappresentate e partecipanti alla rete.

In mancanza di potere di rappresentanza, l'organo comune è obbligato a trasferire ai retisti gli effetti giuridici degli atti compiuti.

Tutti i progetti comuni per la realizzazione di un obiettivo comune, sono progetti che necessitano di risorse economiche.

Con riferimento al contratto di rete, è lo stesso legislatore a contemplare la possibilità o la facoltà di costituire un fondo patrimoniale comune.

Il fondo comune può essere definito come una sorte di cassaforte della rete.¹⁶⁵

¹⁶³ Si veda C. FERRARI, *Contratti di rete: prime applicazioni pratiche, modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio* in *Rivista I Contratti*, Milano, 2013 p. 816.

¹⁶⁴ Quanto alla composizione dell'organo comune, esso risulta essere composto in genere dagli stessi aderenti al contratto, mentre i soggetti esterni sono ammessi solo in un numero limitato di casi. Ai mandatarî che compongono l'Oc generalmente non spetta alcun compenso, tuttavia tale aspetto non è regolato in un numero consistente di contratti.

¹⁶⁵ Sul ruolo delle garanzie nel rapporto banca e impresa in contesti di rete si vedano F. CAFAGGI - C. FERRARI - P. IAMICELI, *op. cit.*, p. 46 e ss.; F. BAZZANA, *Covenants e collaterale nei finanziamenti bancari alle Pmi*, in F. CAFAGGI - F. VELLA, *op. cit.*, p. 119 e ss. e M. RAGNO, *Le garanzie nei rapporti banca-*

Il fondo comune può essere alimentato dagli autofinanziamenti e cioè dai conferimenti dei vari partecipanti alla rete, ovvero da eterofinanziamenti, come ad es. erogazione di danaro ad opera di istituti bancari.

Il fondo comune autofinanziato è caratterizzato da una molteplicità di finanziamenti che determinano la misura della partecipazione agli utili dei singoli retisti.

Vista la piena autonomia delle parti, nel contratto di rete i conferimenti possono essere dati in danaro, beni (mobili o immobili) servizi etc. etc.

Data la natura meramente facoltativa e non necessaria del fondo patrimoniale comune, ai fini della configurazione della rete, molteplici possono essere le modalità per far fronte alla dotazione economico-finanziaria funzionale alle attività oggetto del programma comune.

La costituzione di un fondo patrimoniale è soggetta ad una regolamentazione di matrice negoziale.

Il contratto, con l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, deve prevedere la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo medesimo; se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'art. 2447/bis, primo comma, lett. a), del codice civile.

Il legislatore con la novella ex L.n.134/2012, ha previsto una disciplina concernente il profilo della responsabilità patrimoniale nel contratto di rete, quando in esso vi sia la costituzione del fondo patrimoniale comune

impresa: quali prospettive dopo "Basilea 2", in F. CAFAGGI - F. VELLA, op. cit., p. 143 e ss.

e l'istituzione dell'organo comune (destinato a svolgere attività, anche commerciale con i terzi): per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente nei limiti del fondo.

La limitazione della responsabilità per le obbligazioni contratte in relazione al programma di rete ha, dapprima, ripercorso le faticose sorti della disciplina consortile, a cui l'articolato riformato nell'estate del 2009 faceva rinvio con il limite della compatibilità per poi trovare un assetto diverso con la novella del 2012.

Attualmente il rinvio alla disciplina consortile, con il vincolo della compatibilità, resta per gli art. 2614 e 2615, comma 2 c.c., in tema, rispettivamente di indivisibilità del fondo e non aggredibilità dello stesso da parte dei creditori particolari degli aderenti e di responsabilità per le obbligazioni contratte dall'organo comune per conto dei singoli partecipanti.

L'aspetto più interessante è dato dall'eterofinanziamento.

La stipula di contratti di rete, difatti, ha stimolato una nuova stagione nelle relazioni banche-piccole imprese per consentire alle reti di accedere al finanziamento bancario secondo modalità congruenti con la nuova figura.

In genere gli istituti bancari scelgono di finanziare le singole imprese in rete piuttosto che la rete, perché vi è un diffidenza per le interdipendenze che il contratto sancisce e genera.¹⁶⁶

¹⁶⁶ Sul ruolo delle garanzie nel rapporto banca e impresa in contesti di rete si vedano F. CAFAGGI - C. FERRARI - P. IAMICELI, *op. cit.*, p. 46 e ss.; F. BAZZANA, *Covenants e collaterale nei finanziamenti bancari alle Pmi*, in F. CAFAGGI - F. VELLA, *op. cit.*, p. 119 e ss. e M. RAGNO, *Le garanzie nei rapporti banca-*

Il finanziamento bancario viene concesso alle singole imprese per la realizzazione del progetto collettivo, frammentandolo in relazione alle esigenze di ciascuna impresa.

Anche nel caso di finanziamento ai singoli partecipanti piuttosto che alla rete, vi è la segregazione patrimoniale allo scopo e la valutazione del progetto industriale sottostante.¹⁶⁷

I criteri di valutazione in ordine all'ammissibilità al finanziamento ed alla valutazione del merito creditizio vengono basati sulla utilità, sulla fruibilità e sulla realizzabilità del progetto (programma comune) non senza trascurare la *governance* della rete.

Ai fini della formulazione del giudizio sul merito creditizio, infatti, si guarda alla credibilità del progetto, alla sua sostenibilità economica ed alla coerenza del disegno organizzativo rispetto ad esso e in via generale rispetto agli obiettivi perseguiti dalla rete.¹⁶⁸

impresa: quali prospettive dopo "Basilea 2", in F. CAFAGGI - F. VELLA, *op. cit.*, p. 143 e ss.

¹⁶⁷ Le tecniche di destinazione, realizzando forme di separazione patrimoniale o vera e propria segregazione, sono consolidate a partire dal mutuo di scopo, fino all'impiego dei patrimoni destinati.

¹⁶⁸ Sul tema del finanziamento delle reti sia consentito il rinvio a F. CAFAGGI - C. FERRARI - P. IAMICELI, *Modelli di finanziamento per le reti di imprese: problemi e prospettive*, in F. CAFAGGI - F. VELLA, *Finanziamento delle Pmi: crescere innovando*, Padova, 2008, p. 17 e ss. Si propone di affrontare il problema delle difficoltà di accesso ai finanziamenti da parte delle Pmi mediante forme di finanziamento pubblico a livello europeo anche con riferimento ad iniziative volte a sostenere nuove strategie di competitività, quali le reti di imprese, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un "Programma per la competitività delle imprese e delle piccole e medie imprese (2014-2020)" (Cosme), oggetto di discussione anche in seno al Parlamento europeo e che dovrebbe essere adottato entro il 2013 e diventare operativo dal 1° gennaio 2014. Si segnala, inoltre, che la Banca europea degli Investimenti (Bei), istituzione finanziaria di lungo termine dell'Unione europea, ha istituito tre linee di credito per finanziare Pmi e *mid-cap* italiane, di cui una specificamente dedicata alle reti di imprese e, in particolare, alle reti costituite mediante contratto di rete (il cui importo complessivo è pari a 100 milioni di euro da stipularsi con diversi istituti di credito italiani).

6) Soggettività della rete e manager di rete.

Alla soggettività degli imprenditori si sostituisce la soggettività del soggetto rete.

I Decreti Sviluppo (D.L. n. 83/2012, convertito con L. n. 134/2012) e Sviluppo-*bis* (D.L. n. 179/2012, convertito con L. n. 221/2012) hanno contribuito a delineare con maggiore precisione il quadro complessivo della normativa sul contratto di rete.

Le modifiche principali consistono nel: a) riconoscimento, a particolari condizioni, della soggettività giuridica; b) identificazione di reti a regime speciale (elevata autonomia patrimoniale e obbligo di bilancio); c) partecipazione dei contratti di rete a gare e appalti pubblici; d) semplificazione della procedura di iscrizione del presso il registro delle imprese.

L'attribuzione della soggettività giuridica alla rete è condizionata all'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese in cui ha sede.¹⁶⁹

In tal modo dalla rete con pluralità di soggetti, espressione di un modello non entificato, ma sicuramente efficace con l'azione di un mandatario comune, si è passati alla rete ente con un organo riconosciuto per tutti i rapporti (interni) e soprattutto esterni.¹⁷⁰

Ai fini di tale iscrizione sono necessarie la costituzione di un fondo patrimoniale comune, la stipulazione del contratto per atto pubblico,

¹⁶⁹ La soggettività giuridica va attribuita dalla legge ad un soggetto artificiale come insegna la teoria della finzione di F. SAVIGNY, *Sistema del diritto romano attuale*, III, Torino, 1900.

¹⁷⁰ Il d.l. 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito con modificazione in legge 221/12) ha garantito alla rete in genere (rete-soggetto o rete-contratto) la possibilità di partecipare a gare di appalto di contratti pubblici.

scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente ex-art. 25 D. Lgs. n. 82/2005.

Con la suddetta normativa, la disciplina del contratto di rete viene nuovamente modificata.

Si tratta di una modifica che va a configurare la doppia identità del contratto di rete: una fattispecie di rete puramente contrattuale ed una fattispecie di rete organizzativa dotata di soggettività.¹⁷¹

La rete soggetto di diritto (nuovo centro di imputazione di interessi) ha responsabilità patrimoniale limitata al fondo comune; un organo comune, un *nomen*, una sede¹⁷², svolge attività, anche commerciale, diretta a terzi. Al soggetto che si costituisce per effetto della stipulazione di un contratto di rete, è in ogni caso da escludere che sia riconosciuta personalità giuridica.¹⁷³

Nelle reti-soggetto l'organo comune "*agisce in rappresentanza*" della rete e gli effetti giuridici degli atti compiuti dall'organo comune ricadono in capo alla rete e non in capo ai retisti.

La soggettività segue l'iscrizione nella sezione del registro delle imprese dove ha sede la rete medesima.

¹⁷¹ La rete "soggetto" Guida sintetica per utenti esperti sugli adempimenti societari messa a disposizione dal REGISTRO delle imprese .it
CORTELLAZZO & SOATTO, *Reti di imprese e soggettività giuridica. in Economia e Diritto Finanza di Impresa, Rivista on line*, 2013

¹⁷² Per la rete soggetto è necessaria la situazione patrimoniale che segua i principi della redazione del bilancio delle società per capitali.

¹⁷³ Il legislatore parla di soggettività e non di personalità giuridica: la personalità è una forma di meccanismo di imputazione unitaria più intensa.

Lo stesso Governo italiano, come confermato dalla decisione della Commissione Europea del 26 gennaio 2011, relativa alla causa n. C(2010)8939 (riconoscimento della sospensione d'imposta per i fondi destinati al fondo patrimoniale comune), ha infatti chiarito che la rete di imprese non avrebbe assunto "*personalità giuridica autonoma*"

La pubblicità sembra dunque avere effetti costitutivi.

In assenza dell'iscrizione, la soggettività non viene acquisita ma il contratto può produrre i suoi effetti, almeno tra le parti ¹⁷⁴

La limitazione della responsabilità è prevista a condizione che le obbligazioni siano assunte *in relazione al programma di rete* con la conseguente necessità di chiarezza, dettaglio e conoscibilità dello stesso da parte dei terzi.

Collegata alla responsabilità patrimoniale limitata è la previsione dell'obbligo di redazione di un bilancio, nella forma prevista per le società per azioni, nonché il suo deposito presso il registro delle imprese del luogo ove la rete ha la sua sede, ai fini della conoscibilità dei terzi per la valutazione del grado di affidabilità della rete stessa.¹⁷⁵

¹⁷⁴ Si veda, con riferimento al testo vigente dell'art. 3, comma 4-quater del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni), lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato curato da M. MALTONI – P. SPADA, *cit.*, pp. 4-5, in cui gli autori affermano che "l'efficacia cui tale norma fa riferimento deve essere intesa non già come idoneità del contratto interaziendale stipulato a produrre effetti fra le parti (ex art. 1372 c.c.), ma come rilevanza del medesimo quale (atto costitutivo di una) rete di imprese a tutti gli effetti normativamente ricollegati a tale qualificazione". Si vedano inoltre le Linee guida per i contratti di rete, *cit.*, pp. 17-18, che, richiamando questo studio del Consiglio Nazionale del Notariato, ricostruiscono l'iscrizione del contratto di rete nel Registro delle Imprese in termini di efficacia costitutiva non tanto del rapporto giuridico di coordinamento inter-imprenditoriale tra le parti, quanto della fattispecie legale qualificata come "contratto di rete" con gli effetti che normativamente ne conseguono. Diversa posizione è espressa dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 15/E del 14 aprile 2011, che chiarisce i presupposti per accedere all'agevolazione fiscale (p. 7): "Il descritto regime di pubblicità è dunque prescritto ai fini di efficacia del contratto sia tra le parti, sia verso i terzi, compresa l'Amministrazione finanziaria".

¹⁷⁵ La flessibilità del contratto di rete si evidenzia nella predisposizione del programma di rete che può prevedere diversi livelli di aggregazione ed impegno reciproco, dalla semplice collaborazione, allo scambio di informazioni o prestazioni, fino all'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.

Il modello di *governance* adottato può, allo stesso modo, essere più leggero o più

In questo caso la fattispecie transita dal contratto di rete ad un vero e proprio ente-soggetto a responsabilità limitata.

Accanto al tema della soggettività, particolare attenzione assume anche la figura del manager di rete.¹⁷⁶

Il manager è colui che ha il compito di gestire lo sviluppo di una rete d'impresa; è una figura attuale, non prevista come essenziale, ma a cui possono ricorrere le reti.

Il manager¹⁷⁷ deve avere competenze manageriali, capacità di negoziazione, potere di integrazione e gestione conflitti; egli deve possedere una capacità di relazione all'interno della rete e all'esterno con il mercato, tutelando gli interessi dei partecipanti.

Il manager è tenuto a garantire lo sviluppo commerciale della rete, con strategie, piani e iniziative di promozione.

Anche con il manager le imprese restano autonome, fatto salvo l'obiettivo di *business* comune.

Il manager di rete può essere inserito nella fase dinamica della rete, nel momento patologico dei nodi della rete, o nella predisposizione di reti internazionali ove necessitano grandi capacità di gestione.

pesante, prevedendo l'assenza di qualsivoglia organo comune, un organo comune che comprenda tutti i partecipanti, l'adozione di modelli più complessi che identifichino un comitato esecutivo interno all'organo comune, etc.. Lo stesso assetto patrimoniale può essere variegato, prevedendo (anche sulla base dell'oggetto specifico del programma comune) che il fondo patrimoniale (facoltativo) sia un semplice fondo spese o un vero e proprio patrimonio alimentato da conferimenti (anche nella forma di patrimoni destinati).

¹⁷⁶ A. TETI, *Network Manager, Il Manuale per l'amministratore di reti e di sistemi*, Hoepli, Milano, 2007, P. 15 E SS.; G. OLIVARI. IL SALES MANAGER DI SUCCESSO, ASSAGO (MI) 2005.

¹⁷⁷ Molti Istituti Universitari, sia pubblici che privati, si sono adoperati per far partire il Master sul Management di imprese in rete.

Il ruolo del manager di rete è complesso e presuppone una elevata competenza.

Il legislatore non prevede la necessità del manager di rete che viene nominato dai partecipanti quando sussistono elevate necessità di qualificate ed esperte suggestioni.

Capitolo quattro

Alla ricerca di ambiti e profili di rete

1) Contratto di rete e Partenariato. Nuovi ambiti. Le aggregazioni forti. L'affermazione del nuovo principio della condivisione nel diritto; 2) Il principio della standardizzazione. Contratto di rete redatto in conformità al modello standard tipizzato; 3) I vari settori delle Reti. 4) Reti sanitarie tra obblighi e diritti.

1) Contratto di rete e Partenariato. Nuovi ambiti. Le aggregazioni forti. L'affermazione del nuovo principio della condivisione nel diritto.

Di recente la realtà socio-economica - sottoposta a continue spinte evolutive- conosce un ampio *parterre* di modelli organizzativi e di cooperazione che si costituiscono al fine di raggiungere obiettivi di rilevante impatto sociale e di forti interessi, sia privati che pubblici.

Lo scambio e le intersezioni tra le varie discipline del diritto porta ad affiancare alla rete di diritto privato, la fattispecie del partenariato in ambito del diritto pubblico.¹⁷⁸

Queste nuove aggregazioni di rilevanza giuridica fanno riflettere su nuove necessità giuridico e sociali di modelli di organizzazione soggettive che transitano dal diritto privato al diritto pubblico.

L'enucleazione dei caratteri essenziali del partenariato pubblico si deve all'ordinamento comunitario, ed in particolare al Libro Verde del 30.4.2004 della Commissione europea (COM(2004)327), che, pur non fornendo una definizione giuridica del partenariato, ne indica gli elementi essenziali sinteticamente trascritti: a) la durata relativamente lunga della collaborazione, che implica una cooperazione tra il partner pubblico ed il partner privato in relazione a vari aspetti di un progetto da realizzare; b) la modalità di finanziamento del progetto, garantito da parte del settore privato, talvolta tramite relazioni complesse tra diversi

¹⁷⁸ Il partenariato (dal francese *partenaire*, in inglese *partnership*) è un confronto tra parti diverse (soggetti pubblici o privati, forze economiche e sociali) sulla realizzazione di interventi finalizzati allo sviluppo economico, allo sviluppo del territorio e all'integrazione sociale. Il termine indica anche i rapporti che occorrono, simili al gemellaggio, tra città

soggetti; c) il ruolo importante dell'operatore economico che partecipa a varie fasi del progetto (progetto, realizzazione, attuazione, finanziamento), nel mentre il partner pubblico si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi; d) la ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato, nel quale sono trasferiti rischi di solito a carico del settore pubblico.¹⁷⁹

Il Partenariato, più che un istituto giuridico, si rappresenta come una "nozione descrittiva aperta" che racchiude, come previsto dall'art. 3, d.lgs. n. 163/2006. co. 15-*ter*, «modelli di relazioni stabili tra soggetti pubblici e privati, in funzione del perseguimento di obiettivi sostanzialmente coincidenti, in un'ottica che privilegia il principio del buon andamento dell'amministrazione pubblica e l'efficienza dell'azione amministrativa, tutte le volte in cui, per volontà del legislatore, o per reciproca convenienza dei partner, gli interessi pubblici e privati si intrecciano ai fini dello svolgimento in comune di un'attività di rilevanza pubblica».

Non vi è una disciplina giuridica generale unitaria (europea o nazionale) sul Partenariato Pubblico Privato, ma norme e principi derivanti dal

¹⁷⁹ M. NICOLAI e W. TORTORELLA (a cura di) *Partenariato Pubblico Privato e Project Finance*, II ed. Santarcangelo di Romagna (RN), 2016 p. 120 e ss.; G. CERRINA FERONI, *Il partenariato pubblico-privato. Modelli e strumenti in Quaderni Cesifin. Nuova serie*, Torino, 2011, p. 1 e ss

Trattato (in tale senso depone anche il par. 30 del citato Libro Verde della Commissione europea), salvo quanto disposto per le singole fattispecie tipiche di partenariato³.

L'ultimo periodo del co. 15-ter dell'art. 3, d.lgs. n. 163/2006 stabilisce come, fatti salvi gli obblighi di comunicazione normativamente previsti, «alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat».

Questa norma ha l'effetto pratico di richiamare la decisione Eurostat dell'11.2.2004 che, nel definire le caratteristiche fondamentali di un'operazione di Partenariato Pubblico Privato, (classificata *off-balance* -senza impatto sul debito pubblico), evidenzia che i rischi devono necessariamente gravare sul partner privato.

Questa figura costituisce, in verità, una esperienza, una verifica, un itinerario.

E', difatti, una vera e propria esperienza per verificare la fattibilità e la utilità (singola e comune) di forma di progetto realizzabili (e da realizzare) non più individualmente, ma attraverso forme di solida unione.

La condivisione degli intenti, dei risultati, degli obiettivi e la soddisfazione del bene del singolo, così come quello di tutti i partecipanti e della collettività stessa, rappresenta un risultato basilare del nostro tempo ed esprime un nuovo principio del diritto privato: il principio della condivisione negoziale.

Di recente il Partenariato pubblico privato ha trovato radici nel nuovo codice degli appalti pubblici (DLGS 50/2016)

Difatti l'art. 180 dello stesso codice definisce il contratto di partenariato come un contratto a titolo oneroso che può avere ad oggetto anche la progettazione di fattibilità tecnico ed economica e la progettazione definitiva delle opere o dei servizi connessi.

Nei contratti di partenariato pubblico privato, i ricavi di gestione dell'operatore economico provengono dal canone riconosciuto dall'ente concedente e/o da qualsiasi altra forma di contropartita economica ricevuta dal medesimo operatore economico, anche sotto forma di introito diretto della gestione del servizio ad utenza esterna¹⁸⁰.

¹⁸⁰ E' interessante riportate i successivi commi dell'art. 180 del codice degli appalti pubblici :

3. Nel contratto di partenariato pubblico privato il trasferimento del rischio in capo all'operatore economico comporta l'allocazione a quest'ultimo, oltre che del rischio di costruzione, anche del rischio di disponibilità o, nei casi di attività redditizia verso l'esterno, del rischio di domanda dei servizi resi, per il periodo di gestione dell'opera come definiti, rispettivamente, dall'articolo 3, comma 1, lettere aaa), bbb) e ccc). Il contenuto del contratto è definito tra le parti in modo che il recupero degli investimenti effettuati e dei costi sostenuti dall'operatore economico, per eseguire il lavoro o fornire il servizio, dipenda dall'effettiva fornitura del servizio o utilizzabilità dell'opera o dal volume dei servizi erogati in corrispondenza della domanda e, in ogni caso, dal rispetto dei livelli di qualità contrattualizzati, purchè la valutazione avvenga ex ante. Con il contratto di partenariato pubblico privato sono altresì disciplinati anche i rischi, incidenti sui corrispettivi, derivanti da fatti non imputabili all'operatore economico. 4. A fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, l'amministrazione aggiudicatrice può scegliere di versare un canone all'operatore economico che è proporzionalmente ridotto o annullato nei periodi di ridotta o mancata disponibilità dell'opera, nonchè ridotta o mancata prestazione dei servizi. Tali variazioni del canone devono, in ogni caso, essere in grado di incidere significativamente sul valore attuale netto dell'insieme degli investimenti, dei costi e dei ricavi dell'operatore economico. 5. L'amministrazione aggiudicatrice sceglie altresì che a fronte della disponibilità dell'opera o della domanda di servizi, venga corrisposta una diversa utilità economica comunque pattuita ex ante, ovvero rimette la remunerazione del servizio allo sfruttamento diretto della stessa da parte dell'operatore economico, che pertanto si assume il rischio delle fluttuazioni negative di mercato della domanda del servizio medesimo. 6. L'equilibrio economico finanziario, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), rappresenta il presupposto per la corretta allocazione dei rischi di cui al comma 3. Ai soli fini del raggiungimento del predetto equilibrio, in sede di gara l'amministrazione

Sono nuove figure che, pur nelle differenze che le contraddistinguono, esprimono nuovi principi del diritto, di coesione, collaborazione, condivisione, principi espressi dalla rete.

aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico ovvero nella cessione di beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. A titolo di contributo può essere riconosciuto un diritto di godimento, la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera da affidare in concessione. Le modalità di utilizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico-finanziario della concessione. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al trenta per cento del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari. disposizione corretta con errata corregge del 15-07-2016

7. La documentata disponibilità di un finanziamento è condizione di valutazione di ammissione ad un contratto di partenariato pubblico privato. La sottoscrizione del contratto ha luogo previa la presentazione di idonea documentazione inerente il finanziamento dell'opera. Il contratto è risolto di diritto ove il contratto di finanziamento non sia perfezionato entro dodici mesi dalla sottoscrizione del contratto. 8. Nella tipologia dei contratti di cui al comma 1 rientrano la finanza di progetto, la concessione di costruzione e gestione, la concessione di servizi, la locazione finanziaria di opere pubbliche, il contratto di disponibilità e qualunque altra procedura di realizzazione in partenariato di opere o servizi che presentino le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

2) Il principio della standardizzazione. Contratto di rete redatto in conformità al modello standard tipizzato.

Anche nell'ambito dello studio della rete si avverte il mutamento di scritturazione che interessa i tempi moderni. L'era dell'informatica e della digitalizzazione ha comportato un cambiamento incidente in ogni relazione di rilevanza giuridica e sociale. La standardizzazione dei modelli contrattuali, come accade per quelli bancari, da un lato velocizza i rapporti, dall'altro ha l'insidia di comprimere o di coartare la volontà negoziale.

Il contratto di rete, a formato digitale, viene indicato nella guida alla rete con un formato elaborabile¹⁸¹

Nella rete, come già evidenziato, in relazione alla forma la norma stabilisce che è possibile scegliere tra:

- a) redazione per atto pubblico (come per gli atti costitutivi delle società di capitali); circostanza che richiede l'intervento di un notaio che redige l'atto;
- b) redazione per scrittura privata autenticata; circostanza che richiede sempre la presenza di un notaio, ma in questo caso solo per l'autenticazione delle firme di tutti gli imprenditori partecipanti;
- c) redazione per atto sottoscritto con la firma elettronica o qualsiasi altro tipo di firma avanzata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 25 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale);

¹⁸¹ Specifiche tecniche del modello standard tipizzato per la trasmissione del contratto di rete al registro delle imprese" allegate al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 gennaio 2015,

d) redazione per atto redatto in conformità al modello standard tipizzato, riportato nell'allegato A del D.M. n. 122/2014 del Ministero di Giustizia, con la firma digitale ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 (Codice Amministrazione Digitale).

A seguito alla approvazione delle specifiche tecniche, avvenuta con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 gennaio 2015, dall'8 gennaio 2015, è possibile depositare al Registro delle Imprese contratti di rete redatti in conformità al modello standard tipizzato (approvato con Decreto Interministeriale n. 122 del 10/04/2014), sottoscritti con firma digitale dei titolari/legali rappresentanti di tutte le imprese partecipanti.

I contratti di rete formati secondo lo schema approvato dal ministero e sottoscritti digitalmente direttamente dai rappresentanti delle imprese partecipanti, possono, quindi, essere redatti e depositati anche senza l'intervento notarile (purché siano contratti di rete senza soggettività giuridica).¹⁸²

Prima di trasmettere il contratto al Registro delle Imprese è necessario provvedere alla sua registrazione presso l'Agenzia delle Entrate seguendo una determinata procedura informatica.

¹⁸² Per facilitare la predisposizione ed il deposito del contratto di rete con modello standard è stato reso disponibile un apposito servizio on-line all'indirizzo internet <http://contrattidirete.registroimprese.it> (sezione Strumenti -> rete contratto). Questo servizio permette la predisposizione guidata di questo tipo di contratto, secondo i dettami della normativa vigente, nonché la sottoscrizione digitale e la sua successiva allegazione ad una pratica di Comunicazione Unica per l'invio al Registro Imprese, mediante il collegamento diretto con l'applicativo Starweb.

In sintesi il modulo è predisposto perché l'atto indichi obbligatoriamente: le imprese partecipanti per originaria sottoscrizione o per adesione successiva; gli obiettivi strategici di innovazione e di accrescimento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l'avanzamento verso tali obiettivi; il programma di rete con l'indicazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché delle modalità di realizzazione dello scopo comune; la durata del contratto; le modalità di adesione di altri imprenditori; le regole per l'assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune;

Nel contratto possono essere previste anche le informazioni (alcune delle quali sono obbligatorie in funzione della struttura del contratto) di seguito indicate: 1) l'organo comune, ossia il soggetto prescelto per dare esecuzione al contratto; difatti se il contratto ne prevede l'istituzione, va indicato *“il nome, la ditta, la ragione o la denominazione sociale del soggetto prescelto per svolgere l'ufficio di organo comune per l'esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto”*; 2) il fondo patrimoniale; 3) la denominazione della rete; 4) la sede della rete; 5) la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare e le regole di gestione del fondo; 6) le cause di recesso anticipato; 7) la modificabilità a maggioranza del programma di rete e le regole relative alle modalità di assunzione delle decisioni di modifica.

Una volta stipulato il contratto di rete, si procede alla registrazione all’Agenzia delle Entrate.

In caso di contratto redatto in conformità al modello standard tipizzato, il soggetto che si è impegnato alla sua registrazione deve presentare all’Agenzia delle Entrate su supporto informatico (CD/DVD) il contratto in formato elaborabile ovvero il file XML firmato digitalmente (e marcato) e il file PDF contenente la “rappresentazione a stampa dell’originale informatico”.

Nella ricevuta di registrazione saranno riportati gli estremi di registrazione che, unitamente al numero di repertorio notarile o agli estremi del modello standard tipizzato, costituiranno gli estremi identificativi del contratto di rete privo di soggettività giuridica ai fini dell’iscrizione nel Registro Imprese.

3) I vari settori delle Reti.

La specificità del settore agricolo, caratterizzato dalla prevalenza di imprese di piccole e medie dimensioni, offre nuove opportunità legate allo strumento delle reti di imprese per aumentarne la competitività a livello nazionale e sui mercati esteri.

Il modello di aggregazione delle reti può consentire il raggiungimento di una massa critica e lo sfruttamento di economie di scala, mettendo a fattor comune le competenze e le conoscenze, razionalizzando i costi e favorendo la capacità di innovazione.¹⁸³

Dall'analisi dei numeri dei contratti di rete stipulati negli ultimi anni emerge un fenomeno in grande crescita con un numero sempre maggiore di imprese coinvolte.

I dati Infocamere, relativi a luglio 2013, ci indicano che sono 995 i contratti di rete siglati con circa 5.000 imprese coinvolte, ubicate in tutte le Regioni, con una netta prevalenza delle Regioni Lombardia, Emilia Romagna e Toscana, e che coprono quasi tutte le Province (102 su 105).

Dal punto di vista dimensionale, nella maggior parte dei casi, gli accordi di rete siglati sono caratterizzati da un numero di imprese aderenti variabile tra 3 e 9. Il contratto di rete è diffuso sia nel manifatturiero sia nel terziario con una prevalenza dell'industria e dei servizi alle imprese. comunque significativa l'incidenza del settore agricolo ed agroalimentare (11,45%) con 114 reti e con 454 imprese coinvolte tra aziende agricole (247) e manifatturiere (207) e, soprattutto, con un trend in forte crescita.

¹⁸³ F.M. OLIVIERI, *Competitività territoriale e sussidiarietà: lo strumento contratto di rete*, in *Il Principio di sussidiarietà nel diritto privato*, (a cura) di M. NUZZO, parte II, p. 78-83, Torino, 2014.


Le aziende agricole che fanno rete appartengono ai settori ortofrutticolo, vitivinicolo, cerealicolo, oleicolo, lattiero-caseario, al settore delle produzioni animali e, in misura minore, ai settori silvicolo e della pesca e acquacoltura.

I dati attuali datati 3 Dicembre 2016 (periodo di riferimento Novembre) registrano un aumento di ben 539 imprese che in un solo mese hanno deciso di aggregarsi (da 16.048 imprese a 16.587) in 54 nuove Reti, di cui 5 con soggettività giuridica (dalle 455 precedenti alle 460 attuali).¹⁸⁴

Vi è un grande incremento nel Veneto (1.459) e nel Lazio (1.524), che si avvicinano all'Emilia (1.584), la terza regione per numerosità di imprese aggregate in rete, mentre la Toscana resta al secondo posto (1.615) dopo la Lombardia, che primeggia nettamente con 2.827 imprese retiste.

Quello che invece deve essere rimarcato è ancora un ritardo generale delle Regioni del Centro Sud che potrebbero trarre i maggiori benefici dall'aggregazione in rete.

¹⁸⁴ I dati sono forniti dal sito Assoretipmi. Al 3 dicembre 2016 sono stati censiti da Infocamere 3.243 contratti di Rete; 16.587 imprese partecipanti; I dati sono aggiornato ad ogni fine anno e si attendono i prossimi a dicembre 2017.



Si riportano di seguito, in sintesi, alcuni esempi di aggregazioni di imprese realizzate nei diversi settori produttivi e nelle diverse realtà regionali.

Frantoi di Maremma.

E' una rete di sette frantoi artigianali di antica tradizione locale che lavora le olive raccolte da piante secolari del territorio. L'olio di qualità viene relegato a mercati di nicchia e i piccoli frantoi non possono competere con le grandi realtà, così è nata l'idea di fare rete per unire le forze e trovare nuove frontiere per l'export, con particolare riferimento ai mercati asiatici. La produzione complessiva della rete si aggira attorno ai 500.000 litri di olio d'oliva all'anno.

Rete innovazione in agricoltura.

Promossa da Confagricoltura, la rete coinvolge 9 aziende della Regione Umbria. Rete innovazione in agricoltura punta a conseguire un modello

umbro intersettoriale di ottimizzazione dei mezzi di produzione (Umbria Model Farm) e ad accrescere la competitività delle singole aziende, riducendo i costi, l'impatto ambientale ed aumentando la produttività. Il valore aggiunto di questa collaborazione consiste nel fatto di fare rete insieme e di investire in progetti comuni di crescita.

Rete Cinaricola Sarda.

Gli obiettivi di questa rete sono lo sviluppo di nuovi canali di vendita ed azioni di ricerca e di sostegno dell'offerta in campo commerciale e distributivo della filiera del carciofo in Sardegna. La rete cinaricola sarda nasce con il contributo della Banca di Credito Sardo e di Agriventure. Sono coinvolte 8 aziende appartenenti sia al comparto produttivo che dei servizi commerciali e della logistica-trasporti, per una superficie agricola complessiva impegnata di circa 500 ettari. La rete è caratterizzata dalla presenza di un marchio collettivo rappresentato da un carciofo selvatico.

Emilia Wine.

E' il nuovo polo del vino reggiano che nasce dall'integrazione fra le 3 storiche cantine sociali di Reggio Emilia. La nuova realtà, che è già operativa per la vendemmia in corso, associa oltre 700 produttori e concentra un terzo di tutta la produzione vitivinicola di Reggio Emilia, pari a 350.000 quintali di uve lavorate, rafforzando la capacità di incidenza sui mercati e, al tempo stesso, perseguendo la via dell'ulteriore specializzazione degli impianti produttivi in capo alle tre cantine che hanno dato vita al progetto.

Net Wine Italy.

E' una rete nazionale d'impreses del vino per favorire l'apertura al mercato globale e aumentare la competitività. Ne fanno parte 24 cantine, molte delle quali aderenti al marchio ExVinis. E' una rete aperta all'adesione di tutti i produttori e destinata ad allargarsi, che vuole coniugare indipendenza imprenditoriale e capacità di fare massa critica dal punto di vista delle risorse finanziarie.

Ingredients.

Lavorare insieme per contenere i costi e raggiungere obiettivi comuni di impresa è la filosofia di Ingredients, il primo contratto di rete in Puglia nel settore agroalimentare costituito a Foggia. Il progetto è stato condiviso da 4 aziende (Masiello Food, Edo, Tenuta Fujanera di Giusy Albano, Red Hot) che operano tutte nel settore agroalimentare, ma con specificità differenti che sembrano definire il percorso dell'intera filiera, dalla produzione alla promozione, passando per trasformazione e commercializzazione.

Mondo Bio.

Questa realtà coinvolge 4 importanti realtà dell'agroalimentare emiliano-romagnolo che hanno siglato il contratto di rete Mondo Bio. Tra gli obiettivi si hanno la realizzazione di una nuova linea di prodotti biologici che spazi dalle zuppe ai minestrone, dagli omogeneizzati al latte vegetale. Le aziende coinvolte sono Apo Conerpo, La Cesenate Conserve Alimentari, Alce Nero & Mielizia e Sais, che potranno così collaborare per aumentare la propria capacità innovativa e la propria competitività.

Eat Sicily.

E' il primo contratto di rete avviato in Sicilia che punta su qualità e tipicità dei prodotti alimentari del territorio per conquistare nuovi mercati in Italia e all'estero. Protagonisti della rete, che avrà come partner bancario Banca Carige, sono tre marchi importanti dell'agroalimentare siciliano, Dolfin (Giarre), Sibat Tomarchio (Acireale) e Gruppo Mangiatorella (Reggio Calabria con stabilimenti a Belpasso), insieme a Officine Dolciarie (Paternò), azienda alimentare che avrà il ruolo di capofila.

Rete Qualità Toscana.

Rete di imprese nata con l'obiettivo della realizzazione di investimenti da parte di soggetti imprenditoriali aderenti ad un accordo di filiera del PSR Toscana 2007-2013, operanti nei diversi segmenti della filiera agroalimentare.

Si tratta di un progetto per lo sviluppo e la valorizzazione della filiera corta, che vede la partecipazione di 33 imprese della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione.

Rete delle Imprese Agroalimentari della Sardegna.

Sette imprese del settore agroalimentare sardo hanno sottoscritto un contratto di rete, denominato Rias, che prevede la condivisione di una serie di azioni in grado di mettere a sistema un gruppo con un fatturato di oltre 200 milioni di euro. Le imprese aderenti all'accordo sono la 3A di Arborea, la Casa del grano di Cagliari, la Casar di Serramanna, l'oleificio

San Giuliano di Alghero, l'industria casearia Pinna di Thiesi, la Riso della Sardegna Spa di Oristano e il salumificio Murru di Irgoli.

Il Buon Gusto Veneto.

Si tratta di una rete di piccole e medie imprese dell'agroalimentare che, attraverso un unico marchio, stanno cercando di raggiungere nuovi segmenti di mercato attraverso una serie di iniziative congiunte. Le 15 aziende coinvolte hanno fortemente creduto nell'aggregazione e nel progetto, proponendo alla grande distribuzione diversi prodotti, quali olio, caffè, pasta, dolci, riso, formaggi e vini, tutti sotto la stessa insegna. E' un esempio di filiera corta, inserita nella grande distribuzione organizzata, che ha funzionato a dispetto della concorrenza delle multinazionali dell'alimentare.

Agrigal.

La rete è composta da 10 aziende agrituristiche che propongono un modello di promozione turistica strettamente legata all'agricoltura. In questo caso non è stato siglato un contratto di rete, ma a livello locale è nata una "rete" di aziende agrituristiche che promuovono l'agricoltura e il territorio dal punto vista ambientale, culturale e turistico. Il progetto Agrigal, promosso da Terranostra in collaborazione con il Gal Valle Brembana, è stato realizzato con i finanziamenti previsti dalla misura 313 "Incentivazione Attività turistiche" del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 Regione Lombardia e cofinanziato dalle aziende partecipanti.¹⁸⁵

¹⁸⁵ www.pianetapsr.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/1024

4) Reti sanitarie tra obblighi e diritti.

Il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Campania n. 109 del 19 novembre 2013, induce i centri convenzionati a ricercare soluzioni adatte al raggiungimento di una massa critica indispensabile per l'ottenimento di economie di scala; mira ad un ulteriore ribasso delle tariffe; ha come obiettivo il contenimento delle spese pubbliche; vengono precisate soglie minime di prestazioni per conservare l'accreditamento; statuisce l'obbligo di aggregazione per le strutture non in possesso della soglia minima di efficienza.

Di certo la rete sanitaria ed il meccanismo di obbligatorietà non è stato accolto in modo immediato.

L'obbligo comporta sempre resistenze, soprattutto in un sistema come quello *retista* in cui è necessario l'accordo per l'accordo.

Anche perché ogni singolo imprenditore tende sempre a conservare la sua egemonia e non sempre può raccordarsi a sistemi di imposizioni anche se collaborativi per ottenere risultati utili e vantaggiosi per tutti.¹⁸⁶

Il capofila come numero di aziende vitivinicole è il Nord Italia con alla testa Lombardia (769), seguita da Toscana (495), Emilia-Romagna (482) e Veneto (267). Lo ha dichiarato Paola Iamicelli, dell'Università di Trento a Vinitaly nel convegno "Vino, idee per l'aggregazione delle imprese italiane" organizzato dall'Informatore Agrario, sponsorizzato da Tonnellerie Berthomieu Ermitage e moderato dalla giornalista Clementina Palese. "La crescita è legata agli incentivi fiscali e ai programmi di sviluppo locali delle amministrazioni – ha spiegato l'esperta –. Alla base c'è la progettualità delle imprese che nel tempo stanno vedendo nelle reti nuove *chances* per affrontare i mercati".

¹⁸⁶ Sul punto interessante monografia P. MIOLO VITALI, S. NUTI (a cura di) AA.VV. A. BRAMBINI, B. CRAVEDI, A. DES DORIDES, G. LORENZONI, A. MACCHIA, A. MARI, R. VARALDO, *Ospedale in rete e reti di ospedali: modelli ed esperienze a confronto*, in Collana *Economia e ricerche*, Milano, 2013.

In altri termini, il punto è sempre il timore di perdere la propria autonomia gestionale; la propria libertà, ma le esigenze di contenimento dei costi non possono soccombere a fronte di quelle meramente personalistiche o troppo individualistiche.

Un esempio di successo di rete sanitaria è data dalla Sanares Rete sanitaria in Lazio.¹⁸⁷

La Rete Socio Sanitaria Sanares, ad oggi composta da ben 27 strutture ambulatoriali impegnate nel settore della sanità privata, si è costituita nella Regione Lazio con atto notarile datato 30 novembre 2011, con la stipula di uno specifico "Contratto di Rete", ai sensi dell'articolo 42 della Legge 30 luglio 2010¹⁸⁸.

La Sanares è dovuta crescere in fretta per dimostrare la trasparenza, la correttezza e, soprattutto, la base normativa del citato articolo 42, che sono stati, invece, gli elementi determinanti in funzione dei quali la Commissione europea, con la Decisione n. 8389 del 26 gennaio 2011, ha apertamente confermato il sostegno dell'U.E. in favore della costituzione delle Reti di Impresa in Italia.¹⁸⁹

¹⁸⁷ Presentata dal Presidente della Rete Socio Sanitaria SANARES, Dr. Gabriele Penitenti, sul tema LA RETE SOCIO SANITARIA SANARES, in occasione della AUDIZIONE al Senato della Repubblica, presso la 12 ° Commissione permanente IGIENE e SANITA', in data 20 giugno 2012.

Marco Porcio Catone detto "il Censore", nella Roma del secondo secolo A.C., durante l'infuriare delle "Guerre Puniche" contro Cartagine, solleva confidare al figlio: "LAUDATO INGENTIA RURA, EXIGUUM COLITO" ("Loda i campi grandi, ma coltivate uno piccolo") Con questa frase ha inizio la Prefazione del libro, edito da Buffetti nel luglio del 2011, dal titolo "LE RETI D'IMPRESA".

¹⁸⁸ Tutte le Aziende aggregate alla Rete SANARES hanno singolarmente ottenuto l'iscrizione del predetto "Contratto di Rete" nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio di Roma

¹⁸⁹ Vedi Decreto del Commissario ad Acta (DCA) n. 54/2010, che dei criteri dettati dall'Accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2011.

La motivazione è data dall'insieme di aggregazioni vincenti con costi contenuti, la *governance* è data dall'organo comune di gestione e dai poteri ad esso conferiti che rappresenti la Rete e porti a compimento i progetti approvati dagli imprenditori aderenti ad essa.¹⁹⁰

Gli imprenditori aggregati possono nominare e/o revocare collegialmente l'organo comune di gestione e demandargli la gestione delle singole attività da svolgere, ciascuna in un ambito formalmente ben definito sia per gli aspetti logistici che per quelli economici.

In una Rete composta da numerose Imprese diviene fondamentale trovare in tempi brevi la soluzione degli inevitabili problemi di “amalgama aggregativo”, la scelta di una “Governance” societaria rappresenti un punto nodale capace di rafforzare la coesione tra gli aderenti e divenire una sorta di indicatore della capacità della Rete di raggiungere gli obiettivi e di perseguire il Programma ed i Progetti formalizzati in ambito contrattuale.

I pilastri della Rete SanaRes sono costituite dalla Governance e dal Contratto.

In quest'ultimo, infatti, sono rappresentati i cardini del nuovo Istituto, quali, gli Obiettivi, il Programma, i Progetti ed Il Fondo Comune. Sul sito informatico denominato: www.sanares.it , di cui alle unite *slides*, è stato dato particolare risalto:- alla storia- ai progetti- all'ubicazione delle strutture sul territorio- alle prestazioni, ai servizi ed alle attività

¹⁹⁰ L'organo comune racchiude in sé qualcosa di non verticistico. Il gruppo di professionisti inizialmente promotore della Rete ha deciso, alla fine del mese di ottobre 2011, di affidare la “Governance” ad una Società di capitali, a responsabilità limitata, denominata GESTISANARES S.r.l., che, per ulteriore trasparenza e collegialità, è stata costituita da tutte le Imprese inizialmente partecipanti al Contratto di Rete.

polispecialistiche offerte- ai riferimenti di ciascuna struttura- alle notizie di area medico-scientifica- alla Carta dei Servizi

Scopo istituzionale della Rete SANARES è dunque quello di contribuire a migliorare l'offerta socio-sanitaria presente sul territorio del Lazio, nell'ambito, sia dei servizi ambulatoriali, che dell'assistenza socio-sanitaria anche domiciliare.

Questa Rete, pur nel suo breve percorso di vita operativa, ha già siglato con importanti Associazioni e Cooperative Sociali, quali fra tutte, FederAnziani, O.S.A. - Operatori Sanitari Associati – ed A.NA.S.T.E. Associazione Nazionale Strutture per la Terza Età per la realizzazione di ragguardevoli progetti collaborativi sul territorio che consentiranno di fornire un'assistenza socio-sanitaria integrata e domiciliare di ottimo livello, utilizzando sinergicamente la diagnostica, la chirurgia, il personale medico, infermieristico e parainfermieristico, tutte le strutture ambulatoriali ed i laboratori, nonché le attrezzature ed i mezzi di trasporto della Rete.

Attualmente, nel territorio laziale, la Rete Socio Sanitaria SANARES, a decorrere dal 14 giugno 2012, è stata la prima Rete operante nel comparto sanitario ad essere stata ufficialmente aggregata – come da relativa delibera del Comitato di Presidenza - alla “Agenzia confindustriale per le reti di impresa”, stante le proprie finalità conformi, sia al dettato normativo della Legge n. 122/2010, che a quello statutario di RetImpresa.

Tra gli obiettivi della Rete SANARES, emerge con forza il principio ispiratore dell'Istituto delle "Reti d'Impresa", fondato sull'integrazione operativa e funzionale delle strutture aderenti alla Rete medesima, che

realizzi quell'offerta di servizi socio-sanitari assolutamente completa dove ciascun cittadino - paziente, recandosi o contattando uno qualsiasi dei centri, potrà accedere ai servizi offerti da tutti gli altri operatori trovando al contempo elevati livelli di standard qualitativo e di accoglienza comuni.

Capitolo cinque

Responsabilità e Processo

1) La ricerca della responsabilità nella rete. La rete è responsabilità o la responsabilità è rete? 2) Lo strumento processuale per radicare la responsabilità. Il principio del contraddittorio. 3) Il litisconsorzio necessario nel contratto di rete, una nuova domanda di ricerca. 4) Le prime pronunce giurisprudenziali di materia di rete. 5) Nota conclusiva.

1) La ricerca della responsabilità nella rete. La rete è responsabilità o la responsabilità è rete?

Accesso e responsabilità nella rete di imprese, rappresentano due facce della stessa medaglia.

La ricerca ha sinora trascurato questo profilo che appare essere di rilievo incontestabile, oltre a rappresentare un rilevante punto di criticità.

La responsabilità è concetto antico e risalente al diritto romano; dal latino *responsum* «risposta», la respons-abilità è la capacità (abilità) di rispondere dei propri comportamenti, rendendone ragione ed accettandone le conseguenze¹⁹¹.

Il termine¹⁹² è entrato in uso sul finire del Settecento, inizialmente nella sola accezione giuridica, ma ben presto anche in quella morale¹⁹³.

¹⁹¹ Per SABATINI-COLETTI (Dizionario della lingua Italiana) la responsabilità è la condizione di dovere rendere conto di atti, avvenimenti e situazioni in cui si ha una parte, un ruolo determinante: *assumersi le proprie r.*; *fare qualcosa sotto la propria r.*; incarico, mansione di cui si è responsabili: *affidare a qualcuno la r. del settore vendite*; impegno, obblighi che derivano dalla posizione che si occupa, dai compiti, dagli incarichi che si sono assunti: *la famiglia dà molte r.*; *accettando la nomina ha preso su di sé una grave r.* □ **2** dir. Situazione per cui un soggetto giuridico è tenuto a rispondere della violazione di un obbligo o comunque di un atto illecito: *r. amministrativa, civile, penale* □ **3** Consapevolezza delle conseguenze dei propri comportamenti e modo di agire che ne deriva.

¹⁹² Uno dei primi testi in cui il termine compare è il *Federalist* (1788; trad. it. *Il federalista*), ossia l'opera in cui Hamilton, Jay e Madison raccolsero gli articoli scritti in difesa della costituzione americana, elaborata nel 1787 dalla Convenzione di Filadelfia. Gli autori del *Federalist* usano le espressioni *r. del governo* e di *governo responsabile* per indicare il fatto che il governo americano – a differenza dei sistemi assolutistici europei e della stessa monarchia costituzionale inglese – avrebbe dovuto rispondere del proprio operato al popolo, dal quale derivavano i suoi poteri. Nello stesso periodo, il termine comincia a essere usato anche in ambito giuridico.

¹⁹³ In tedesco, invece, esistono due termini diversi per indicare le due diverse accezioni: *Haftbarkeit* (responsabilità giuridica) e *Verantwortlichkeit* (senso di responsabilità).

Si parla di responsabilità giuridica, quando un soggetto è chiamato a rispondere, innanzi all'autorità, di un suo comportamento dannoso o della violazione di una determinata norma; si configura responsabilità morale, invece, se si tratta di atti che violano la legge morale governata dalla coscienza¹⁹⁴.

L'uso giuridico del termine si diffonde rapidamente ed, a seconda del tipo di norma violata, si vanno definendo, col tempo, i concetti di *responsabilità civile* (violazione di una norma di diritto privato e obbligo di risarcire i danni prodotti),¹⁹⁵ *responsabilità penale* (violazione di una norma penale punita con l'applicazione di una pena),¹⁹⁶ *responsabilità amministrativa* (violazione di ogni sorta di doveri amministrativo che determina l'afflizione di una sanzione amministrativa).

¹⁹⁴ E. MORSELLI, *Dizionario di filosofie e scienze umane*, Signorelli 1989, alla voce corrispondente.

¹⁹⁵ La responsabilità civile è di natura contrattuale se la violazione riguarda un precedente vincolo giuridico (quale che sia la fonte da cui questo deriva) o di natura extracontrattuale ex art. 2043 c.c. se la violazione riguarda il generico precetto del *neminem laedere* e provochi a terzi un danno ingiusto (art. 2043 c.c.). Ciascun soggetto che abbia la capacità di intendere e di volere risponde direttamente del danno che egli stesso ha cagionato con la propria azione od omissione. Tuttavia, vi sono anche casi di responsabilità indiretta, in cui un soggetto può anche essere obbligato per il fatto illecito altrui (incapace, figli minori non emancipati, persone soggette alla tutela, commessi, domestici ecc.). il cui fondamento è la *culpa in vigilando* o *culpa in eligendo*; allo stesso modo è configurabile una r. oggettiva (r. per l'esercizio di attività pericolose, per il danno cagionato da animali, da rovina di edificio, da cose in custodia), nella quale si prescinde del tutto dalla ricerca della colpa. Vd. Enciclopedia Treccani on-line alla voce corrispondente.

¹⁹⁶ Ai sensi dell'art. 27, co. 1, Cost. la responsabilità penale è personale; non solo è vietato rispondere penalmente per un fatto altrui, ma alla luce delle storiche sentenze della Corte costituzionale (364 e 1085 del 1988), l'attribuibilità di una sanzione penale presuppone che l'agente abbia posto in essere il fatto di reato almeno a titolo di colpa.

M. Weber, filosofo sociologo tedesco di fine Ottocento, considera la responsabilità come un valore imprescindibile dell'uomo e del politico, in particolare: il suo agire infatti non è senza conseguenze, la sua opera di azione o mediazione è fondamentale.

Egli distingue¹⁹⁷ due tipi di etica, l'etica delle intenzioni o dei principi (*Gesinnungsethik*), e l'etica della responsabilità o delle conseguenze (*Verantwortungsethik*).

Con l'esistenzialismo¹⁹⁸, l'etica fornisce un senso alla soggettività e si fonda sulla responsabilità del soggetto nei confronti dell'altro a fondamento dell'etica.¹⁹⁹

Il concetto di responsabilità è, dunque, un concetto senz'altro etico.

Il *chi è responsabile* ha un valore etico e morale alto; essere responsabile costituisce un *modus operandi* corretto e serio proprio del soggetto retto e competente.

Prima ancora che esigenza di carattere giuridico, la responsabilità rappresenta un principio di civile convivenza ed un valore assoluto giuridico, morale, etico e civile di ogni cittadino.

In particolare nella rete, caratterizzata da una viva ed intensa forma di aggregazione, il concetto di responsabilità deve essere forte e sentito.

¹⁹⁷ M. WEBER, *Il significato della valutatività delle scienze sociologiche ed economiche*, Torino, 1917.

¹⁹⁸ Sul punto E. LEVINAS, *Umanesimo dell'altro uomo*, Il Nuovo Melangolo, Genova, 1998. Egli afferma che l'identità dell'uomo consiste nella responsabilità inalienabile verso l'altro uomo.

¹⁹⁹ La distinzione tra responsabilità e intenzione ricalca anche la distinzione tra consequenzialismo e deontologia; l'etica consequenzialista giudica la moralità di un atto non dalla motivazione, ma dalle sue conseguenze e, dunque, si oppone all'etica deontologica che fonda la moralità dell'azione nel dovere o nel riconoscimento dei diritti.

Tutti insieme i retisti devono stringersi (anche in forma solidale) per rispondere verso il terzo, sia per ragioni di etica che per ragioni di diritto.

Fermi i principi della tematica generale della responsabilità civile, ciò che conta è mettere in rilievo che la responsabilità del singolo retista²⁰⁰ serve a fornire un controllo ed una garanzia soprattutto nei confronti dei terzi che devono potersi fidare ed affidare anche senza conoscere personalmente i singoli partecipanti che contribuiscono, ciascuno con una propria risorsa, alla realizzazione di quel prodotto o di quel servizio specifico.

Il punto di criticità sta nell'assenza di un criterio legislativo che consenta al terzo una individuazione immediata e diretta del retista responsabile (o corresponsabile) del fatto dannoso²⁰¹, pur riconoscendosi, in astratto, che

²⁰⁰ Quando non vi è una rete soggetto che fa da scudo ai singoli partecipanti. IN ogni caso la responsabilità del singolo retista appare ispirata ad un criterio di maggiore equità al fine di evitare che la rifrazione del rischio si stemperi in via solidale sugli altri partecipanti

²⁰¹ Una figura antesignana deriva dalla legge sulla responsabilità del produttore. Con il decreto legislativo n. 206/2005 e con la recente pronuncia della Corte di Cassazione sez. III, 17 dicembre 2009, n. 26514, nelle cosiddette vendite "a catena", spettano all'acquirente due azioni: quella contrattuale, che si ha solo nei confronti del diretto venditore, (atteso che l'autonomia di ciascun trasferimento non consente di rivolgersi contro i precedenti venditori fatta salva l'azione di rivalsa del rivenditore nei confronti del venditore intermedio); quella extracontrattuale esperibile dal compratore contro il produttore, per il danno sofferto in dipendenza dei vizi che rendono la cosa pericolosa, anche quando tale danno si sia verificato dopo il passaggio della cosa nell'altrui sfera giuridica. Giova ricordare che la disciplina dettata dal d.P.R. 24 maggio 1988 n. 244, in materia di responsabilità del produttore per prodotti difettosi è priva di efficacia retroattiva e, pertanto, non è applicabile ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore (Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2004, n. 19134, *GCM*, 2004, 9 – conforme - Cass. civ., sez. I, 10 settembre 2002, n. 13158, *Contr*, 2003, 148; *GCM*, 2002, 1654; *DeG*, 2002, 36, 73) - anche quando dispone che il produttore sia responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto, dove per "prodotto", a tal fine, è normativamente da considerarsi ogni bene mobile -compresa l'elettricità - anche se incorporato in altro bene mobile o immobile.

la responsabilità in rete possa configurarsi in diverse forme: responsabilità di controllo, responsabilità di gestione, responsabilità di produzione, responsabilità di partecipazione, sotto forma contrattuale ed extracontrattuale.

Questa particolare responsabilità può essere prevista in apposite clausole, oppure no; in ogni caso deve essere sempre accertata in fase processuale. Il meccanismo della clausola di responsabilità ad *hoc* potrebbe ben essere utilizzato nella rete per affermarne il grado, la misura e l'operatività nei confronti del terzo e fornire al giudice un criterio preciso su cui basarsi per l'applicazione concreta.

Questa forma di "nuova responsabilità" potrebbe essere una deriva, o meglio una concretizzazione, del meccanismo delle clausole generali, oggetto di un dibattito vivo ed acceso, perché considerate una limitazione alla libera disponibilità delle parti, soprattutto in un ambito, come questo, di *responsabilizzazione* e *funzionalizzazione* di situazioni private a contenuto economico²⁰² in cui principio di solidarietà, di condivisione, di giustizia, invadono e governano l'autonomia dei partecipanti.²⁰³

Dalla clausola generale (buona fede, correttezza, buoni costumi, diligenza del buon padre di famiglia etc.) si passa alla concretizzazione della clausola sulla responsabilità dei retisti il cui ruolo, la cui misura di partecipazione, il cui grado, non è facilmente distinguibile all'esterno.

²⁰² S. RODOTA', *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in Riv. dir. comm., 1964, p. 83 e ss;

²⁰³ F. RICCI, *Potere normativo dei privati, clausole generali e disciplina dei contratti*, in *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, Parte I (a cura) di M NUZZO, Torino 2014, p. 597

A tal proposito si è sempre sostenuto che il contenuto delle clausole generali o clausole di responsabilità dovrebbe essere rimesso al legislatore oppure al giudice²⁰⁴.

Nel caso di specie, però, il principio di sussidiarietà comporta una forte innovazione con l'affermazione della competenza dei privati, avente carattere di priorità, nell'esercizio di attività funzionali alla realizzazione degli interessi generali e comuni; tale competenza prioritaria (di riconosciuta valenza costituzionale) confina (limita, blocca, restringe) a meramente sussidiario l'intervento dello Stato che non è tenuto ad ingerirsi per riempire di contenuto regole rimesse ai privati in modo adeguato ed efficiente.²⁰⁵

Le clausole di responsabilità, nel contratto di rete ed il loro contenuto, pertanto, vanno individuate esclusivamente dai retisti (autonomia), anche se, inderogabilmente, la salvaguardia e l'applicazione effettiva delle stesse, non possono essere sottratte al potere del legislatore e del giudice, al fine di garantire massima tutela del terzo danneggiato.

In altre parole, la partecipazione dei destinatari alla definizione dei contenuti normativi nella concretizzazione delle clausole generali ed, in particolare, della clausola sulla responsabilità (con la conseguenza di conferire al legislatore ed al giudice un ruolo di applicazione e di controllo), è un fenomeno tutto moderno derivante dalla ritrazione dei pubblici poteri in ossequio al principio di sussidiarietà; esso deve consentire (come consente) ai privati, protagonisti e partecipanti della fattispecie, il potere di esprimere il criterio per la soluzione di conflitti (nel caso esaminato in tema di responsabilità dei retisti).

²⁰⁴ M. NUZZO, *Utilità sociale e autonomia privata*, Napoli, 2011, p. 47, 58

²⁰⁵ F. RICCI, *op cit.* p. 597

Una clausola di responsabilità che concretizzi proposizioni generali, potrebbe avere il seguente tenore: i retisti sono tenuti ad informare il terzo sul prodotto e sul servizio prestato; i retisti sono responsabili, in proprio ed in solido, verso il terzo per violazione di obblighi di informazione e per avere messo sul mercato prodotti difettosi o viziati. In questo contratto di rete, nel precisare i singoli contributi, si evidenzia che Tizio ha partecipato al punto a); Caio al punto b) ; Sempronio al punto c).

In tal modo si rende noto ai terzi la rispettiva posizione dei singoli *retisti* e si dà al terzo la possibilità di coglierne l'esatta misura della responsabilità dei singoli partecipanti alla rete.

Questo aspetto costituisce un indiscusso ed innegabile nuovo segmento di riflessione, importantissimo per la ricerca.

Il contenuto è dei privati ed è rimesso ai privati; ma la necessità che vi sia una clausola generale di responsabilità dei retisti deve derivare da una normativa di ordine pubblico.

In ogni contratto di rete, *ergo*, va introdotta come obbligatoria la clausola sulla responsabilità.

E' evidente che il contenuto delle clausole delegato al potere dispositivo delle parti al fine di assicurare quella flessibilità che è tipica del contratto di rete, se contrario ai principi dell'ordinamento e se inefficiente per realizzare l'obiettivo della tutela dell'interesse generale sotteso, è soggetto al sindacato dell'autorità giudiziaria.

L'inadempimento, come forma di illecito contrattuale,²⁰⁶ di fondamentale rilievo in quanto ulteriore profilo degno di attenzione, atteso che le ripercussioni ricadrebbero sull'intero modulo reticolare, interrompendo la concatenazione tra i vari elementi della rete necessari per il raggiungimento dell'obiettivo e, quindi, per la realizzazione effettiva del programma comune, soprattutto quando la prestazione inadempita sia munita del carattere di essenzialità e, quindi, scevra di ogni elemento di marginalità.

Il problema che resta ancora aperto riguarda tutte le fattispecie caratterizzate da una complessa cooperazione tra soggetti che non sempre rende agevole individuare singole ed individuali responsabilità quando vi sono in gioco diritti ed interessi collettivi.

L'autonomia consente la regolamentazione dell'accollo del rischio di inadempimento, la fase patologica del rapporto o anche una determinazione *ex ante* degli strumenti di gestione del conflitto.²⁰⁷

Nell'ipotesi di inadempimento, l'autonomia consente la previsione dell'immediata esclusione del partecipante colpevole e responsabile.²⁰⁸

²⁰⁶ Con il rimedio del risarcimento del danno o dell'esatto adempimento della prestazione dovuta.

Si veda A. di MAJO, *La tutela civile dei diritti*, Milano, 2003 IV ed.

²⁰⁷ Ad esempio l'inserimento di clausola compromissoria, oppure il ricorso a sistemi alternativi a quelli tipici giurisdizionali.

La predisposizione di un sistema di gestione di responsabilità, di accollo del rischio e di organizzazione e programmazione di strumenti di conflitto presuppone il criterio di equità e ragionevolezza per evitare abusi di autonomia o di potere dispositivo. In mancanza si avrà la disciplina codicistica.

²⁰⁸ Si pensi all'inserimento nel contratto di rete della clausola di estromissione in determinate ipotesi ben dettagliate. Si veda G. GRISI, *L'autonomia dei privati. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell'economia*, Milano, 1999.

Nulla impedisce una rinegoziazione del contratto in caso di vera patologia, quando non vi sia un *vulnus* al rapporto fiduciario tra le parti, oppure la previsione di recesso (in casi anche particolari) per la parte adempiente che non voglia (o non abbia) più

In ogni caso la programmazione di un sistema risarcitorio autonomo, in caso di inadempimento o di responsabilità verso i terzi, potrebbe spingere i creditori ad avere maggiore fiducia nel modello reticolare ed accelerare ipotesi di investimento in gruppo di retisti idonee a favorire lo sviluppo di tutta l'economia di mercato e scambio nel mondo degli affari.

interesse ad essere legate al sistema o modello reticolare, ovvero l'apposizione di pene private (penale). M. BARCELLONA, *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze*, in Eur. Dir. Prov. 2003p. 470; A. ZOPPINI, *La pena contrattuale*, Milano 1991, p. 103 e ss.

2) Lo strumento processuale per radicare la responsabilità. Il principio del contraddittorio.

La configurabilità della responsabilità implica, in sede processuale, un rapporto processuale unitario tra i retisti e la necessità di un contraddittorio unico e di un litisconsorzio necessario.

Per meglio intendere l'atteggiarsi del rapporto processuale che dovrebbe instaurarsi con il processo alla rete, occorre definire e circoscrivere, seppur brevemente, l'ambito del principio del contraddittorio.²⁰⁹

In Italia la Carta Costituzionale ha sancito il principio del contraddittorio all'interno dell'articolo 111: "La giurisdizione si attua mediante il giusto processo. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale".

Il principio del contraddittorio (*adversarial trial nella giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo*) non è esplicitato nel testo dell'art. 6 CEDU.²¹⁰

Secondo autorevole dottrina,²¹¹ esso sarebbe tuttavia desumibile dalla stessa nozione di *hearing*, impiegato nella formulazione inglese della Convenzione; tale termine – traducibile letteralmente in “udienza”, nella versione italiana anche inteso come “processo” – racchiuderebbe in sé l'esigenza ineludibile che, nell'ambito della fase processuale impregnata

²⁰⁹ F.P. LUISO *Diritto processuale civile*, parte I, Milano 1997 p. 6, 9, 10, 28; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari 2013, volume II, p. 193, 487.

²¹⁰ *Convention européenne des droits de l'Homme*) art. 6 sul diritto ad un giusto processo.

²¹¹ Ubertis, *Principi di procedura penale europea*, Milano, 2009, p. 49 ss.

Hearing: The ability to hear”, letteralmente, la capacità di ascoltare; cfr. *Oxford Advanced Learner's Dictionary, 7th Edition*, 2005

dalla *fairness*, l'interessato sia posto nelle condizioni di farsi ascoltare per esporre le proprie ragioni e replicare alle avverse deduzioni.

Del resto, è lo stesso significato letterale della parola "*hearing*" a militare in questa direzione.²¹²

Consegue che un aspetto fondamentale dell'equità processuale, nell'ambito della tematica sul contraddittorio, sia il "diritto ad essere ascoltati" – *right to be heard*.

Tale prerogativa assume atteggiamenti e connotazioni diverse, ma tutte univocamente orientate alla realizzazione della *fairness* nel processo.

Il contraddittorio ha un valore utilitaristico per migliorare la qualità della decisione; è espressione di una forte componente di democraticità dell'ordinamento; garantisce la difesa attraverso la partecipazione attiva dell'interessato al processo decisionale.²¹³

Con il contraddittorio l'interessato sarà soggetto e non oggetto del processo²¹⁴.

Nel processo alla rete, tutti i retisti sono parti convenute in giudizio, a prescindere dalla rappresentanza o meno di un organo comune e tutti potranno (e dovranno) difendersi non solo congiuntamente, ma anche e soprattutto autonomamente ed individualmente (o soggettivamente).

²¹² Si consiglia uno studio attento della etimologia per comprendere le radici lessicali del termine e la sua compiuta definizione e conoscenza. Tale studio si rivela estremamente utile.

²¹³ Sul contraddittorio si veda E. BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936; G. CHIOVENDA, *Principi di Diritto Processuale civile*, rist. Napoli, 1965; MATTIROLO, *Istituzioni di Diritto giudiziario civile italiano*, Torino, 1899; C. MANDRIOLI, *Corso di Diritto Processuale Civile*, TORINO, 2014; F. CARNELUTTI, *Diritto e Processo*, Napoli, 1958; E. FAZZALARI, *Istituzioni di Diritto Processuale*, Padova, 1990; S. SATTA, *Diritto Processuale Civile*, PADOVA, 1987; E. T. LIEBMAN, *Il Principio del contraddittorio e la Costituzione*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 1954, II, p.128; A. NASI, *Contraddittorio*, voce in *Enc. del Diritto IX*, Milano, , 1961, p. 720-728; V. VIGORITI, *Garanzie Costituzionali del processo civile*, Milano, 1970; L.P. COMOGLIO, voce "*Contraddittorio*", in *Digesto*, sez. civ. IV, p.1-29, Torino, rist. 2002

²¹⁴ Trechsel, *Human rights in criminal proceedings*, Oxford, 2005, p. 89

Se la rete si compone di tanti imprenditori che conservano la loro autonomia, è più che giusto che ogni imprenditore conservi anche la propria autonomia in sede processuale potendo (e dovendo) in proprio, personalmente, coltivare la difesa che lo riguarda.

Il contraddittorio sta ai retisti come i retisti stanno alla rete.

Non è semplice definire il contraddittorio; non lo è soprattutto se si ricerca una definizione generale, nella sua valenza oggettiva.

Relativamente al principio del contraddittorio in tutti i procedimenti giurisdizionali, la Corte Europea si è espressa in questi termini: “[*the right to an adversarial trial*] means in principle the opportunity for the parties to a criminal or civil trial to have knowledge of and comment on all evidence adduced or observations filed [...] with a view to influencing the court’s decision”.²¹⁵ "Il diritto ad un processo basato sul contraddittorio significa, in linea di principio, la possibilità per le parti di avere una conoscenza e di commentare tutti gli elementi e le osservazioni depositate [...] al fine di influenzare la decisione della corte".

Contraddittorio è conoscenza del processo, conoscenza degli atti, conoscenza delle prove.

Ed è proprio questo contraddittorio a rappresentare una fondante garanzia per i retisti e per i terzi.

Conoscere significa possibilità di intervenire nella dialettica processuale.

Contraddittorio è diritto ad interloquire per formare il convincimento del

²¹⁵ C. Eur. Sent. 20 Febbraio 1996, Vermeulen c. Belgio, in www.echr.coe.int.

Non va taciuto che la Costituzione italiana statuisce il contraddittorio, come precetto costituzionale, sia all'art. 24 che all'art. 3. Il contraddittorio è espressione del principio del giusto processo che deve assicurare il minimo coefficiente di legalità per raggiungere il massimo art. 111 Costit.

giudicante; il contraddittorio non è solo un diritto, ma un vero e proprio metodo processuale.

Attraverso questo metodo si potrà raggiungere la verità.

In altri termini, garantire la possibilità a ciascun partecipante alla rete di presentare elementi probatori ed argomentativi in sede processuale, unitamente alla possibilità di controbattere su analoghi elementi presentati dalle controparti, consente un esercizio della giurisdizione conforme ad uno dei canoni fondamentali di qualunque ricerca della verità.

La stessa Corte: *“considering [...] the fact that very important pieces of evidence were not adequately adduced and discussed at the trial in the applicants’ presence and under the watchful eye of the public, the Court concludes that the proceedings in question, taken as a whole, did not satisfy the requirements of a fair and public hearing[6]”*.²¹⁶

²¹⁶ C. Eur., sent. 6 Dicembre 1988, Barberà, Messegù e Jabardo c. Spagna"considerando [...] il fatto che importanti elementi di prova non sono stati adeguatamente addotte e discussi al processo in presenza dei ricorrenti e sotto l'occhio vigile del pubblico, la Corte conclude che i procedimenti in questione, nel suo complesso, ha fatto non soddisfare le esigenze di un processo equo e pubblico [6]In mancanza di un esplicito richiamo testuale, è possibile dedurre il principio generale in questione dal dettato della lettera d) comma 3 dell'articolo 6: “[ogni accusato ha diritto di] *esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico*”. La parità delle armi è un elemento indefettibile dell'equo processo. Il principio del contraddittorio non è solo un principio di parità delle armi, ma è una reciprocità difensiva. Ricorrendo ad una metafora, si pensi ai gladiatori dell'antica Roma, che potevano battersi l'uno dotato di armatura e spada, e l'altro, pur senza armatura, dotato di rete e tridente. L'immagine suggestiva è di Trechsel, *cit.*, p. 96

Il contraddittorio è garanzia dialettica di posizioni contrapposte o meglio è garanzia di uguaglianza non solo formale, ma sostanziale tra le parti processuali²¹⁷.

Esso si sostanzia con la partecipazione delle parti e, nello specifico, con l'obbligo della partecipazione dei retisti tutti, soprattutto di quelli che si ritengono responsabili in maggior misura o in via esclusiva (fin quando non sarà possibile esperire un'azione diretta) per l'assoluta salvaguardia del diritto di difesa, della parità di trattamento e della libertà di discussione, oltre che per la tutela del terzo.

Nel processo alla rete, devono poter esserci i retisti tutti che possono decidere di costituirsi o meno, ma non possono essere privati di tale diritto anche quando la rete è rete soggetto (con un organo rappresentativo comune) e non rete contratto (pluralità di soggetti-parte). In tal senso il contraddittorio diventa effettiva contrapposizione tra parti nel corso dell'intero processo o confronto dialettico e sostanzialistico tra attore e convenuto.

Non un contraddittorio statico, fatto di mere comunicazioni o notificazioni (limitato ad un momento informativo), ma un contraddittorio dinamico caratterizzato dal reale raffronto e confronto in un rapporto processuale.²¹⁸

Per aversi l'effettività del contraddittorio necessitano: l'eguaglianza sostanziale delle parti, l'inviolabilità degli aspetti formali, la concreta possibilità di farsi udire dal giudice assicurando a ciascuna parte poteri ed attività assertiva, difensiva e probatoria al fine di influire in modo

²¹⁷ égalité des armes come sostengono i francesi.

²¹⁸ Cass. 29.11.1986 n. 7024, in Foro It.,1987, I, p. 1818; G. MARTINETTO, *Voce Contraddittorio (Principio del)* in NN.DI. IV, Torino, 1959,p.458-461.

definitivo sulla formazione del convincimento da parte dell'autorità giudiziaria.²¹⁹

La tutela della partecipazione processuale, ovvero del principio di effettiva partecipazione processuale, è determinate per un processo giusto e civile.²²⁰

Solo in tal modo si realizza l'effettività di una tutela giustiziale.²²¹

²¹⁹ L.P. COMOGLIO, voce " *Contraddittorio*", in op. cit. p.22.

²²⁰ Va sempre tutelata la reale possibilità di partecipare al processo in posizione paritaria si veda Corte Costituzionale 14.11.1979 n. 127 FI 1981 , I, p. 622-625; Il contraddittorio è potere processuale di rappresentare al giudice la realtà dei fatti; possibilità effettiva di controdeduzione e di istanze probatorie; è esigenza di effettività partecipativa e di lealtà processuale; è possibilità per le parti tute di interloquire in ordine a qualsiasi questione, senza irragionevoli discriminazioni; esso rappresenta un elemento essenziale del processo e ne costituisce un principio cardine e va inteso come un vero e proprio diritto umano, inviolabile e va rigorosamente osservato ed imposto in ogni forma di dialettica di elementi o soggetti contrapposti. Il contraddittorio è inderogabile ed non solo principio, ma norma imperativa (o di ordine pubblico). Esso permea l'intero sistema giuridico, interessa tutte le branche del diritto, comporta il raggiungimento di un fondante elemento di civiltà: quello del confronto.

²²¹ "E' effettiva la protezione giurisdizionale delle situazioni individuali e degli altri interessi riconosciuti dalla legge , soltanto quando la loro concreta azionabilità trovi sbocco in forme di tutela adeguate e concretamene coercibili. Queste dunque rappresentano la sintesi finale delle garanzie di mezzi e di risultato semprechè quel risultato da garantire non si identifichi con gli scopi variabili cui in concreto ira il singolo litigante, ma si intenda riferito ai valori costanti di effettività strumentale la cui collocazione sistematica trascende la tradizionale contrapposizione tra diritto e processo facendo prevalere la concretezza dei remedies sulla rigida precostituzione dei rights" L.P. COMOGLIO, voce " *Contraddittorio*", op. cit. p. 6 con nota 31 V. DENTI, *Valori costituzionali e cultura processuale, ne L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, Studi di Diritto Comparato, Diretto da CAPPELLETTI, n. 25,II, Milano 1985, p. 814-816

3) Il litisconsorzio necessario nel contratto di rete, una nuova domanda di ricerca.

Diretta derivazione del contraddittorio è l'istituto del litisconsorzio necessario, disciplinato all'art.102 c.p.c.²²² ispirato ad esigenza di economia ed efficienza processuale e garanzia di un rapporto dialettico compiuto ed esaustivamente espresso in ogni difesa.

I litisconsorti sono una pluralità di soggetti riuniti in un processo incardinato.

Il litisconsorzio può essere attivo, passivo o misto in ragione dell'ambito in cui vanno a costituirsi più soggetti interessati.

Con l'ipotesi dell'art.103 c.p.c (litisconsorzio facoltativo)²²³. si ha una semplice comunanza di cause, una sorta di valutazione di opportunità; invece nel litisconsorzio necessario occorre che ci sia il cd. rapporto giuridico plurisoggettivo, cioè un rapporto giuridico che coinvolga una pluralità di soggetti, necessariamente e con vincolo inscindibile per evitare che la sentenza sia *inutiliter data*²²⁴.

²²² Tale istituto è stato introdotto solo con la riforma del 1940. Se la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti, queste debbono agire o essere convenute nello stesso processo". [co.1] "Se questo è promosso da alcune o contro alcune soltanto di esse, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio in un termine perentorio da lui stabilito".

²²³ E' utile ricordare che trattasi di una esigenza di economia processuale.

²²⁴ F. P. LUISO, *Diritto processuale civile*, Milano, 1997; G. BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2013, volume I, p. 205 e ss; COSTA *L'intervento in causa*, Torino, 1953; L. ZANITTUGH, *Voce Litisconsorzio* in *Digesto delle discipline privatistiche*, Torino, 2002 p. 40 e ss.; VACCARELLA *Note in tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame: il principio della unitarietà del termine di impugnazione*, in *Rivista di Diritto Privato*, 1972; CARNACINI, *Brevi note in tema di pluralità di parti in appello*, in *RT Processo Civile*, , 1985,p.264; DENTI , *Azione (diritto processuale civile)* in *Enc. Giur.*, IV, Roma, 1988. L'inutilità della sentenza è invalidità, inefficacia, inesistenza.

Ed al giudice spetta il potere di controllo al fine di evitare pronunce inutili e mediare il rapporto tra potere dispositivo delle parti e garanzia dei diritti e controllo pubblico dall'altro.

Il litisconsorzio necessario è espressione ancor più rafforzata del principio di partecipazione processuale.

Ancor di più, nell'ambito della rete, il rapporto controverso plurimo non può non avere rilevanza ai fini di una previsione in termini di litisconsorzio necessario, atteso che gli effetti del provvedimento non possono esplicarsi se non partecipano al processo tutti i destinatari, titolari del rapporto giuridico dedotto. Ed in tale fattispecie sarebbe necessario sia un litisconsorzio iniziale che un litisconsorzio al momento della decisione.²²⁵

L'esistenza di rapporti giuridici unici con pluralità di parti rende necessaria la partecipazione al processo di tutti i retisti, secondo il principio della necessaria coincidenza tra le parti del processo e parti in senso sostanziale²²⁶

E' una sorta di valutazione che si fa indicativa di quali soggetti debbano partecipare come parti in un processo, con legittimazione ad agire ed a contraddire o a controdedurre.

Con l'obbligazione solidale non si ha litisconsorzio necessario perché se ci sono quattro soggetti tenuti a rispondere in solido, si può chiamare in

²²⁵ La disciplina della sentenza resa in violazione della integrità del litisconsorzio necessario, resa soltanto *inter pauciores*, è ben nota ai processualisti. Si veda l'art. 161 cpc e V. DENTI, *Appunti sul litisconsorzio necessario*, RDPR, 1959, p. 11 e ss. La giurisprudenza afferma trattasi di nullità insanabile rilevabile in ogni stato e grado di giudizio Cass. civ. 15/12/1980 n. 6497, RFI, 1980, voce Intervento in causa e litisconsorzio.

²²⁶ L. ZANITTUGH, *op. cit.* p. 42.

causa uno solo degli obbligati perché adempia l'obbligazione (diritto di regresso nei confronti degli altri).

L'art. 784 cpc, invece, con riferimento allo scioglimento di comunioni, è intitolato "litisconsorzio necessario".²²⁷

Per il litisconsorzio necessario, non basta che ci sia una situazione plurisoggettiva, ma occorre anche un tipo di azione particolare come può essere un'azione costitutiva (litisconsorzio necessario sostanziale) oppure una particolare vicenda del processo (litisconsorzio necessario processuale)²²⁸. In tali casi il litisconsorzio è necessario, anche se non vi è un' espressa previsione legislativa.

Ergo quando si cita la rete per un'azione di risarcimento danni, il litisconsorzio è (e deve essere) sempre necessario.

Da un'attenta ricerca in ambito giurisprudenziale non si riscontra ancora nessuna casistica per poter procedere a commenti ed annotazioni in ordine ad eventuali criticità.

²²⁷ La norma stabilisce che: "Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronti di tutti gli eredi o condomini e dei creditori oppositori se vi sono".

Quindi, la domanda di divisione ereditaria deve essere proposta in confronto di tutti gli eredi. Il giudice all'inizio del processo dovrà verificare la regolarità del contraddittorio e quindi ordinerà l'integrazione del contraddittorio. C'è una conseguenza pesante se non si ottempera a questo ordine del giudice, cioè si determina l'estinzione del processo

²²⁸ Altro esempio è l'azione surrogatoria (art.2900 c.c.) che si caratterizza dalla presenza di un soggetto che fa valere un credito il cui titolare è il proprio venditore. In questo caso il soggetto che agisce non è il titolare del diritto, però in questa ipotesi il sostituto è litisconsorte necessario. Si tratta di un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale perché il processo inizia come classico rapporto bilaterale, ma il soggetto che fa valere il diritto agisce come sostituto processuale e il vero titolare del diritto è litisconsorte necessario. In questo caso, il processo deve essere instaurato anche nei confronti del titolare dell'interesse affinché il giudicato sia esteso anche nei suoi confronti e affinché sia garantito il suo diritto di difesa.

Si auspica un intervento affinché vengano stabiliti ulteriori parametri e discipline per il contratto di rete che abbiano una forte ricaduta soprattutto in ambito processuale, perché è con il processo che garanzie e responsabilità prendono forma.

Il momento applicativo è essenziale per il buon funzionamento di una fattispecie.

Il litisconsorzio necessario contiene, infatti, un'esigenza di carattere funzionale: all'esistenza di rapporti giuridici unici con pluralità di parti o pluralità di situazioni soggettive, corrisponde l'inscindibilità del processo e del provvedimento giustiziale.

Di qui l'art. 102 cpc sarebbe una norma in bianco, dotata di una sua autonoma funzione ed operatività da adattarsi di volta in volta alla fattispecie concreta ed indirizzata a prescrivere la partecipazione al processo di tutti i titolari del rapporto.²²⁹

In tal caso si ha il litisconsorzio necessario, anche quando al di fuori dei casi espressamente previsti, il rapporto sia unico con più parti aventi la normale *legitimatio ad causam*.

Non solo.

Molti ritengono che il litisconsorzio debba sempre esserci quando sussistono ragioni di convenienza e di opportunità derivanti da

²²⁹ Sul punto si veda G. CHIOVENDA, *Sul litisconsorzio necessario in Saggi di Diritto processuale civile*, Roma, 1931.

A. PROTO PISANI, *Opposizione di terzo ordinaria*, Napoli, 1965; che collega il litisconsorzio non tanto alla specie degli effetti della sentenza, quanto all'analisi dei rapporti sostanziali; se vi sono rapporti giuridici unici comuni a più parti il processo è inscindibile parimenti al provvedimento giurisdizionale, come nel rapporto di rete.

collegamenti e connessioni particolarmente forti in determinati rapporti sostanziali.²³⁰

Entrambe le impostazioni conducono alla necessità del litisconsorzio quando il rapporto processuale si fonda sul rapporto sostanziale di rete.

In effetti, il discorso processuale relativo alla rete impone il litisconsorzio necessario anche perché la tutela delle parti processuali non può non tradursi in tutela del terzo sottoposto agli effetti della decisione a cui va garantita la pronuncia di una sentenza idonea a regolare compiutamente il rapporto giuridico controverso.²³¹

La pronuncia deve essere utile per le parti e per i terzi.²³²

E nel rapporto di rete la tutela del terzo è determinante.

L'utilità della sentenza è imprescindibile per il processo che non solo svolge una funzione pubblica, ma deve consentire a tutti i partecipanti l'esercizio dei propri diritti

Il criterio dell'utilità della pronuncia, per valutare l'ambito dell'art. 102 cpc, sembra essere il riferimento per molta giurisprudenza ai fini della valutazione del litisconsorzio necessario,²³³ ma ancora c'è molto da discutere e si resta in attesa di avere pronunce in materia di contratto o

²³⁰ Si vedano F.CARNELUTTI, *Istituzioni del processo civile italiano*, , II, Roma, 1956; V. DENTI, *Appunti sul litisconsorzio necessario*, op. cit. p. 35. Per tale autore per la valutazione della necessità litisconsortile occorre valutare il *petitum* per configurare la comunanza del rapporto processualmente dedotto

²³¹ L. ZANUTTIGH, *op. cit.* p. 45; G. COSTANTINO, *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, Napoli 1979, p. 142 e ss. ; E. REDENTI, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, p. 256, 257

²³² L'art. 12 della legge processuale civile spagnola, recita: “*cuando por razon de lo que sea objecto del juicio la tutela jurisdiccional solicitada solo pueda hacerse efectiva frente a varios sujetos conjuntamente considerados, todos ellos habran de ser demandados, como litisconsortes, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa*”.

²³³ Si veda Cassazione 21/8/1985n. 4456 in , RGC, 1985, voce Intervento in causa e litisconsorzio

rapporto di rete (che allo stato mancano) per poter valutare criticamente l'applicazione concreta della fattispecie.

4) Le prime pronunce giurisprudenziali in materia di contratto di rete.

La giurisprudenza non offre molte pronunce in materia di contratto di rete, atteso che il tema delle rete, in tutte le sue sfaccettature, necessita ancora di un tempo di applicazione sul campo pratico.

La Cassazione, sezione lavoro, con sentenza del 21/04/2016 n. 8068²³⁴ si è pronunciata di recente in ordine al distacco di un lavoratore che presta la sua opera all'interno di reti negoziali.

²³⁴ Precedentemente la Corte di Cassazione civile con sentenza del 22/01/2015 n. 1168 ha affermato " Un'ipotesi particolare di distacco può poi aversi - come nel caso di specie - all'interno di un gruppo societario (Cass., sez. lav., 5 settembre 2006 n. 19036). Cfr. anche Cass., sez. lav., 25 settembre 2012 n. 16244 ha precisato che la società distaccataria è tenuta ai correlativi obblighi contributivi previdenziali e assistenziali ove risulti accertata la sua posizione di effettiva datrice di lavoro, ricevendone le prestazioni con carattere di stabilità e di esclusività.

Può aggiungersi - con riferimento alla particolare ipotesi del gruppo si imprese - che recentemente il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 7, comma 2, conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99, ha inserito un comma (4-ter) nel D.Lgs. n. 276 del 2003, cit. art. 30, prevedendo che, qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, ex art. 3, comma 4-ter, conv. in L. 9 aprile 2009, n. 33) l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, che è un contratto con cui più imprenditori, perseguendo scopi comuni in termini di innovazione e di competitività, stabiliscono rapporti di collaborazione nell'esercizio dell'impresa. In tale evenienza l'interesse della parte distaccante è presunto iuris et de iure, fermo restando per il lavoratore la garanzia del rispetto dell'art. 2103 c.c., quanto alla necessaria corrispondenza tra mansioni e qualifica. La stessa disposizione prevede poi anche la possibilità, per le imprese legate da contratto di rete, della "codatorialità" dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite dal contratto di rete, ossia dell'assunzione congiunta di un medesimo dipendente. In tale evenienza i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato con tale modalità di "codatorialità" (arg. ex art. 9, comma 1, del medesimo decreto legge quanto alle imprese agricole legate con contratto di rete)".

Per la Suprema Corte " è da ritenere che, pur nel contesto di una distinta soggettività giuridica, ciascuna componente del gruppo di imprese sia titolare dell'interesse a concorrere, anche mediante il distacco di propri dipendenti, alla realizzazione di comuni strutture produttive e organizzative che si pongano in un rapporto di coerenza con gli obiettivi di efficienza e di funzionalità del gruppo stesso e con il dato unificante di una convergenza di interessi economici, anche intesa come progetto di riduzione attuale o potenziale dei costi di gestione.

E', infatti, chiaro che l'interesse del soggetto distaccante non può essere separato da quello del raggruppamento di cui il soggetto stesso è parte economicamente integrata e risulta anzi direttamente connesso e funzionale all'attuazione di quest'ultimo.

Le considerazioni che precedono trovano oggettiva conferma nell'evoluzione normativa dell'istituto del distacco ed, in particolare, nell'introduzione - ad opera del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99 - dell'art. 30 cit., comma 4 *ter* il quale dispone nella sua prima parte (la seconda riguardando il diverso istituto giuridico della "codatorialità", ossia dell'assunzione congiunta di un medesimo dipendente) che "qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall'art. 2103 c.c. Ora, premesso che il riferimento atecnico ad un'automaticità del sorgere dell'interesse del soggetto distaccante deve

essere più esattamente ricondotto entro lo schema della presunzione assoluta, è significativo che la disposizione in esame connetta il venire ad esistenza dell'interesse al fatto di base dell'operare della rete e cioè ad un fatto che è ad un tempo giuridico ed economico, della funzionalità del contratto di rete di impresa, con il quale più imprenditori, perseguendo scopi comuni in termini di innovazione e di competitività, stabiliscono rapporti di collaborazione nell'esercizio delle loro imprese.

E' tuttavia evidente che tale contratto presenta, per un verso, scopi economici unificanti che risultano certamente avvicinabili a quelli che muovono la logica imprenditoriale di un gruppo di imprese e, per altro verso, non istituisce legami più condizionanti di quelli che definiscono, ai sensi dell'art. 2359 c.c., il controllo o il collegamento di società."

Il TAR Toscana, I, 25-02-2016, n. 346. soggiunge la necessità che ciascuna delle imprese aderenti alla rete, in sede di partecipazione ad un gara pubblica, dichiarare il possesso dei requisiti di moralità e professionalità di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 " Va premesso che con il contratto di rete le parti *"si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa"*.

Costituisce oggetto di discussione la natura di tale istituto giuridico, che secondo alcuni sarebbe quello di creare un rapporto obbligatorio (ed eventualmente una comunione di diritti sul fondo patrimoniale), mentre, secondo altre opinioni dottrinali, esso avrebbe una duplice natura e

dovrebbe essere collocato tra i rapporti associativi o tra i rapporti di scambio a seconda delle connotazioni di volta in volta attribuite dalle parti al contratto.

Giova in proposito riprendere il parere espresso in merito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con la determinazione n. 3 del 23 aprile 2013.

Viene premesso che *"La modalità partecipativa sarà, quindi, necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, avuto riguardo anche all'oggetto della specifica gara"* tenuto conto *"delle caratteristiche del contratto di rete che, di regola, non è finalizzato alla creazione di un soggetto giuridico distinto dai sottoscrittori, ma alla collaborazione organizzata di diversi operatori economici, allo scambio di informazioni e prestazioni, all'esercizio in comune di una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa..."* e avuto riguardo alla circostanza che il contratto di rete *"non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa ai sensi del comma 4-quater ultima parte"*.

Nell'ipotesi in cui *"il contratto di rete escluda il potere di rappresentanza, per cui l'organo comune agisce in nome proprio, l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole, salvo quanto si osserverà circa la forma del mandato. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione dell'offerta o della domanda di partecipazione delle imprese retiste parte dell'aggregazione interessata all'appalto; sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale*

con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto. In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un RTI costituito".

Nel caso di rete priva di soggettività giuridica ma dotata di organo comune con potere di rappresentanza, "quest'ultimo può svolgere il ruolo di mandataria, laddove in possesso dei necessari requisiti di qualificazione e qualora il contratto di rete rechi il mandato allo stesso a presentare domande di partecipazione o offerte per tutte o determinate tipologie di procedure di gara. Tuttavia, il mandato, contenuto nel contratto di rete, è condizione necessaria ma non sufficiente, in quanto la volontà di tutte o parte delle imprese retiste di avvalersi di una simile possibilità, per una specifica gara, deve essere confermata all'atto della partecipazione, mediante la sottoscrizione della domanda o dell'offerta. Tale atto formale, unitamente alla copia autentica del contratto di rete, che già reca il mandato, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante".

Pare, quindi, al Collegio che qualunque sia la tipologia contrattuale adottata, anche a prescindere dai conseguenti obblighi dichiarativi in capo a ciascuna delle imprese aderenti al contratto, vi sia un preciso obbligo del concorrente di produrre tale contratto, rispondendo quest'obbligo alla necessità per la stazione appaltante di vagliare la serietà e affidabilità dell'offerta come pure all'esigenza di evitare un arretramento del sistema di cautele previsto dalla disciplina antimafia.

Nella fattispecie, a fronte della genericità delle affermazioni rese dall'aggiudicataria in sede di contraddittorio, assume dirimente valenza l'omessa produzione di qualsivoglia documentazione al riguardo."

5) Nota conclusiva.

Questo lavoro è stato frutto di un attento ed approfondito studio sull'istituto della rete per cercare nuovi spunti per la ricerca scientifica che possano consentire riflessioni volte al miglioramento ed ad un'ottimizzazione del funzionamento, in sede applicativa, della fattispecie.

La rete è un microsistema di poche norme che rappresentano una novità rispetto ad altri ordinamenti perché in Italia, a differenza di altri Paesi, si ha una espressa previsione legislativa del contratto di rete.

Non solo.

Da queste poche norme deriva l'affermazione di nuovi principi di diritto civile e di diritto processuale civile: il principio della sussidiarietà, il principio della solidarietà, il principio della condivisione, il principio della rete, il principio di cooperazione, il principio di competizione, il principio di innovazione, il principio della programmazione negoziale, il principio del litisconsorzio necessario in rete.

Tali principi costituiscono la deriva dell'impatto sociale della figura che attrae un forte interesse anche per il meccanismo di piena autonomia che la caratterizza.

Il legislatore, difatti, si limita ad indicarne soltanto i tratti essenziali, ma per il resto è tutto rimesso al potere dispositivo delle parti.

L'aver formalizzato questi principi, seppur in modo implicito, è oggetto di attenzione per consentire una ricerca che sappia di novità e di originalità.

In più.(ma non basta).

La natura giuridica dell'accordo di rete, tra diritto dell'organizzazione a diritto dei contratti, è fondante.

Questo profilo, difatti, non è di poco momento, perché a seconda della configurazione in una fattispecie piuttosto che in un'altra, discendono diversi effetti.

Di certo l'elemento dell'accordo e della realizzazione del programma comune per implementare le risorse dei partecipanti incide non poco sull'affermazione della tesi contrattualistica o meglio sulla configurazione di rete intesa come rete di rapporti negoziali racchiusi nell'unicità di un sistema contrattuale.

Trattasi, in verità, di un istituto che ha consentito (e consente) l'approfondimento di molte tematiche e che involge profili complessi anche relativi ad altre fattispecie.

Non può sottacersi che un punto oltremodo delicato è il rapporto tra rete e processo .

Questo rapporto deriva dalla valutazione, necessaria ed esaustiva, del concetto di responsabilità e partecipazione al rapporto dialettico di confronto e scambio tra le parti e tra le parti ed i terzi.

E questo aspetto rappresenta la vera criticità della figura.

Non vi è nessuna previsione legislativa precipua sul punto quando, in effetti, anche per legge andrebbero previste delle clausole all'interno del contratto per precisare i termini della responsabilità di ciascun partecipante alla rete per garantire certezza e serietà dei rapporti.

La responsabilità è condizione che lega la figura al sistema, o meglio al meccanismo processuale.

La rete è (e deve essere) responsabilità e processo.

E la responsabilità non può essere fatta valere in sede processuale se non attraverso il meccanismo del litisconsorzio necessario dei retisti.

La previsione del litisconsorzio necessario, in ordine alla rete, andrebbe fatta con una norma *ad hoc*.

La rete è un metodo, un'esperienza del diritto civile e non solo; è un esperimento per consentire ai privati la miglior realizzazione possibile dei propri interessi individuali e comuni.

Intervenire sulla relazioni e sulla responsabilità all'interno del meccanismo processuale nei confronti dei terzi, è un dovere per il legislatore, pur sempre nel rispetto di quella autonomia e di quella sussidiarietà che caratterizzano la figura.

Il futuro della fattispecie dipende molto dalla lealtà e dalla correttezza dei partecipanti.

Allo stato ancora non si è formato un orientamento su pronunce della giurisprudenza che possano consentire alla ricerca il raggiungimento di nuove frontiere con ulteriori aperture e spunti di studio per migliorare sempre di più una figura che è un vero scrigno di principi nuovi e di modernità evolutiva del tessuto socio culturale, giuridico ed economico.

BIBLIOGRAFIA

AGOSTINO R.M., *Profili patrimoniali delle reti di impresa*, in Rivista Le Corti Salernitane, n. 3 del 2015 p. 318

AL TOMONTE C., FERRI G. *Per lo sviluppo d'impresa: reti non gabbie in Il contratto di rete per la crescita delle imprese* (a cura) di F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO, Milano, 2012, p. 15 e ss

ANTONELLI G. MARINO L., *Sistemi produttivi locali e cluster di imprese. Distretti industriali, tecnologici e proto-distretti*, in Collana Economia e politica industriale, Milano, 2013;

ARROW K.J., *The Limits of Organization*, Blackwell, 1974.

ARROW K.J., *The Economics of Agency*, in J. W. Pratt – R. J. Zeckhauser (eds.), *Principals and agents: the structure of business*, Harvard Business School Press, Boston, 1985, pp. 37-51;

ASTOLFI A., *Il contratto di joint venture. La disciplina giuridica dei raggruppamenti temporanei di imprese*, Milano, 1981.

AUBERT C. de VINCELLES, *Linked contracts under French law* in F. CAFAGGI, *Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic Growth*, Edward Elgar USA, 2011, p. 163 e ss

AULETTA G., SALANITRO N., *Diritto commerciale*, Milano, 2010;

AULETTA G., voce *ConSORZI Commerciali*, in Nuov Dig. It., Torino, 1938.

BAGELLA M. *Finanza e crescita. Quali vincoli, quali rischi?* Bologna, 2004

BALENA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari 2013, volume II, p. 193, 487.

BALENA G., *Istituzioni di diritto processuale civile*, Bari, 2013, volume I, p. 205 e ss;

BARBA V., *Appunti per uno studio sui contratti plurilaterali di scambio*, in Riv. Dir. Civ. , p. 531;

BARCELLONA M., *Appunti a proposito di obbligo di rinegoziare e gestione delle sopravvenienze*, in Eur. Dir. Prov. 2003p. 470; A. ZOPPINI, *La pena contrattuale*, Milano 1991, p. 103 e ss.

BARTOLOMUCCI P., *Principio di sussidiarietà e risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia bancaria: l'esperienza dell'Arbitro Bancario Finanziario in Il Principio di sussidiarietà nel Diritto Privato* (a cura) di M. NUZZO, parte I., Torino 2014, p. 647 e ss

BAZZANA F., *Covenants e collaterale nei finanziamenti bancari alle Pmi*, in F. CAFAGGI - F. VELLA, *op. cit.*, p. 119 e ss.

BERNHARD S.-ECKEL, *Der Just-in-time-Vertrag* (Baden -Baden: Nomos , 1997);

BETTI E., *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936;

BETTI E., *Teoria generale del negozio giuridico*, Napoli, 1994.

BIANCA C.M., *Le autorità private*, Napoli , 1977.

BIANCA M. *Il Modello normativo nel contratto di rete : Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale*, in *Il Contratto di rete per la crescita delle imprese*, (a cura di) F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO, in Quaderni di Giurisprudenza Commerciale, Milano, 2012 , p. 59-63.

BIANCA M., *Il modello normativo del contratto di rete. Nuovi spunti di riflessione sul rapporto tra soggettività giuridica ed autonomia patrimoniale*, in CAFAGGI-IAMICELI-MOSCO 8 a cura di), *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Quaderni della Giurisprudenza Commerciale, Milano, 2012.

BREDARIOL E., *Evoluzione legislativa e attuale assetto della disciplina del contratto di rete in Il Contratto di rete Trasformazione del lavoro e Reti di Imprese* (a cura) di T. TREU, Milano p. 67 e ss.

BRIGANTI E., *La nuova legge sui " contratti di rete" tra le imprese: osservazioni e spunti*, in Notariato, 2010, 2, p. 195;

BRIGANTI E., *La nuova legge sui contratti di rete tra le imprese: osservazioni e spunti*, in Notariato, 2010

BRIOLINI F., CAROTA L., GAMBINI M.(a cura di) *Il contratto di rete* in Quaderni della Rassegna di diritto civile, Napoli, 2013.

BUXBAUM M., *Is Network a Legal Concept* (1993) 149 *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 698-705, at p. 704; i contratti di rete non occupano un posto nel pensiero dogmatico.

CAFAGGI F. - C. FERRARI - P. IAMICELI, *Modelli di finanziamento per le reti di imprese: problemi e prospettive*, in F. CAFAGGI - F. VELLA, *Finanziamento delle Pmi: crescere innovando*, Padova, 2008, p. 17 e ss.

CAFAGGI F.- P. IAMICELI - G.D. MOSCO, *Prime evidenze sui contratti di rete (2010-2011)*, in F. CAFAGGI - P. IAMICELI - G.D. MOSCO, *Il contratto di rete per la crescita delle imprese, Quaderni di giurisprudenza commerciale*, Milano, 2012, in corso di pubblicazione; Rapporto Unioncamere, 2012, p. 132 e ss.

CAFAGGI F. e P. IAMICELI, *Analisi comparativa, Networks tra le imprese nel settore del vino europeo*, EUI legge WP 2010, p. 19;

CAFAGGI F. (edited by) , *Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic Growth*, Edward Elgar USA, 2011.

CAFAGGI F. *Il contratto di rete*, Commentario, Bologna, 2009

CAFAGGI F. *Il contratto di rete e il diritto dei contratti* in Riv. I Contratti, 2009 p. 919 " non si introduce un nuovo tipo contrattuale, ma uno schema di contratto trans-tipico, destinato ad essere impiegato per funzioni diverse singole o combinate"

CAFAGGI F. *Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano 2014 p.112

CAFAGGI F. P. IAMICELI, G.D. MOSCO, in *Il contratto di rete e le prime pratiche: linee di tendenza, modelli e prospettive di sviluppo* in Rivista I Contratti, v. 2013, Milano (2013), p. 799-816.

CAFAGGI F. P. IAMICELI, *La governance del contratto di rete*, in *Il Contratto di rete* (a cura di F. Cafaggi) , Commentario Bologna, 2009 p. 45, 62.

CAFAGGI F. *Il contratto di rete nella prassi. Verso il consolidamento*, in *Il contratto di rete per la crescita delle imprese* (a cura di) F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D.MOSCO, Milano 2012, p. 122-127.

CAFAGGI F. *Il contratto di rete nelle prassi. Verso il consolidamento in Il contratto di rete per la crescita delle imprese*, Milano, a cura di F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO, Milano, 2012, p. 21 e ss

CAFFERATA R., CERRUTI C., *Distretti industriali e agroalimentari. Esperienze a confronto*, Roma, 2005;

CALABRETTA C., *L'evoluzione del principio di sussidiarietà nel panorama civilistico italo-comunitario*, in G.P. CALABRO', P.B. HELZEL (a cura di) *La nozione di sussidiarietà tra teoria e prassi*, ESC, Rende, Napoli, 2009, p. 231 e ss.

CALISAI F., *Riflessioni in tema di contratto di rete: una stringata disciplina normativa con interessanti potenzialità*, in Riv. di Diritto dell'impresa, 2010, p. 523.

CAMPOBASSO G.F., *Diritto commerciale*, Torino, 2014;

CARLEO R., *L'esperienza Italiana. La sussidiarietà nel linguaggio dei giuristi in Il principio di sussidiarietà nel diritto privato* (a cura di) M. NUZZO, Torino, 2014 p. 3

CARNACINI T., *Brevi note in tema di pluralità di parti in appello*, in RT Processo Civile, , 1985,p.264;

CARNELUTTI F. *Diritto e Processo*, Napoli, 1958;

CARNELUTTI F. *Istituzioni del processo civile italiano*, , II, Roma, 1956;

CASTRONOVO C. *Un contratto per l'Europa*, in *Principi di diritto europeo dei contratti*, I e II (a cura di Castronovo) , Milano, 2001, ed. it.

CATALDO M. *L'evoluzione dal Distretto Industriale alla rete di impresa. Problematiche finanziarie connesse al sistema moda*, in Riv. Bancaria, 2010, p. 73 e ss.

CERATO S. CIGNOLI U. BANA M. *Reti di impresa. Profili aziendali, civilistici, fiscali, contabili e finanziari*, Assago (MI), 2012.

CERRINA FERONI G. *Il partenariato pubblico-privato. Modelli e strumenti in Quaderni Cesifin. Nuova serie*, Torino, 2011, p. 1 e ss

CHIOVENDA G., *Principi di Diritto Processuale civile*, rist. Napoli, 1965;

CHIOVENDA G., *Sul litisconsorzio necessario in Saggi di Diritto processuale civile*, Roma, 1931.

CILENTO A., *Negoziazione assistita e mediazione familiare nella prospettiva della sussidiarietà*, in *Il Principio di sussidiarietà nel Diritto Privato* (a cura) di M.NUZZO, parte I., Torino 2014, p. 673 e ss.

CLARIZIA R., *I contratti per il finanziamento dell'impresa, Mutuo di scopo, leasing, Factoring*, Trattato di Diritto. Comm. diretto da V. BUONOCORE, Sez. II, tom. 4, Torino 2002, p. 155 e ss.;

COASE RH, *La natura dell'azienda Economica* 16 (1937) p. 386;

COMOGLIO L.P., voce " *Contraddittorio*", in *Digesto*, sez. civ. IV, p.1-29, Torino, rist. 2002

COMUNELLO F, *Reti nella Rete. Teoria e definizione tra tecnologia e società*, Milano 2006

CORAPI D., *Le associazioni temporanee di imprese*, Milano, 1983.

CORTELLAZZO & SOATTO, *Reti di imprese e soggettività giuridica. in Economia e Diritto Finanza di Impresa*, *Rivista on line*, 2013

COSTA S. *L'intervento in causa*, Torino, 1953;

COSTANTINO G., *Contributo allo studio del litisconsorzio necessario*, Napoli 1979, p. 142 e ss. ;

CREA C. *Reti contratto e Reti-soggetto: pluralità di modelli negoziali ed organizzativi e prospettive di finanziamento* , in *Rivista Le Corti Salernitane*, n. 2 del 2013, p. 185 e ss.;

CREA C., *Reti contrattuali ed organizzazione dell'attività di impresa*, Napoli 2008;

DASSI A., *Il contratto di franchising*, Padova 2006;

D'AURIA M., *Dal concetto di rete di imprese al contratto di rete*, in AA.VV. *I contratti di rete*, in Riv. *Il corriere del merito*, *Rassegna monotematica*, 2010, p. 21.

DE FELICE D., *Principio di sussidiarietà ed autonomia negoziale*, Napoli, 2008, p. 86 e ss.

DE STEFANIS C. e QUERCIA A., *ConSORZI e Collaborazione tra imprese, disciplina giuridica e fiscale*, Pozzuoli, 2008;

del PRATO E., *Principi di Sussidiarietà sociale e diritti privato*, in *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato* (a cura di) M. NUZZO, Torino, 2014, p. 575 e ss.

DENTI V., *Appunti sul litisconsorzio necessario*, RDPR, 1959, p. 11 e ss. La giurisprudenza afferma trattasi di nullità insanabile rilevabile in ogni stato e grado di giudizio Cass. civ. 15/12/1980 n. 6497, RFI, 1980, voce *Intervento in causa e litisconsorzio*.

DENTI V., *Azione (diritto processuale civile)* in Enc. Giur., IV, Roma, 1988. L'inutilità della sentenza è invalidità, inefficacia, inesistenza.

DENTI V., *Valori costituzionali e cultura processuale, ne L'influenza dei valori costituzionali sui sistemi giuridici contemporanei*, Studi di Diritto Comparato, Diretto da CAPPELLETTI, n. 25,II, Milano 1985, p. 814-816

di LIZIA A., *(Contratto di) rete di imprese. Rassegna e clausole contrattuali*, in *Notariato*, 2012, p. 277 e ss.

di MAJO A., *La tutela civile dei diritti*, Milano, 2003 IV ed.

DI ROSA G., *L'associazione temporanea di imprese. Il contratto di Joint Venture in Collana Il Diritto Privato oggi*, Milano, 1998;

DONATIVI V., *Le reti di impresa: natura giuridica e modelli di governance*, in Riv. *Le Società*, 2011, p. 1430 e ss.

DUSSERDOLF L.G., NJW-Rechtsprechungs-Report (hereinafter: NJW-RR) 1991,310-11, at p.311.

FABRE-MAGNAN, M. *Les obligations* (Paris: Presses Universitaires de France, 2004) pp 465-72 as well as the (slightly more restrictive) leading case of the Grand Senate of the Cour de Cassation, Bull.

FAMA E.F. – JENSEN M.C., *Agency Problems and Residual Claims*, in *Journal of Law and Economics*, 1983, pp. 327-349;

FARINA V., *Attività di impresa e profili rimediali nel franchising* (Quaderni della Rassegna di diritto civile), Napoli 2011;

FAZZALARI E., *Istituzioni di Diritto Processuale*, Padova, 1990;

FERRARI C., *Contratti di rete: prime applicazioni pratiche, modelli di organo comune e natura del rapporto gestorio* in *Rivista I Contratti*, Milano, 2013 p. 816.

FERRI L., *L'autonomia privata*, Milano, 1959

FERRO LUZZI P., *I contratti associativi*, Milano 1972, p. 170 e ss. ;

FERRO LUZZI P., *I contratti associativi*, Milano 2001;

FIKENTSCHER W. adn A. HEINEMANN, *Schuldrecht*, 10th ed. (Berlin: de Gruyter, 2006;

FILI' F., *La Governance del contratto di rete: organo comune e codatorialità in Contratto di rete (Trasformazione del lavoro e reti di imprese)* (a cura di) T. TREU, Padova, 2015,p. 102 e ss.

GENTILI A., *Coordinamento tra imprese parte II in Il Principio di sussidiarietà nel diritto privato* (a cura di) M. NUZZO, Torino, 2014, , p. 622-623.

GENTILI A., *Il contratto di rete dopo la L. 122 del 2010*, in *I Contratti*, 2011, p. 617 e ss., part. p. 624 e

GERNHUBER J., *Die Haftung des Warenherstellers nach deutschem Recht* , *Karlsruher Forum* 1963, I-7

GERNHUBER J., *Festschrift for Larens*, 1973, 455-94, at p.493 e ss.

GRISI G., *L'autonomia dei privati. Diritto dei contratti e disciplina costituzionale dell'economia*, Milano, 1999.

GRUNDMANN S., Contractual networks in German private law, in edited by F. CAFAGGI, *Contractual Networks, Inter-Firm Cooperation and Economic Growth*, Edward Elgar USA, 2011, p. 111 e ss

GUELPA F., S. MICELLI S. (a cura) *I distretti industriali del terzo millennio. Dalle economie di agglomerazione alle strategie d'impresa*, in Collana i Percorsi, Bologna, 2007;

GUZZARDI G., *Cooperazione imprenditoriale e contratto di rete*, Università Cà Foscari Venezia, Dipartimento di Economia, in Collana del Centro Studi Giuridici, Padova, 2014, p. 1 e ss.

HAUSER F. Der Widerruf der Überweisungsauftrags in Giroverkehr, *Neue Juristische Wochenschrift* (hereinafter : NJW) 1994,3121-8, at pp. 3123-5.

HEERMANN P.W., *Drittfinanzierte Erwerbsgeschäfte. Entwicklung der Rechtsfigur des trilateralen Synallagmas auf Grundlage deutsche und U.S.-amerikanischer Rechtsentwicklungen* (tubingen: Mohr, 1998)

IUZZOLINO G. & MICUCCI G. 2001" *Le recenti trasformazioni dei distretti industriali italiani* " in Secondo Rapporto Nazionale dell'Osservatorio dei Distretti, Federazione dei Distretti Italiani, Venezia.

JENSEN M.C. – MECKLING W., *Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure*, in *Journal of Financial Economics*, 1976, 305-360.

JHERING R.VON, *Culpa in contrahendo*, *Jherings Jahrbucher*8 hereinafter: *JherJb.*,4 81861) 1-112; then *Entscheidungen des Reichsgericht in Zivilsachen* (hereinafter:RGZ) 78,238-39, esp.p. 239 (*limoleum rolls case*).

KARLSRUHE OLG, *Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht* (hereinafter:NZV) 1989, 443;

KUNHNLE T., *Grenzüberschreitende Jius-in-time-Zulieferverbindungen* (Baden-Baden: Nomos, 2002).

LAKOFF G e M. JOHNSON, *Metafora e Vita quotidiana*, Milano, 2004 p. 98 e ss

LETTL T., *Handelsrecht*, (Munich: Beck, 2007).

- LEVINAS E., *Umanesimo dell'altro uomo*, Il Nuovo Melangolo, Genova, 1998.
- LIEBMAN E.T., *Il Principio del contraddittorio e la Costituzione*, in *Rivista di Diritto Processuale*, 1954, II, p.128;
- LOCORATOLO S., *Il contratto di rete. Struttura e Funzione*, Padova 2015
- LUIISO F.P. *Diritto processuale civile*, parte I, Milano 1997 p. 6, 9, 10, 28; G.
- LUIISO F.P., *Diritto processuale civile*, Milano, 1997;
- LUMINOSO A., *Mandato, commissione, spedizione*, in *Tratt. dir. civ. e comm.* diretto da Cicu-Messineo, vol. XIII, Milano, 1984, p. 141;
- MACARIO F., *Il contratto e la rete: brevi note sul riduzionismo legislativo* in *Riv. I Contratti*, 2009 p.951 e ss;
- MALTONI M. , *Il contratto di rete .Prime considerazioni alla luce della novella di cui alla l.n. 122/10*, in *Notariato*, 2011, p. 66.
- MANDRIOLI C., *Corso di Diritto Processuale Civile*, TORINO, 2014;
- MARTINEK M. Contractual networks are only mentioned in a buzzword-like fashion by, *Moderne Vertragstypen*, vol. 3 (Munich; : Beck, 1993), pp 377 et seq.
- MARTINEK M., *Contractual networks are only mentioned in a buzzword-like fashion by Moderne Vertragstypen*, vol. 3 (Munik: Beck, 1993), p. 377 e ss..
- MARTINETTO G., *Voce Contraddittorio (Principio del)* in *NN.DI. IV*, Torino, 1959,p.458-461.
- MATTIROLO L., *Istituzioni di Diritto giudiziario civile italiano*, Torino, 1899;
- MEDER S., *Zur Unwiderruflichkeit del Zahlungsanweisung des Kreditkarteninhabers gemaB sec. 790 German Civil COde*, *NJW* 1993,3245-7.
- MESSINEO F., *Il negozio giuridico plurilaterale*, in *Annuario dell'Università Cattolica Vita e Pensiero*, Milano, 1926/27, p. 53 e ss.
- MESSINEO F., voce *Contratto normativo* in *Enc. del Diritto*, X, Milano, 1962, p. 122

MINERVINI G., *Il mandato. La commissione. La spedizione*, in *Tratt. dir. civ. it.* diretto da F. Vassalli, VIII, t. I, Torino, 1952, p. 10 e ss.

MIOLO P., NUTI S. (a cura di) AA.VV. A. BRAMBINI, B.CRAVEDI, A. DES DORIDES, G. LORENZONI, A. MACCHIA, A.MARI, R. VARALDO, *Ospedale in rete e reti di ospedali: modelli ed esperienze a confronto*, in *Collana Economia e ricerche*, Milano, 2013.

MONTALENTI P., *Persona giuridica, gruppi di società, corporate governance*, Padova , 1999.

MORSELLI E., *Dizionario di filosofie e scienze umane*, Signorelli 1989, alla voce corrispondente.

MOSCHEL W., *Dogmatische Strukturen des bargeldlosen Zahlungsverkehrs*, *Archiv für die civilistische Praxis* (hereinafter : AcP)186-236;

MOSCO G.M., *Il contratto di rete dopo la riforma: che tipo!* in *Il Contratto di rete per la crescita delle imprese*, (a cura di) F. CAFAGGI, P. IAMICELI, G.D. MOSCO, in *Quaderni di Giurisprudenza Commerciale*, Milano, 2012 , p. 29-40.

NAMELY J. HAGER *Grundrechte im Privatrecht* , *JuristenZeitung* (hereinafter: JZ) 1994, 373-83, esp. pp. 379 e seq.

NASI A., *Contraddittorio*, voce in *Enc. del Diritto IX*, Milano, , 1961, p. 720-728;

NICOLAI M. e W. TORTORELLA (a cura di) *Partenariato Pubblico Privato e Project Finance*, II ed. Santarcangelo di Romagna (RN), 2016 p. 120 e ss.;

NUZZO M. (a cura di) *Il Principio di sussidiarietà nel Diritto Privato* , parte I, II, Torino 2014.

NUZZO M., *Il principio di sussidiarietà negli accordi pubblico-privato*, in P.URBANI (a cura di) *Le nuove frontiere del diritto urbanistico*, Torino, 2013, p. 27

NUZZO M., *Utilità sociale e autonomia privata*, Napoli, 2011, p. 47, 58

OLIVARI G., *Il sales manager di successo*, ASSAGO(MI), 2015

OLIVIERI F.M., *Competitività territoriale e sussidiarietà: lo strumento contratto di rete*, in *Il Principio di sussidiarietà nel diritto privato*, (a cura) di M. NUZZO, parte II, p. 78-83, Torino, 2014.

PIERLINGIERI P., *Nuovi profili del contratto*, in *Il diritto dei contratti tra persona e mercato* , Napoli 2003, p. 418 e ss..

POWELL, W.W. *Neither market nor hierarchy; networks forms of organization*, in *Research in organizational behavior* (a cura di L.L. CUMMINGS-B. STAW), Jai Press, Greenwich, 1990, XII, p. 295 e ss.

PROTO PISANI A., *Opposizione di terzo ordinaria*, Napoli, 1965;

R. RAMETTA, *Autonomia Organizzativa e sussidiarietà orizzontale nella disciplina del contratto di rete*. in *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato (a cura di) M. RAGNO M.*, *Le garanzie nei rapporti banca-impresa: quali prospettive dopo "Basilea 2"*, in F. CAFAGGI - F. VELLA, *op. cit.*, p. 143 e ss.

RAMETTA R., *Autonomia Organizzativa e sussidiarietà orizzontale nella disciplina del contratto di rete*. in *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato (a cura di) M.*

REDENTI E., *Il giudizio civile con pluralità di parti*, Milano, 1911.

RESCIGNO G.U., *Principio di sussidiarietà e diritti sociali*, in *Dir. Pubbl.*, 2002, p. 5 e ss.;

RICCI F., *Potere normativo dei privati, clausole generali e disciplina dei contratti*, in *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato*, Parte I (a cura) di M NUZZO, Torino 2014, p. 597

RICCI F., *Potere normativo dei privati. Clausole Generali e disciplina dei contratti*, in *Il principio di sussidiarietà nel diritto privato (a cura) di M. NUZZO*, Torino , 2014 p. 593 e ss.;

RODOTA' S., *Ideologie e tecniche della riforma del diritto civile*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, p. 83 e ss;

ROHE M., *Netzevertrage- Rechtsprobleme komplexer Vertragsverbindungen* (Tubingen: Mohr,1998),

ROMANO F., *Contratto rete e processo di modernizzazione dell'economia italiana*, in *Rivista del Notariato*, 2012, p. 74 e ss. ;

SABEL C., *Diversità non specializzazione: I Legami uniscono il nuovo distretto industriale* ', in A. QUADRO CURZIO e M. FORTIS. (a cura di), *Complessità e distretti industriali*, Bologna 2002, p. 179 ss.

SALLUSTI F. , *Le relazioni nelle reti di impresa: analisi e studi del caso*, in *Industria*, 2010, p. 85 e ss

SALSANO E., *Lineamenti di sviluppo locale. I distretti industriali*, Napoli, 2003.

SANTAGATA R., *Il contratto di rete fra (comunione di) impresa e società(consortile)*, in *Riv. Dir. Civ.* 2011,3, p. 331 e ss. Lo scopo comune si riferisce sia al contratto che alla prestazione di ciascun partecipante, causa unificatrice delle singole attività destinate ad una finalità unica.

SANTORO-PASSARELLI F., *Dottrine Generali del Diritto Civile*, Napoli 2002.

SATTA S., *Diritto Processuale Civile*, PADOVA, 1987;

SAVIGNY F., *Sistema del diritto romano attuale*, III, Torino, 1900.

SIRENA P., *I contratti di collaborazione*. Torino, 2011; M. NOTARI, *I contratti per l'impresa*, I, Bologna, 2012.

STIGLITZ J.E., *Principal and agent*, *The New Palgrave: A Dictionary of Economics*, 1987, pp. 966-71;

TETI A., *Network Manager , Il Manuale per l'amministratore di reti e di sistemi*, Hoepli, Milano, 2007, P. 15 E SS.;

TEUBNER G., *ZHR* 154 (1990), 295-24, at pp. 314 e ss and pp. 317 et seq..

TEUBNER I.G., *Ibridi ed attanti. Attori collettivi ed enti non umani nella società e nel diritto*, edito da Mimesis, 2015

TUNISINI A., CAPUANO G., ARRIGO T, BERTANI R. *Contratto di rete. Lo strumento Made in Italy per integrare individualità e aggregazione*, in Collana Argomenti Scenari, strategie aziendali, Milano, 2013;

TUPPONI M. , *Le Joint Ventures ed il contratto di rete*, Padova, 2012;

UBERTIS G., *Principi di procedura penale europea*, Milano, 2009, p. 49 ss.

VACCARELLA R. *Note in tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame: il principio della unitarietà del termine di impugnazione*, in Rivista di Diritto Privato, 1972;

VIESTI G., *Crisi ed evoluzione dei distretti industriali*, in *I distretti industriali: crisi o evoluzione?* (a cura) di F. ONIDA, G. VIESTI, A. M. FALZONI, Milano, 1992 p. 1 e ss.

VIGORITI V., *Garanzie Costituzionali del processo civile*, Milano, 1970;

WEBER M., *Il significato della valutatività delle scienze sociologiche ed economiche*, Torino, 1917.

WILLIAMSON O., *Economia dei costi di transazione: la governance della relazioni contrattuali*, in Journal of Law and Economics, 1979, p. 233-261.

ZANELLI P., *Reti e Contratti di rete*, Padova, 2012, p. 88, 173.

ZANENGA P, *Il valore e le reti in Contratto di Rete , trasformazione del lavoro e reti di impresa* a cura di Tiziano Treu, Milano, 2015 p. 35 e ss.

ZANITTUGH L., *Voce Litisconsorzio* in Digesto delle discipline privatistiche, Torino, 2002 p. 40 e ss.;

ZEITLIN J., *Distretti industriali e clusters*, in G. Jones e J. Zeitlin (a cura di), Manuale Oxford di storia d'impresa, OUP, 2008